



CODE PENAL

Mis à jour au 31 mars 2005

Téléchargé sur <http://www.jurismada.com>

Le premier portail consacré au droit des affaires à Madagascar

AVVERTIMENTO

Il Codice Penale, così come è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n° 240 del 7 settembre 1962 pagg. 1766 e seguenti, risulta dalle ordinanze: ÿ n° 60-086 del 31 agosto 1960 (*GU* n° 119 del 09.03.60 , p. 1729; ÿ n° 60-113 del 25 settembre 1960 (*JO* n° 125 del 08.10.60, p. 1997); ÿ n° 60-161 del 3 ottobre 1960 (*JO* n° 130 del 29.10.60, p. 2281); ÿ n° 62-013 del 10 agosto 1962 (*GU* n° 237 del 18.08.62, p. 1619).

Successivamente è stato modificato dai seguenti testi:

- ÿ Legge 5 luglio 1966 n. 66-009 (*GU* n. 487 del 16 luglio 1966, pag. 1510); Legge 2 luglio 1968 n. 68-004 (*GU* n. 597 del 6 luglio 1968, pag. 1367); Legge 16 dicembre 1969 n. 69-013 (*GU* n. 684 del 27 dicembre 1969 , p. 2980); Legge 23 dicembre 1970 n. 70-024 (*GU* n. 749 del 26 dicembre 1970, pag. 2891); Legge 30 giugno 1971 n. 71-012 (*GU* n. 780 del 10 luglio 1971, pag. 1374); ÿ ordinanza n° 72-014 del 4 agosto 1972 (*GU* n° 857 del 09.09.72, p. 2145); ÿ ordinanza n° 72-024 del 18 settembre 1972 (*GU* n° 860 del 30.09.72, p. 2324); ÿ ordinanza n° 72-051 del 26 dicembre 1972 (*GU* n° 860 del 27.12.72, p. 3503); ÿ ordinanza n° 73-039 del 2 agosto 1973 (*GU* n° 927 del 08.07.73, p. 2405); ÿ ordinanza n° 74-023 del 21 giugno 1974 (*GU* n° 997 del 29.06.74, p. 1703; Erratum: *JO*° 999 del 13.07.74, pag. 1869);
- ÿ ordinanza n° 76-042 del 17 dicembre 1976 (*GU* n° 1161 del 25.12.76, p. 2999); ÿ Ordinanza n. 77-036 del 29 giugno 1977 (*GU* n. 1200 del 16 luglio 1977, p. 1874);
- ÿ Legge 13 luglio 1978, n. 78-039 (*GU* n. 1258 del 22 luglio 1978, p. 1331) che ha ratificato, con modificazioni, l'ordinanza n. 77-051 del 16 settembre 1977; Legge 11 giugno 1982 n. 82-013 (*GU* n. 1499 del 12 giugno 1982, pag. 1210); Legge 12 giugno 1984 n. 84-001 (*GU* n. 1636 del 7 luglio 1984, p. 1408) che ha ratificato, con modificazioni, l'ordinanza n. 84-003 del 3 maggio 1984; Legge 19 dicembre 1988 n. 88-029 (*GU* n. 1903 del 19 dicembre 1988 , p. 2184, edizione speciale); Legge 16 febbraio 1996 n. 96-001 (*GU* n. 2356 del 1 aprile 1996, pagg. 954 e 968); legge n° 96-009 del 9 agosto 1996 (*GU* n° 2384 del 09.09.96, p. 1907). legge n° 98-024 del 25 gennaio 1999 (*GU* n° 2560 del 02.08.99, p. 790) legge organica n° 2000-014 del 24 agosto 2000, art. 143/3 (*GU* n° 2657 del 28.08.00, 2988) legge n° 2000-021 del 28 novembre 2000 (*GU* n° 2674 del 30.11.00, p. 4240) legge n° 2003-042 del 3 settembre 2004, arte. 284 (*JO* n° 2939 del 8.11.04, p. 4300, edizione speciale) legge n° 2004-030 del 9 settembre 2004 (*JO* n° 2928 del 16.09.04, p. 3306, edizione speciale) legge n° 2004 - 051 del 28 gennaio 2005 (*JO* n° 2958 del 07.03.05, p. 3033)

ÿ
ÿ

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo uno - Il reato che la legge punisce con sanzioni di polizia è una contravvenzione.

Il reato che la legge punisce con sanzioni correttive è un delitto. E' reato il reato che la legge punisce con pena afflittiva o infamante.

Arte. 2 - Si considera reato stesso ogni tentato delitto che si sarà manifestato all'inizio dell'esecuzione, se non è stato sospeso o se è venuto meno ai suoi effetti solo per circostanze indipendenti dalla volontà del suo autore.

Arte. 3 - I tentativi di commissione di reato sono considerati reati solo nei casi determinati da apposita disposizione di legge.

Arte. 4 - Nessuna infrazione, nessun delitto, nessun reato, può essere punito con pene che non fossero state pronunciate dalla legge prima della loro commissione¹.

Arte. 5 (*Abrogato con Ord. n° 60-161 del 03.10.60*).

¹ Art. 13/4 e 13/5 Cost.: Nessuno può essere punito se non in virtù di una legge promulgata e pubblicata prima della commissione dell'atto punibile.

Nessuno può essere punito due volte per lo stesso atto.

PRENOTA UNO CONSEGUENZE PENALI E CORRETTIVE E LORO EFFETTI

Arte. 6 - Le pene in materia penale sono o afflittive e infami, o solo infami.

Arte. 7 - Le pene afflittive e infami sono:

1. Morte; 2. Lavoro forzato a vita; 3. Deportazione;
4. Lavoro duro in tempo; 5. Detenzione;
6. Reclusione.

Arte. 8 - Le famigerate sanzioni sono:

1. *Esilio (abrogato implicitamente per indipendenza)* ; 2. Degrado civico.

Arte. 9 - Le sanzioni in materia correttiva sono:

1. Reclusione in luogo di correzione; 2. Il tempestivo divieto di determinati diritti civili, civili o familiari; 3. La multa.

Arte. 10 - La condanna alle pene stabilite dalla legge è sempre pronunciata fatti salvi i rimborsi ed i danni che dovessero essere dovuti alle parti.

Arte. 11 (*Ord. n° 62-013 del 10.08.62*) - Divieto di soggiorno, multa e confisca speciale, sia dei corpus delicti, quando i beni appartengono al condannato, sia delle cose prodotte dal reato, sia di quelli coloro che hanno prestato servizio o che erano destinati a commetterlo, sono pene comuni alle materie penali e correzionali.

In ogni caso può essere pronunciata la confisca di armi, oggetti e strumenti utilizzati per commettere un reato o un delitto.

PRIMO CAPITOLO SANZIONI PENALI

Arte. 12 (*Ord. n° 60-161 del 03.10.60*) - I condannati a morte saranno fucilati.

Arte. 13 (*Abrogato dall'Ord.n° 62-013 del 10.08.62*).

Arte. 14 - I corpi delle vittime saranno consegnati alle loro famiglie, se ne faranno richiesta, a condizione che li abbiano seppelliti senza alcun apparato.

Arte. 15 (*Ord.n° 62-013 del 10.08.62*) - Gli uomini condannati ai lavori forzati saranno impiegati nel lavoro più arduo.

Arte. 16 - Le donne e le ragazze condannate ai lavori forzati saranno impiegate solo all'interno di un carcere.

Arte. 17 (*Ord. n° 62-013 del 10.08.62*) - La pena dell'espulsione consisterà nell'essere trasportati e rimanere in perpetuo nel luogo determinato dalla legge.

Finché non sarà stabilito un luogo di espulsione, il condannato subirà in perpetuo la pena della detenzione in carcere.

Arte. 18 (*Abrogato con Ord.n° 60-161 del 03.10.60*)

Arte. 19 - La condanna alla pena dei lavori forzati in tempo sarà pronunciata per almeno cinque anni, e al massimo per vent'anni.

Arte. 20 - Chiunque sia stato condannato alla detenzione sarà rinchiuso in una delle fortezze, ubicate nel territorio della Repubblica, che sarà stata determinata con decreto del Presidente della Repubblica emanato in forma di regolamento della pubblica amministrazione.

Comunica con le persone collocate all'interno del luogo di detenzione o con quelle esterne, secondo le norme di polizia stabilite con decreto del Presidente della Repubblica.

La detenzione non può essere pronunciata per meno di cinque anni, né per più di venti anni, salvo il caso previsto dall'articolo 33.

Arte. 21 - Ogni individuo dell'uno o dell'altro sesso, condannato alla pena della reclusione, sarà rinchiuso in carcere, e impiegato in lavori i cui proventi potranno essere parzialmente destinati a suo profitto, così come sarà regolato dal Governo.

La durata di questa sentenza sarà di almeno cinque anni e al massimo dieci anni.

Arte. 22 (*Abrogato con Ord. n° 60-161 del 03.10.60*)

Arte. 23 - La durata dell'eventuale pena detentiva decorre dal giorno in cui il condannato è trattenuto in virtù della condanna, divenuta irrevocabile, che pronuncia la sentenza.

Arte. 24 - Quando vi sia stata custodia cautelare, tale custodia sarà interamente dedotta dalla durata della pena pronunciata dalla sentenza o dalla sentenza di condanna, a meno che il giudice non abbia disposto, con apposito e motivato provvedimento, che tale imputazione non avverrà o che avrà luogo solo in parte.

Per quanto riguarda la custodia cautelare tra la data della sentenza o della sentenza e il momento in cui la condanna diventa irrevocabile, sarà sempre addebitata nei due casi seguenti:

1. Se il condannato non ha impugnato la sentenza o la sentenza; 2. Se, esercitato l'impugnazione, la sua pena è stata ridotta in appello o a seguito di appello.

Arte. 25 - Nessuna sentenza può essere eseguita nelle festività nazionali o religiose, né nelle domeniche.

Arte. 26 - L'esecuzione avverrà all'interno del recinto dell'istituto penitenziario che sarà designato con sentenza di condanna e figurando in un elenco redatto con ordinanza del Guardiano dei Sigilli, Ministro della Giustizia².

Saranno ammesse alla rappresentazione solo le persone sotto indicate:

1. Il presidente del tribunale penale o, in mancanza, un magistrato designato dal primo presidente ;
2. Il pubblico ministero designato dal pubblico ministero; 3. Un giudice del tribunale del luogo di adempimento; 4. Il cancelliere del tribunale penale o, in mancanza, il cancelliere del tribunale del luogo dell'esecuzione; 5. Difensori dei condannati; 6. Un ministro della religione; 7. Il direttore dell'istituto carcerario; 8. Il commissario di polizia e, se necessario, gli ufficiali di pubblica forza richiesti dall'art

pubblico ministero o dal pubblico ministero;

9. Il medico carcerario o, in sua assenza, un medico nominato dal Procuratore Generale o dal pubblico ministero.

Arte. 27 - Se una donna condannata a morte si dichiara e se si accerta che è incinta, non subirà la pena se non dopo la sua liberazione.

Arte. 28 - La condanna a pena penale comporterà il degrado civico. Il degrado civico si incorre dal giorno in cui la condanna diventa irrevocabile e, in caso di condanna in contumacia, dal giorno dell'esecuzione per effigie.

Arte. 29 - Chiunque sia stato condannato ad una pena afflittiva e infamante, si trova anche, per la durata della pena, in stato di interdizione legale; sarà nominato tutore e tutore surrogato per la gestione e l'amministrazione dei suoi beni, nelle forme prescritte per la nomina dei tutori e dei tutori surrogati ai soggetti interdetti.

Arte. 30 - I beni del condannato gli saranno consegnati dopo che avrà scontato la pena, e il tutore gli riferirà sulla sua amministrazione.

Arte. 31 - Durante la durata della pena, non può essere corrisposta alcuna somma, alcun accantonamento, alcuna parte del suo reddito.

Arte. 32 - Chiunque sia stato condannato all'esilio sarà trasportato, per ordine del Governo, fuori del territorio della Repubblica.

La durata dell'esilio sarà di almeno cinque anni e al massimo dieci anni.

Arte. 33 - Se il bandito, prima della scadenza della pena, fa ritorno nel territorio della Repubblica, sarà, alla sola prova della sua identità, condannato alla detenzione per un tempo almeno pari a quello rimasto a correre fino al ' alla scadenza del divieto, e che non può superare il doppio di questo tempo.

Arte. 34 - Il degrado civico è costituito da:

² Ordinanza n° 1522 del 24 marzo 1978 (JO n° 1239 del 01.04.78, p. 468).

1. Nel licenziamento e nell'esclusione dei detenuti da qualsiasi funzione, impiego o ufficio pubblico;
2. Nella privazione del diritto di voto, di elezione, di eleggibilità e in genere di ogni diritto civico e politico, e il diritto di indossare qualsiasi decorazione;
3. Impossibilità di essere giurato, di essere utilizzato come testimone in atti e di testimoniare in tribunale se non per fornire semplici informazioni;
4. Impossibilità di far parte di alcun consiglio di famiglia, di essere tutore, curatore, tutore surrogato o consigliere giudiziario, esclusi i propri figli, e previo assenso della famiglia;
5. Nella privazione del diritto di portare armi, del diritto di far parte della guardia nazionale, di prestare servizio negli eserciti malgasci, di tenere una scuola, o di insegnare e di essere impiegato in qualsiasi istituto di istruzione, come insegnante, maestro o supervisore.

Arte. 35 - Ogniqualvolta si pronuncia come pena principale la degradazione civica, essa può essere accompagnata dalla reclusione, la cui durata, fissata dal giudizio di condanna, non può eccedere i cinque anni.

Se il colpevole è uno straniero o un malgascio che ha perso la qualità di cittadino, va sempre inflitta la pena della reclusione.

Arte. 36 - Il condannato all'ergastolo non può disporre, in tutto o in parte, dei suoi beni né per donazione inter vivos né per testamento, né riceverne in tale qualità, salvo alimenti. Qualsiasi volontà da lui fatta prima della sua contraddittoria condanna, divenuta definitiva, è nulla. Le disposizioni di cui sopra non si applicano al condannato in contumacia fino a cinque anni dopo l'esecuzione per effigie.

Il Governo può sollevare il condannato all'ergastolo da tutte o parte delle incapacità di cui al comma precedente. Può concedergli l'esercizio, in luogo di esecuzione della pena, dei diritti civili o di alcuni di tali diritti, di cui è stato privato dal suo stato di interdizione legale. Gli atti compiuti dal condannato in luogo dell'esecuzione della pena non possono impegnare i beni che possedeva il giorno della sua condanna, o che da quel momento gli sono spettati gratuitamente.

Arte. 37 - In tutti i casi in cui sarà pronunciata una condanna per un delitto contro la sicurezza esterna dello Stato, commesso in tempo di guerra, le giurisdizioni competenti pronunceranno la confisca, a beneficio della nazione, di tutti i beni, presenti e provenire dal condannato, di qualsiasi natura, mobile, immobile, diviso o indiviso, secondo i termini seguenti.

Arte. 38 - Se il condannato è coniugato, la confisca riguarderà solo la parte del condannato nella divisione della comunità, o dei beni indivisi tra lui e il coniuge.

Se ha discendenti o ascendenti, la confisca riguarderà solo la quota disponibile. Si procederà, se del caso, alla partizione o alla convocazione secondo le norme applicabili in materia di successione.

Arte. 39 - L'alienazione dei beni confiscati sarà perseguita dall'amministrazione dei domini nelle forme prescritte per la vendita dei beni dello Stato.

I beni devoluti allo Stato per effetto della confisca rimarranno gravati, fino al loro valore, dai debiti legittimi anteriori alla condanna.

CAPITOLO II

FRASE CORRETTIVA

Arte. 40 (*Ord. n° 62-013 del 10.08.62*) - La durata della pena detentiva sarà da un mese a dieci anni, salvo i casi di recidiva o altri dove la legge abbia determinato altri limiti.

La pena di un giorno di reclusione è di ventiquattro ore.

Quello di un mese è di trenta giorni.

Arte. 41 - I prodotti del lavoro di ciascun detenuto per delitto saranno applicati in parte alle spese comuni della casa, in parte al pagamento delle multe e delle spese processuali, in parte per procurargli qualche sollievo, se lo merita, in parte per formare per lui, al momento del suo svincolo, un fondo di riserva, il tutto come sarà disposto dai regolamenti della pubblica amministrazione.

Arte. 42 - I tribunali che giudicano correttivamente possono, in determinati casi, vietare, in tutto o in parte, l'esercizio dei seguenti diritti civili, civili e familiari: 1. di votare ed essere eletti; 2. Idoneità;

3. Essere chiamati o nominati a funzioni di giuria o altri incarichi pubblici; o a lavori amministrativi o per esercitare tali funzioni o lavori; 4. Bracci portanti;

5. Voto e suffragio nelle deliberazioni familiari;

6. Essere tutore, curatore, se non dei figli e solo su consiglio della famiglia;

7. Essere perito o impiegato come testimone negli atti;

8. Di testimonianza in giudizio, salvo che per mere dichiarazioni in essa.

Arte. 43 - I giudici pronunceranno il divieto di cui all'articolo precedente solo quando sia stato autorizzato o disposto da una particolare disposizione di legge.

CAPITOLO III

DELLE SANZIONI E DELLE ALTRE CONTENUTE CHE POSSONO ESSERE PRONUNCIATE DELITTI O REATI

Arte. 44 (*Ord. n° 62-013 del 10.08.62*) - Il divieto di soggiorno consiste nel divieto imposto al condannato di comparire in determinati luoghi.

Comprende anche misure di monitoraggio.

La sua durata è da due a cinque anni in materia correzionale, da cinque a venti anni in materia penale.

Si può pronunciare:

1. Contro chiunque sia condannato ai lavori forzati per un periodo di tempo, alla detenzione, alla reclusione o alla esilio; 2. Contro chiunque sia condannato alla reclusione per un reato;
3. Contro chiunque sia condannato per un reato o un delitto contro la sicurezza interna o esterna dello Stato;
4. Contro chiunque, trovandosi in stato di recidiva legale, sarà condannato ad una pena almeno pari ad un anno di reclusione;
5. Contro chiunque sia stato condannato ai sensi degli articoli 100, 108, 138, 142, 143, 145, 147, 148, 150, 151, 213, 228, 239, 240, 246, 255, 305, 306, 307, 309, 310, 311, 312, 317 (commi 1, 2, 4, 5 e 7), 326, 331 (comma 2), 332 (commi 2 e 4), 334, 334 bis, 335, 354, 361 (comma 1), 368, 388 (commi 1, 2 e 4), 400 (commi 1 e 2), 401, 402 (commi 2, 405, 406, 408, 415, 419,

434 (commi 6 e 7), 435 (comma 4) e 439 (comma 3) 6° Contro chiunque sia condannato in forza di specifiche leggi penali che abbia espressamente previsto tale pena. Ogni persona condannata all'ergastolo che ottenga la commutazione o la remissione della pena è, salvo diversa disposizione del provvedimento non contenzioso, automaticamente soggetta al divieto di soggiorno per cinque anni. Lo stesso vale per chiunque sia condannato all'ergastolo che abbia prescritto la sua pena.

Arte. 45 (*Ord.n° 62-013 del 10.08.62*) - Ogni condannato riceverà, prima della sua scarcerazione, l'avviso dei luoghi che gli saranno particolarmente vietati. L'elenco sarà redatto, in considerazione delle circostanze del reato o delitto che hanno determinato il divieto di soggiorno, con ordinanza del ministro dell'Interno, sentito il pubblico ministero presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza e su proposta una commissione, la cui composizione sarà determinata con decreto del Consiglio dei ministri³.

L'elenco può essere modificato successivamente nelle stesse forme.

Arte. 46 (*Ord.n° 62.013 del 10.08.62*) - Il divieto di soggiorno può essere sospeso solo con provvedimento amministrativo previo assenso della commissione istituita dall'articolo precedente.

Tuttavia, in caso di emergenza, l'autorizzazione temporanea a soggiornare in luogo interdetto può essere rilasciata al condannato alle condizioni determinate con decreto del Consiglio dei ministri³.

Arte. 47 (*Ord.n° 62-013 del 10.08.62*) - Ogni soggetto soggetto a divieto di soggiorno riceverà, prima della sua liberazione, un libro di identità antropometrico.

Il presente libretto deve essere presentato dal titolare ad ogni richiesta da parte di agenti di polizia giudiziaria o agenti delle forze dell'ordine o della pubblica autorità e da lui presentato, ai fini del visto, al questore del luogo in cui stabilisce la propria residenza e, in mancanza, di un questore di polizia, al comandante di brigata, al capo del posto di gendarmeria o all'autorità designata con ordine del ministro dell'Interno.

Il visto riportato sul libretto, in applicazione del comma precedente, ha validità solo per un periodo di due mesi. L'interessato deve farla rinnovare prima della scadenza di tale termine.

L'eventuale violazione dei commi 2 e 3 del presente articolo è punita con le sanzioni previste dall'articolo 49 del codice penale.

Arte. 48 (*Ord.n° 62-013 du 10.08.62*) - Le condanne pronunciate in applicazione dell'articolo precedente valgono per la retrocessione alle condizioni previste dall'articolo 4 comma 1-2° della legge 27 maggio 18854.

Arte. 49 - Può essere punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 72.000 Ariary a 4.500.000 Ariary o una sola di queste due pene, l'eventuale divieto di soggiorno che, in violazione del II decreto che gli è stato notificato, compare in un luogo che gli è proibito.

Arte. 50 (*Ord.n° 62-013 del 10.08.62*) - I giudici penali possono disporre l'esposizione in caratteri ben visibili di tutte le sentenze recanti una sentenza penale o correttiva, in particolare nel capoluogo di provincia, nella città in cui è stata pronunciata la sentenza reso e nel comune dove sono stati commessi i fatti.

³ D. 67-341 del 30 agosto 1967 (GU n. 554 del 23/09/67, pag. 1558; appendice al codice penale, pag. 657).

⁴ Cfr. appendice al codice penale, pagina 928 e codice di procedura penale, pagina 159.

Nei casi appositamente previsti dalla legge, i tribunali penitenziari possono disporre l'esposizione, negli stessi luoghi, delle loro decisioni.

Salvo diversa disposizione di legge, tale affissione sarà pronunciata per un periodo non superiore a due mesi in termini di reati o delitti.

Sarà effettuato a spese del condannato.

L'allontanamento, l'occultamento e la lacerazione totale o parziale dei manifesti apposti ai sensi del presente articolo, effettuata volontariamente, è punito con la multa da 100.000 Ariary a 600.000 Ariary e la reclusione da uno a sei mesi o una di queste due condanne.

Arte. 51 - Quando c'è motivo di restituzione, il colpevole può essere condannato, inoltre, nei confronti della parte lesa, se lo richiede, a indennizzi la cui determinazione è rimessa alla giustizia del tribunale, quando la legge non voglia li hanno definiti, senza che il tribunale o il tribunale possa, con il consenso di detta parte, pronunciare la loro domanda a qualsiasi opera.

Arte. 52 - L'esecuzione di sanzioni pecuniarie, rimborsi, danni e spese è perseguibile con la coercizione fisica (1)⁵

Arte. 53 - Quando le sanzioni e le spese saranno pronunciate a beneficio dello Stato, se dopo la scadenza della pena afflittiva o infame, la reclusione del condannato, per l'estinzione di tali pene pecuniarie, è durata un anno intero, sarà in grado, sulla prova acquisita in via legale, della sua assoluta insolvenza, di ottenere la sua liberazione provvisoria.

La pena detentiva è ridotta a sei mesi, se si tratta di un delitto; salvo, in ogni caso, riprendere la coercizione corporale, se capita al condannato qualche mezzo di solvibilità.

Arte. 54 - In caso di concorrenza della multa con le restituzioni ed i danni, sull'insufficienza dei beni del condannato, queste ultime condanne otterranno la preferenza.

Arte. 55 (*Ord.n° 60-161 del 03.10.60*) - Fermo restando quanto previsto dagli articoli 162 e 1946 del codice di indagine penale, sono corresponsabili della sanzione tutti i soggetti condannati per lo stesso reato o per la stessa delitto, rimborsi, danni e spese.

Arte. 55 bis (*Ord.n° 73-039 del 08.03.73*) - Gli autori, coautori o complici di qualsiasi delitto o delitto che hanno lasciato il Territorio senza accontentarsi della Giustizia malgascia possono essere condannati alla confisca di tutto il loro presente e beni futuri, di qualunque natura, mobili, immobili, divisi o indivisi.

Nel corso dell'istruttoria o dell'informazione giudiziaria saranno adottati provvedimenti cautelari immediatamente esecutivi al fine di rendere incedibili e inalienabili i beni e di bloccare i conti correnti bancari dell'interessato e del coniuge.

Saranno richiesti o ordinati nel corso dell'istruttoria o sommaria informativa dal magistrato del pubblico ministero; durante l'istruttoria del gip; in caso di deferimento a un tribunale da parte del suo presidente; in tutti gli altri casi dalla Camera d'accusa.

Tuttavia, la revoca totale o parziale di tali provvedimenti può essere autorizzata dal magistrato competente, eventualmente su richiesta della Procura della Repubblica.

⁵ Cfr. codice di procedura penale: art. da 579 a 586.

⁶ Cfr. codice di procedura penale: articoli 115, 117 e 118.

CAPO IV

SANZIONI DI RECIDENZA PER REATI E REATI

Arte. 56 (*Ord.n° 62-013 du 10.08.62*) - Chiunque, dopo essere stato condannato per la prima volta per un reato, abbia commesso un secondo reato punibile con i lavori forzati a vita, è condannato alla pena di morte con riserva l'applicazione dell'articolo 463, comma 1, § 1 a.

Quando il secondo delitto è punito dalla legge con la pena dei lavori forzati o con una pena meno severa, il colpevole non può essere condannato a una pena inferiore alla pena minima prevista dalla legge, siano esse o meno le circostanze attenuanti.

Chiunque, essendo stato condannato per un reato, abbia commesso, entro il termine di cinque anni dalla scadenza o dalla prescrizione della pena, uno dei reati di cui al successivo articolo 58 o che, essendo stato condannato per un reato a una sentenza della reclusione abbia, entro lo stesso termine, commesso il medesimo reato, sarà punito con la pena che non può essere inferiore alla pena minima prevista dalla legge, ricorrendone o meno le circostanze attenuanti.

La sanzione può essere anche aumentata fino al doppio del massimo previsto.

Chiunque, essendo stato condannato per un delitto a una multa, sarà ritenuto colpevole dello stesso delitto, commesso entro cinque anni, sarà condannato almeno al doppio della pena pronunciata per il primo illecito.

Arte. 57 (*Ord.n° 62-013 del 10.08.62*) -Tuttavia, il soggetto condannato da un tribunale militare o marittimo sarà, in caso di successivo delitto o delitto, passibile delle sanzioni per recidiva solo nella misura la prima condanna sarebbe stata pronunciata per reati o delitti punibili secondo le leggi penali ordinarie.

Arte. 58 (*Ord.n° 62-013 del 08.10.62*) - I reati di cui al precedente articolo 56 sono: furto, truffa, abuso di fiducia, estorsioni, occultamento di cose ottenute da uno qualsiasi dei reati elencati nel presente comma ; falsità in atti pubblici, privati, commerciali o bancari previsti dagli articoli 145, 147, 148, 150 e 151 cp; Fallimento fraudolento; Violazioni dell'articolo 434 commi 6, 7 e 8 del medesimo Codice; I colpi e le ferite previste dagli articoli 309 comma 2, 310 *in fine* e 312; Violenza sessuale ai sensi degli artt. 330, 331, 332, 333 e 334 del medesimo Codice; violazioni dell'art. 317 commi 1 e 2 del medesimo Codice.

Sono considerati pari reato per l'applicazione dell'articolo 56:

1. Furto, frode, abuso di fiducia, estorsioni, occultamento di cose ottenute da uno di questi reati, falsificazione in atti pubblici, privati, commerciali o bancari, bancarotta fraudolenta; violazioni degli artt
2. Violazioni degli articoli 434 commi 6, 7 e 8, 309 comma 2, 310 *in fine* e 312 del Codice penale.

LIBRO II

PERSONE PUNIBILI E SCUSABILI O RESPONSABILE DI REATI O REATI

CAPITOLO UNICO

Arte. 59 - I complici di un delitto o delitto saranno puniti con la stessa pena degli autori di tale delitto o delitto, salvo quanto diversamente previsto dalla legge.

Arte. 60 - Saranno puniti come complici di un atto qualificato come delitto o delitto, coloro che, con doni, promesse, minacce, abuso di autorità o potere, macchinazioni o artifici colposi, abbiano provocato tale atto o dato ordine di commetterlo; Coloro che si saranno procurati armi, strumenti o qualsiasi altro mezzo che sarà stato usato per l'azione, sapendo che lì dovevano essere usati; Coloro che hanno, con cognizione di causa, hanno aiutato o assistito l'autore o gli autori dell'azione, nei fatti che l'hanno preparata o facilitata, o in coloro che l'hanno consumata, fatte salve le sanzioni che saranno appositamente comminate dal presente Codice contro gli autori di complotti o provocazioni pregiudizievoli per la sicurezza interna o esterna dello Stato, anche nel caso in cui il reato oggetto dei congiurati o dei provocatori non sarebbe stato commesso.

Arte. 61 (*Ord.n° 60.161 del 03.10.60*) - Coloro che, conoscendo la condotta criminosa di delinquenti che esercitano rapine o violenze contro la sicurezza dello Stato, la quiete pubblica, persone o cose, abitualmente forniscono loro alloggio, luogo di ritiro o incontro, saranno puniti come loro complici.

Coloro che, al di fuori dei casi sopra previsti, avranno consapevolmente occultato una persona che sanno aver commesso un reato o che sanno essere ricercata per questo dalla giustizia, o che avranno sottratto o tentato di trattenere il criminale dalla l'arresto o la ricerca, o lo avrà aiutato a nascondersi o a fuggire, sarà punito con la reclusione da un mese a tre anni e con la multa da 72.000 Ariary a 4.500.000 Ariary o solo una di queste due pene, il tutto salvo pene più severe se applicabile.

Sono esclusi dalle disposizioni del comma precedente i parenti o alleati del criminale, fino al quarto grado compreso.

Arte. 62 (*Ord.n° 60-161 del 03.10.60*) - Ferma restando l'applicazione degli articoli 103 e 104 del presente Codice, è punito con la reclusione da un mese a tre anni e con la multa da 72.000 Ariary a 4.500.000 Ariary , o una sola di queste due pene, chiunque, venendo a conoscenza di un delitto già tentato o commesso, non ne avrà, mentre era ancora possibile prevenirlo o limitarlo, gli effetti o che si possa pensare che i colpevoli o uno di loro commetterebbe nuovi reati che una denuncia potrebbe prevenire, notificati immediatamente alle autorità amministrative o giudiziarie.

Sono esclusi dalle disposizioni del presente articolo i genitori o gli alleati, fino al quarto grado compreso, degli autori o complici del delitto o dell'attentato tranne che per i reati commessi sui minori di quindici anni.

Arte. 63 (*Ord.n° 60-161 del 03.10.60*) - Fatta salva l'applicazione, se del caso, delle pene più severe previste dal presente Codice e dalle leggi speciali, è punito con la reclusione per tre mesi

a cinque anni e della multa da 72.000 Ariary a 4.500.000 Ariary, o una sola di queste due pene, chiunque possa impedire con il suo agire immediato, senza rischio per sé o per il terzo, sia un atto qualificato come reato, sia reato contro l'integrità fisica della persona, si astiene volontariamente dal farlo.

E' punito con le stesse pene chiunque si astenga volontariamente dal portare a persona in pericolo l'assistenza che, senza rischio per lui o per terzi, potrebbe prestargli, sia per azione personale, sia per soccorrere.

Sarà punito con le stesse pene chi, conoscendo la prova dell'innocenza di persona incarcerata preventivamente o giudicata per delitto o delitto, si astiene volontariamente dal portare immediatamente la testimonianza alle autorità di giustizia o di polizia. Nessuna sanzione sarà comunque inflitta a chi testimonierà tardi ma spontaneamente.

Sono esclusi dalla disposizione del comma precedente il colpevole del fatto che ha motivato l'accusa, i suoi coautori, i suoi complici ed i parenti o alleati di tali persone fino al quarto grado compreso.

Arte. 64 - Non vi è delitto né delitto quando l'imputato era in stato di pazzia al momento del fatto, o quando è stato costretto da una forza alla quale non ha potuto resistere.

Arte. 65 - Nessun delitto o delitto può essere scusato, né attenuata la pena, salvo nei casi e nelle circostanze in cui la legge dichiara scusabile il fatto, o consenta di applicarvi una pena meno rigorosa.

Arte. 66-69 (Abrogato con **Ord.n** ° 60-161 del 03.10.60)

Arte. 70 - Le pene del lavoro forzato a vita, della deportazione e del lavoro forzato per un tempo non sono pronunciate nei confronti di chi ha settant'anni al momento del giudizio.

Arte. 71 - Tali pene saranno sostituite, nei loro confronti, e precisamente: quella della deportazione, con l'ergastolo; e gli altri, da quello di reclusione, o in perpetuo, o nel tempo, secondo la durata della sentenza che sostituirà.

Arte. 72 (Abrogato con **Ord.n** ° 60-161 del 03.10.60)

Arte. 73 - Gli albergatori e gli albergatori condannati per aver ospitato, per più di ventiquattro ore, qualcuno che, durante il suo soggiorno, avrebbe commesso un delitto o un delitto, risponderà civilmente delle restituzioni, indennità e spese corrisposte a coloro ai quali tale delitto o tale delitto avrebbe cagionato qualsivoglia danno, colpa loro di aver iscritto nel proprio albo il nome, la professione e la residenza del colpevole; fatta salva la loro responsabilità nel caso degli articoli 1952 e 1953 del codice civile.

Arte. 74 - Nelle altre ipotesi di responsabilità civile che dovessero sorgere in cause penali, correzionali o di polizia, gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali tali cause saranno azionate si atterranno alle disposizioni del Codice Civile, Libro II, Titolo IV, Capo II.

LIBRO III

DELITTI, REATI E LORO PUNIZIONI

TITOLO UNO

DELITTI E DELITTI CONTRO INDIVIDUALI

PRIMO CAPITOLO

DELITTI E DELITTI CONTRO LA SICUREZZA DELLO STATO

SEZIONE UNO

Delitti e delitti contro la sicurezza esterna dello Stato

Arte. 75 - Sarà colpevole di tradimento e punito con la morte:

1. Qualsiasi malgascio che porti armi contro il Madagascar; 2. Qualsiasi malgascio che manterrà informazioni presso una potenza straniera, al fine di indurla a intraprendere ostilità contro il Madagascar, o fornirà i mezzi per farlo, sia facilitando la penetrazione di forze straniere nel territorio malgascio, sia scuotere la lealtà degli eserciti di terra, mare o aria, o in altro modo; 3. Qualsiasi malgascio che consegnerà a una potenza straniera o ai suoi agenti, truppe o territori malgasci, città, fortezze, opere, posta, depositi, arsenali, materiali, munizioni, navi, edifici o dispositivi di navigazione aerea, appartenenti al Madagascar o nei paesi sui quali il Madagascar esercita autorità.
4. Qualsiasi malgascio che, in tempo di guerra, indurrà soldati o marinai a mettersi al servizio di una potenza straniera, faciliterà loro i mezzi o farà arruolamenti per una potenza in guerra con il Madagascar;
5. Qualsiasi malgascio che, in tempo di guerra, manterrà informazioni presso una potenza straniera o con i suoi agenti, al fine di favorire le imprese di questa potenza contro il Madagascar.

Arte. 76 - Sarà colpevole di tradimento e punito con la morte:

1. Qualsiasi malgascio che consegna a una potenza straniera o ai suoi agenti in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo un segreto di difesa nazionale, o che si assicura, con qualsiasi mezzo, il possesso di un segreto di questa natura, al fine di consegnare a una potenza straniera o ai suoi agenti; 2. Qualsiasi malgascio che intenzionalmente distrugga o danneggi una nave, un dispositivo di navigazione aerea, materiale, fornitura, costruzione o installazione che possono essere impiegati per la difesa nazionale, o pratica consapevolmente, prima o dopo il loro completamento, una scarsa fattura che potrebbe impedire loro di operare o causare un incidente;
3. Qualsiasi malgascio che partecipi consapevolmente a un'impresa per demoralizzare l'esercito o della nazione con l'oggetto di ledere la difesa nazionale.

Tuttavia, in tempo di pace, qualsiasi malgascio o straniero colpevole di:

- a. Manodopera difettosa intenzionale nella fabbricazione di materiale bellico, quando è improbabile che questa lavorazione difettosa causi un incidente; b. Deterioramento o distruzione intenzionale di attrezzature o forniture destinate alla difesa nazionale o utilizzato per esso;

contro Ostruzione violenta della circolazione di questo materiale; d. Di partecipare consapevolmente a un'impresa per demoralizzare l'esercito, destinato a ledere la difesa nazionale.

Partecipazione volontaria ad un atto commesso in forma banda e con forza aperta, avente come oggetto e risultato uno dei delitti previsti dai commi *a, b, c* del presente articolo, nonché la predisposizione dell'atto stesso.

Arte. 77 - Sarà colpevole di spionaggio e punito con la morte lo straniero che commette uno degli atti di cui all'articolo 75-2°, articolo 75-3°, articolo 75-4°, articolo 75-5°, e all'articolo 76, commi 1°, 2° e 3°.

L'istigazione a commettere o l'offerta a commettere uno dei reati di cui agli articoli 75 e 76 e nel presente articolo sarà punito come il reato stesso.

Arte. 78 - Saranno ritenuti segreti di difesa nazionale per l'applicazione del presente Codice:

1. Informazioni di natura militare, diplomatica, economica o industriale che, per sua natura, devono essere note solo a persone abilitate a detenerle e devono, nell'interesse della difesa nazionale, essere tenute segrete nei confronti di qualsiasi altra persona; 2. Oggetti, materiali, scritti, disegni, planimetrie, mappe, rilievi, fotografie o altre riproduzioni e ogni altro documento che, per loro natura, deve essere noto solo a persone abilitate alla loro manipolazione o alla loro custodia e deve essere tenuto segreto da qualsiasi altro soggetto in grado di portare a conoscenza di informazioni appartenenti ad una delle categorie di cui al comma precedente; 3. Informazioni militari di qualsiasi genere, non rese pubbliche dal Governo, e non comprese nelle enumerazioni di cui sopra, la cui pubblicazione, distribuzione, divulgazione o riproduzione sia stata vietata dalla legge o da un'ordinanza dei Ministri consiliari;
4. Informazioni relative sia ai provvedimenti adottati per scoprire e arrestare autori e complici di reati o reati contro la sicurezza esterna dello Stato, sia all'andamento del procedimento e delle indagini, sia al procedimento dinanzi alla corte del giudizio.

Arte. 79 - Qualsiasi malgascio o straniero è colpevole di ledere la sicurezza esterna dello Stato e punito con le pene previste dall'articolo 83:

1. Chi, con atti ostili non approvati dal governo, ha esposto il Madagascar a una dichiarazione di guerra; 2. Chi avrà, con atti ostili non approvati dal governo, smascherato il malgascio subire rappresaglie;
3. Chi, in tempo di pace, arruola soldati per conto di una potenza straniera, in territorio malgascio;
4. Chi, in tempo di guerra, entra in corrispondenza o in rapporti con sudditi o agenti di una Potenza ostile senza l'autorizzazione del Governo; 5. Chi, in tempo di guerra, in barba ai divieti emanati, compirà, direttamente o tramite intermediari, atti di commercio con i sudditi o agenti di una potenza nemica.

Arte. 80 - Qualsiasi malgascio o straniero sarà colpevole di ledere la sicurezza esterna dello Stato e punito con le sanzioni di cui all'articolo 83: 1. Chi si è impegnato, con qualsiasi mezzo, a minare l'integrità del territorio malgascio, o ritirare dall'autorità del Madagascar parte dei territori sui quali tale autorità è esercitata;

2. Chi manterrà presso gli agenti di una potenza straniera intelligence aventi per oggetto, o che hanno avuto l'effetto di nuocere alla situazione militare o diplomatica del Madagascar.

Arte. 81 - Sarà colpevole di ledere la sicurezza esterna dello Stato e punito con le pene di cui all'articolo 83, qualsiasi malgascio o qualsiasi straniero:

1. Chi, per uno scopo diverso da quello di consegnarlo a una potenza straniera o ai suoi agenti, si assicura, con qualsiasi mezzo, il possesso di un segreto di difesa nazionale, o lo porta, sotto qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, al conoscenza del pubblico, o di persona non qualificata; 2. Chi, per imprudenza, negligenza o inosservanza delle norme, consente la distruzione, l'asportazione o l'asportazione, in tutto o in parte, anche temporaneamente, di oggetti, materiali, documenti o informazioni a lui affidati, e la cui conoscenza potrebbe portare alla scoperta di un segreto di difesa nazionale, o consentirne la conoscenza, la copia o la riproduzione, anche parziale;
3. Chi, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente, consegna o comunica a una persona che agisce per conto di una potenza o impresa straniera, sia un'invenzione relativa alla difesa nazionale, sia informazioni, studi o metodi di fabbricazione relativi ad un'invenzione di questo genere, o ad una applicazione industriale di interesse per la difesa nazionale.

Arte. 82 - Qualsiasi malgascio o qualsiasi straniero:

1. Chi entrerà, sotto mentite spoglie o falso nome, o nascondendo la sua qualità, o la sua nazionalità, in una fortezza, un'opera, un posto o un arsenale, nelle opere, accampamenti, bivacchi o accampamenti di un esercito, in una nave da guerra, o nave commerciale adibita alla difesa nazionale, in un dispositivo di navigazione aerea o in un veicolo militare armato, in uno stabilimento militare o marittimo di qualsiasi genere, o in uno stabilimento o cantiere operante per la difesa nazionale; 2. Il quale, anche senza travestirsi, o senza nascondere il proprio nome, la propria qualità o la propria nazionalità, avrà organizzato in modo occulto qualsiasi mezzo di corrispondenza o di trasmissione a distanza atto a nuocere alla difesa nazionale;
3. Chi sorvolerà il territorio malgascio per mezzo di un aereo straniero senza essere autorizzato a farlo un accordo diplomatico o un permesso dell'autorità malgascia;
4. Chi, in una zona di interdizione fissata dall'autorità militare o marittima, effettuerà senza la sua autorizzazione uno dei disegni, fotografie, rilievi o operazioni topografiche all'interno o intorno ai luoghi, opere, posti o stabilimenti militari e marittimi ; 5. Chi starà, a dispetto di un divieto emanato con decreto, entro un determinato raggio intorno a opere fortificate o stabilimenti militari e marittimi.

Arte. 83 (*Ord.n° 60-161 del 03.10.60*) - Se commessi in tempo di guerra, gli attacchi alla sicurezza esterna dello Stato saranno puniti con il lavoro forzato in tempo utile.

Se commessi in tempo di pace, saranno puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 720.000 Ariary a 10.800.000 Ariary.

Tuttavia, la reclusione può essere aumentata a dieci anni e la multa a 21.600.000 Ariary per i reati di cui all'articolo 79-1°, all'articolo 80-1° e all'articolo 81-1°, all'articolo 82, all'articolo 103 o al articolo

In tempo di guerra, tutti gli altri atti, consapevolmente compiuti, idonei a ledere la difesa nazionale, saranno puniti, se non lo sono già con altro testo, della reclusione da un anno a cinque anni e della multa da 720.000. Ariary a 10.800.000 Ariary.

In ogni caso, i colpevoli possono anche essere colpiti per un minimo di cinque anni e per un massimo di vent'anni dal divieto dei diritti di cui all'articolo 42 del presente codice. Possono altresì essere soggetti al divieto di soggiorno per un periodo da cinque a venti anni nel caso previsto dal primo comma, e da due a cinque anni negli altri casi.

Il tentato crimine sarà punito come il crimine stesso.

Il reato commesso all'estero sarà punito come il reato commesso nel territorio malgascio.

Arte. 84 - Sarà di diritto il sequestro dell'oggetto del delitto e della delinquenza e degli oggetti e degli strumenti utilizzati per commetterlo, senza che sia necessario indagare se appartengano o meno al condannato.

Il risarcimento ricevuto dal colpevole, o l'importo del suo valore, quando il risarcimento non poteva essere pignorato, sarà dichiarato acquisito all'erario dal giudizio.

Quando il reato è commesso in tempo di guerra si applicano gli articoli 37, 38 e 39 del codice penale.

Per l'applicazione delle sanzioni, i delitti e le infrazioni contro la sicurezza esterna dello Stato saranno considerati delitti e delitti di common law.

L'articolo 463 può essere applicato dal giudice competente alle condizioni previste dal presente codice.

Arte. 85 - Oltre alle persone designate nell'articolo 60 e nell'articolo 460, sarà punito come complice o come curatore qualsiasi malgascio e qualsiasi straniero:

1. Chi, conoscendo le intenzioni degli autori di reati e reati contro la sicurezza esterna dello Stato, fornirà loro sussidi, mezzi di sussistenza, alloggio, luogo di pensionamento o di riunione; 2. che porterà consapevolmente la corrispondenza degli autori di un reato o di un delitto, o agevererà loro consapevolmente, in qualsiasi modo, la ricerca, l'occultamento, il trasporto o la trasmissione dell'oggetto del delitto o del delitto; 3. che occulterà consapevolmente gli oggetti o gli strumenti utilizzati o destinati ad essere utilizzati per commettere il reato o il reato o gli oggetti, i materiali o gli atti ottenuti dal reato o dal reato; 4. Chi consapevolmente distrugge, sottrae, occulta, occulta o altera un documento pubblico o privato idoneo a facilitare l'accertamento del reato o delitto, la scoperta di prove o la punizione dei suoi autori.

Nel caso previsto dall'articolo 61, il giudice può esonerare dalla pena incorse le persone designate nel presente articolo che non abbiano altrimenti partecipato al delitto o delitto.

Arte. 86 - Salvo espressa disposizione contraria, a quelli di tali delitti che saranno commessi in tempo di pace, nonché a quelli che saranno commessi in tempo di guerra, si applicano le pene per i delitti contro la sicurezza esterna dello Stato. .

Le disposizioni del presente articolo non ostano all'applicazione, nei casi ivi previsti, delle disposizioni emanate dai Codici di giustizia militare per l'Esercito e la Marina, in materia di tradimento e spionaggio.

Il Governo può, con decreto in Consiglio dei ministri, prorogare in tempo di guerra o in tempo di pace, in tutto o in parte, le disposizioni relative ai delitti e ai delitti contro la sicurezza esterna dello Stato, agli atti da questi contemplati, che sarebbe commesso contro le potenze alleate o amiche del Madagascar.

DIVISIONE II

Reati contro la sicurezza interna dello Stato

§ 1 - Attacchi e complotti diretti contro il Capo dello Stato o contro il Governo

Arte. 87 (*Legge n° 84-001 del 12.06.84*) - L'attentato alla vita del Capo dello Stato è punito con la sanzione morta.

(Implicitamente abrogato) L'attentato alla vita di tutti i membri del Consiglio Supremo della Rivoluzione o la congiura contro il Consiglio Supremo della Rivoluzione in caso di "vacanza" o impedimento permanente" previsto dall'articolo 50 della Costituzione, sarà punito con la morte.

È punito con la deportazione in un recinto fortificato l'attacco che ha lo scopo o di distruggere o di cambiare il governo o di incitare i cittadini o gli abitanti ad armarsi contro l'autorità.

Arte. 88 - L'esecuzione o il solo tentativo costituiranno l'attacco.

Arte. 89 - L'associazione finalizzata a uno dei delitti di cui all'articolo 87, se è stata seguita da un atto commesso o iniziato a preparare l'esecuzione, è punita con l'espulsione (*Legge 84-001 del 12.06.84*).

Se non è seguito da alcun atto commesso o iniziato a prepararsi alla sua esecuzione, la pena sarà quella dell'espulsione.

C'è una cospirazione non appena la risoluzione di agire è concordata e concordata tra due o più le persone.

(Legge n° 84-001 del 12.06.84) - Se vi è stata proposta e non approvata di associazione a delinquere per giungere ad uno dei delitti di cui all'articolo 87, è punito chi ha fatto tale proposta con la reclusione da uno a cinque anni. All'autore del reato possono essere altresì esclusi, in tutto o in parte, i diritti di cui all'articolo 42.

Arte. 90 (*Legge n. 84-001 del 12.06.84*) - Quando un soggetto ha formato da solo la deliberazione di commettere il reato previsto dall'articolo 87, primo comma, e che sia stato commesso o iniziato un atto atto a predisporre l'esecuzione da lui solo e senza assistenza, la pena sarà quella della detenzione.

§2 - Delitti tendenti a turbare lo Stato con guerra civile, uso illegale della forza armata, devastazione pubblica e saccheggio

Arte. 91 - L'attentato, che avrà lo scopo di incitare alla guerra civile armando o facendo armare i cittadini o abitanti gli uni contro gli altri, o di recare devastazione, strage e saccheggio in uno o più comuni, è punito con Morte.

La congiura avente ad oggetto uno dei delitti previsti dal presente articolo, e la proposta di formare tale congiura, sarà punita con le pene previste dall'articolo 89, secondo le distinzioni ivi stabilite.

Altre manovre e atti idonei a compromettere la sicurezza pubblica o provocare gravi disordini politici, provocare odio nei confronti del governo malgascio, violare le leggi del paese, saranno deferiti ai tribunali penali e puniti con la reclusione per almeno un anno e al massimo cinque anni. Gli imputati possono, inoltre, essere privati, in tutto o in parte, dei diritti di cui all'articolo 42, per un minimo di cinque anni e per un massimo di dieci anni, dal giorno in cui avranno subito la pena. Il divieto di soggiorno può essere pronunciato anche nei loro confronti per lo stesso numero di anni.

Arte. 92 - Sarà punito con la morte coloro che hanno radunato o fatto sollevare truppe armate, ingaggiate o arruolate, fatto arruolare o arruolare soldati o hanno fornito o procurato per loro armi o munizioni, senza ordine o autorizzazione del legittimo potere.

Arte. 93 - Coloro che, senza giusta o legittima ragione, hanno preso il comando di un corpo d'armata, di una truppa, di una flotta, di uno squadrone, di una nave da guerra, di un caposaldo, di una postazione, di un porto, di una città; Coloro che hanno mantenuto, contro l'ordine del Governo, qualsiasi comando militare; I comandanti che avranno tenuto radunato il loro esercito o truppa, dopo che sarà stato ordinato il licenziamento o la separazione; Sarà punito con la pena di morte.

Arte. 94 - È punito con l'espulsione chiunque, potendo disporre della forza pubblica, ne abbia richiesto o ordinato, abbia chiesto o ordinato l'azione o l'impiego contro il prelievo di militari legalmente costituiti.

Se a questa requisizione o a questo ordine sono seguiti gli effetti, il colpevole sarà punito con la morte.

Arte. 95 - E' punito con la morte chiunque abbia bruciato o distrutto, con l'esplosione di una mina, edifici, magazzini, arsenali, navi o altri beni dello Stato.

Arte. 96 - Chiunque, sia per invadere domini, beni o fondi pubblici, luoghi, città, fortezze, poste, magazzini, arsenali, porti, navi o edifici dello Stato, sia per depredare o dividere beni pubblici o nazionali, o quelli di un generalità dei cittadini, o infine per aggredire o resistere alla forza pubblica che agisce contro gli autori di questi reati, si sarà messo a capo di bande armate, o vi avrà esercitato qualsiasi funzione o comando, sarà punito con la morte.

La stessa pena sarà applicata a coloro che avranno diretto l'associazione, sollevato o fatto alzare, organizzato o organizzato le cosche, ovvero avrà, consapevolmente e volontariamente, fornito o procurato armi, munizioni e strumenti delitti, o inviato convogli di sussistenza, o che in altro modo hanno esercitato l'intelligence presso i direttori o comandanti delle bande.

Arte. 97 - Nel caso in cui uno o più dei delitti di cui agli articoli 87 e 91 siano stati commessi o semplicemente tentati da una banda, si applica la pena di morte, senza distinzione di grado, a tutti i soggetti facenti parte della band. e che saranno stati sequestrati nel luogo dell'assemblea sediziosa (*Legge n° 84-001 del 12.06.84*).

Sarà punito con le stesse sanzioni, anche se non sequestrato sul posto, chiunque abbia guidato la sedizione, o abbia esercitato nella banda qualsiasi incarico o comando.

Arte. 98 (*Legge n° 84-001 del 12.06.84*) - *Fatte salve* le ipotesi in cui l'assemblea sediziosa avrebbe avuto per oggetto o risultato uno o più dei delitti previsti dagli articoli 87 e 91, i soggetti appartenenti alle bande di cui si è detto sopra, senza esercitare ivi alcun comando o impiego, e che siano stati sequestrati sul posto, saranno puniti con la deportazione.

Arte. 99 - Coloro che, conoscendo lo scopo e il carattere di dette cosche, avranno, senza costrizione, fornito loro alloggio, luoghi di ritiro o di ritrovo, saranno condannati in tempo alla pena dei lavori forzati.

Arte. 100 - Non si pronuncerà alcuna pena, per fatto di sedizione, contro coloro i quali, avendo fatto parte di dette bande senza ivi esercitarvi alcun comando e senza adempiere ad alcun impiego o funzione, si siano ritirati al primo ammonimento del civile o militare autorità, o anche da allora, quando saranno stati sequestrati solo fuori dei luoghi dell'adunanza sediziosa, senza opporre alcuna resistenza e senza Armi.

Saranno puniti solo, in questo caso, per i reati particolari che avrebbero commesso personalmente. Tuttavia, potrebbe essere loro vietato l'ingresso.

Arte. 101 - Sono compresi nella parola armi, tutte le macchine, tutti gli strumenti o utensili affilati, penetranti o contundenti.

Coltelli tascabili e forbici, semplici bastoni, saranno considerati armi solo se usati per uccidere, ferire o colpire.

DISPOSIZIONE COMUNE AI DUE PARAGRAFI DI QUESTA SEZIONE

Arte. 102 *(Abrogato con Ord. n°60-161 del 03.10.60)*

DIVISIONE III

Divulgazione e non divulgazione di reati che pregiudichino la sicurezza interna o esterna dello Stato

Arte. 103 - E' punito con le sanzioni previste dall'articolo 83 contro gli attacchi alla sicurezza esterna dello Stato chiunque, venendo a conoscenza di piani o atti di tradimento o di spionaggio, non renda la denuncia alle forze armate, amministrative o giudiziarie autorità, non appena ne viene a conoscenza.

Arte. 104 - E' punito con le stesse pene chiunque, trovandosi in contatto con un soggetto che esercita un'attività idonea a recare pregiudizio alla difesa nazionale, non abbia informato le autorità di cui all'articolo precedente, dal momento in cui ha potuto guarda questa attività.

Arte. 105 - E' esonerato dalla pena colui che, prima di ogni esecuzione o tentativo di un reato o di un delitto contro la sicurezza interna o esterna dello Stato, ne dà conoscenza, dapprima all'autorità amministrativa o giudiziaria.

Arte. 106 - L'esenzione dalla pena è facoltativa solo se la denuncia avviene dopo la consumazione o il tentativo del reato o delitto, ma prima dell'apertura del procedimento.

Arte. 107 - L'esenzione dalla pena sarà facoltativa anche nei confronti del colpevole che, dopo l'apertura del procedimento, procurerà l'arresto degli autori o complici del medesimo reato, o di altri delitti della stessa natura e della stessa gravità.

Arte. 108 - A coloro che saranno esentati dalla sanzione, in applicazione degli articoli precedenti, può tuttavia essere vietato il soggiorno.

CAPITOLO II

DELITTI E DELITTI CONTRO LA COSTITUZIONE

SEZIONE UNO

Delitti e delitti relativi all'esercizio dei diritti civili

Arte. da 109 a 113 (*Abrogato dalla legge organica n° 2000-014 del 24.08.00*)

DIVISIONE II

Attacchi alla libertà

Arte. 114 - Quando un pubblico ufficiale, un agente o un funzionario del Governo, ha commesso o compiuto un atto arbitrario o lesivo della libertà individuale, o dei diritti civili di uno o più cittadini, o della Costituzione, è condannato a pena di degrado civico.

Se, invece, giustifica di aver agito per ordine dei suoi superiori per scopi di competenza di questi ultimi, sui quali era loro dovuta obbedienza gerarchica, sarà esonerato dalla pena, che in tal caso si applicherà. solo ai superiori che hanno dato l'ordine.

Arte. 115 (*Legge n° 82-013 del 11.06.82*) - Sarà punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da 200.000 Ariary a 1.500.000 Ariary o una di queste due pene solo se chi, per origine di persona, colore, sesso, situazione familiare o appartenenza o non appartenenza, reale o presunta, a un gruppo etnico, nazione, razza o religione specifica, le avrà consapevolmente rifiutato il beneficio di un diritto a cui poteva far valere.

Le pene sopra previste sono raddoppiate quando gli atti sono stati commessi da un depositario di pubblica autorità o da un cittadino incaricato di un ministero di pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni.

Nei casi di cui ai due commi precedenti, se l'autore del reato giustifica di aver agito per ordine dei suoi superiori per questioni di competenza di questi ultimi, sulle quali era loro dovuta obbedienza gerarchica, solo tali superiori saranno passibili delle relative sanzioni. che ha dato l'ordine.

Questo articolo non si applica alle distinzioni, esclusioni, restrizioni o preferenze stabilite da leggi o regolamenti a seconda che siano cittadini malgaschi o non cittadini.

Arte. 116 - Se i Ministri accusati di aver ordinato o autorizzato l'atto contrario alla Costituzione, affermano che la firma loro imputata è stata sorpresa, saranno tenuti, interrompendo l'atto, a denunciare colui che dichiarano autore della sorpresa; in caso contrario saranno perseguiti personalmente.

Arte. 117 - I danni che si dovessero pronunciare a causa degli attentati espressi nell'articolo 114, saranno richiesti, sia in sede penale, sia civilmente, e saranno regolati tenendo conto delle persone, delle circostanze e del pregiudizio. ha subito, senza in ogni caso, ed indipendentemente dal soggetto leso, detti danni inferiori a 25 Ariary per ogni giorno di detenzione illegale e arbitraria e per ciascun individuo.

Arte. 118 - Se l'atto contrario alla Costituzione è stato compiuto con la firma falsa del nome di un Ministro o di un pubblico ufficiale, gli autori della falsificazione e coloro che se ne saranno serviti consapevolmente, saranno puniti con i lavori forzati in tempo, il cui massimo sarà sempre applicato in questo caso.

Arte. 119 - Pubblici funzionari incaricati della polizia amministrativa o giudiziaria, che abbiano rifiutato o ommesso di ottemperare ad una pretesa giudiziaria volta ad accertare detenzioni illecite e arbitrarie, sia in case destinate alla custodia dei detenuti, sia altrove, e che non lo faranno giustificano di averli denunciati all'autorità superiore, sarà punito con il degrado civico, e responsabile del danno, che sarà liquidato come previsto dall'articolo 117.

Arte. 120 (*Ord. n° 60-161 del 03.10.60*) - Le guardie carcerarie, centrali, carcerarie o di sicurezza che hanno accolto un detenuto senza mandato o sentenza, ovvero, quando si tratta di espulsione o estradizione, senza un provvedimento provvisorio del Governo, coloro che lo hanno trattenuto, o si sono rifiutati di rappresentarlo davanti all'ufficiale di polizia o al portatore dei suoi ordini, senza giustificare la difesa del pubblico ministero o del giudice, coloro che hanno rifiutato di mostrare i propri registri all'ufficiale di polizia, sarà ritenuto colpevole di detenzione arbitraria, punito da sei mesi a due anni di reclusione e una multa da 100.000 Ariary a 450.000 Ariary.

Arte. 121 - Saranno, come colpevoli di decadenza, puniti con degrado civico, qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria, tutti i pubblici ministeri o della Repubblica, tutti i supplenti, tutti i giudici, che abbiano provocato, pronunciato o firmato una sentenza, un'ordinanza o un mandato tendente al perseguimento o all'accusa personale, sia di un ministro che di un membro del Parlamento, senza le autorizzazioni previste dalle leggi dello Stato; o che, salvo il caso di flagranza di reato o di pubblica protesta, avranno, senza le stesse autorizzazioni, dato o firmato l'ordine o il mandato di sequestrare o arrestare uno o più ministri, o membri del Parlamento.

Arte. 122 - Saranno puniti con degrado civico anche i procuratori generali o della Repubblica, i supplenti, i giudici o i pubblici ufficiali che abbiano trattenuto o fatto trattenere un individuo fuori dei luoghi determinati dal Governo o dalla pubblica amministrazione, ovvero che avrà portato un cittadino davanti a un tribunale penale senza essere stato preventivamente incriminato legalmente.

DIVISIONE III

Coalizione dei dipendenti pubblici

Arte. 123 - Ogni concerto di atti contrari alla legge, praticato sia dall'assemblea di persone o enti depositari di una parte della pubblica autorità, sia per delega o corrispondenza tra loro, è punito con la reclusione non inferiore a due mesi e con la reclusione per almeno due mesi. sei mesi al massimo, contro ogni colpevole, che potrebbe inoltre essere condannato alla proibizione dei diritti civili, e di ogni impiego pubblico, per dieci anni al massimo.

Arte. 124 - Se, con uno dei mezzi sopra espressi, sono stati concordati provvedimenti contrari all'esecuzione delle leggi o agli ordini del Governo, la pena è l'esilio.

Se questo concerto ha avuto luogo tra le autorità civili e gli organismi militari o i loro capi, coloro che ne saranno gli autori o i provocatori saranno puniti con la deportazione; gli altri colpevoli saranno banditi.

Arte. 125 - Nel caso in cui tale concerto avesse avuto per oggetto o risultato un'associazione a delinquere pregiudizievole per la sicurezza interna dello Stato, i colpevoli saranno puniti con la morte.

Arte. 126 - Saranno colpevoli di decadenza, e puniti con degrado civico: i pubblici ufficiali che abbiano, con deliberazione, cessato di dare dimissioni il cui oggetto o effetto sarebbe di impedire o sospendere sia l'amministrazione della giustizia, sia l'esercizio di qualsiasi servizio.

DIVISIONE IV

Intrusione di autorità amministrative e giudiziarie

Arte. 127 - Saranno colpevoli di decadenza, e puniti con degrado civico: 1. I

giudici, i pubblici ministeri o della Repubblica, o loro sostituti, gli ufficiali di polizia, che avranno interferito nell'esercizio del potere legislativo, sia con regolamenti recanti disposizioni legislative, sia interrompendo o sospendendo l'esecuzione di una o più leggi, sia deliberando se le leggi debbano essere pubblicate o eseguite;

2. Giudici, pubblici ministeri o pubblici ministeri, o loro supplenti, agenti di polizia giudiziaria, che avrebbero ecceduto i propri poteri interferendo nelle cose affidate all'autorità amministrativa, sia emanando regolamenti in materia, sia vietando di eseguire gli ordini dall'amministrazione, o che, avendo consentito o ordinato di citare gli amministratori in ragione dell'esercizio delle loro funzioni, avrebbero persistito nell'esecuzione dei loro giudizi o ordinanze, nonostante l'annullamento che sarebbe stato pronunciato o il contrasto che avrebbe avuto stato loro notificato.

Arte. 128 - I giudici che, sull'istanza formalmente avanzata dall'autorità amministrativa di una causa ad essa promossa, avranno comunque proceduto al giudizio prima della decisione dell'autorità superiore, saranno puniti ciascuno con l'ammenda di 100.000 Ariary nella misura di meno e 540.000 Ariary al massimo.

Con la stessa pena saranno puniti gli ufficiali del pubblico ministero che avranno fatto requisizioni o dedotto conclusioni per il detto giudizio.

Arte. 129 - La sanzione è della sanzione pecuniaria di almeno 100.000 Ariary e di massimo 900.000 Ariary nei confronti di ciascuno dei giudici che, a seguito di istanza degli interessati o dell'autorità amministrativa, abbiano, senza l'autorizzazione del Governo, pronunciato ordinanze o emesso mandati contro propri agenti o dipendenti, accusati di reati o delitti commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

La stessa sanzione sarà applicata agli agenti della Procura della Repubblica o della Polizia che abbiano richiesto detti ordini o mandati.

Arte. 130 - I prefetti, i sottoprefetti, i sindaci e gli altri amministratori che saranno coinvolti nell'esercizio del potere legislativo, come dice l'articolo 127, n. 1, o che avranno interferito nell'emanazione di decreti generali tendenti ad emanare ordini o difese dinanzi a tribunali, saranno puniti con il degrado civico.

Arte. 131 - Quando questi amministratori si impegnano nelle funzioni giudiziarie interferendo a conoscere diritti e interessi privati nella giurisdizione dei tribunali, e che dopo il reclamo delle parti o di una di esse, avranno comunque deciso la causa prima che l'autorità superiore abbia pronunciato, saranno puniti con una multa di almeno 100.000 Ariary e massimo 900.000 Ariary.

CAPITOLO III

DELITTI E DELITTI CONTRO LA PACE PUBBLICA

SEZIONE UNO

Impostore

§ 1.- Denaro falso

Arte. 132 - Chiunque abbia contraffatto o alterato monete d'oro o d'argento aventi corso legale in Madagascar, o abbia partecipato all'emissione o all'esposizione di dette monete contraffatte o alterate, o alla loro introduzione nel territorio del Madagascar, è punito con i lavori forzati a vita.

Chiunque falsifichi o alteri monete d'oro o di rame aventi corso legale in Madagascar, o partecipi all'emissione o all'esposizione di dette valute contraffatte o alterate, o alla loro introduzione nel territorio malgascio, sarà punito con il lavoro forzato in tempo.

Arte. 133 - La contraffazione o l'alterazione di valute estere, buoni del tesoro esteri, banconote estere, l'emissione, l'introduzione in qualsiasi paese o l'uso di tali valute, tali cambiali o cambiali contraffatti o alterati saranno puniti come se fossero valute malgasce, Tesoro banconote o banconote malgasce, secondo le distinzioni fatte in questa sezione.

Tuttavia, coloro che, all'estero, sono colpevoli, in quanto autori o complici, di tali crimini o delitti, possono essere perseguiti in Madagascar solo alle condizioni previste dall'articolo 5 del codice di procedura penale.

Arte. 134 - E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque abbia colorato le valute aventi corso legale in Madagascar o valute estere per ingannare sulla natura del metallo, o le abbia emesse o introdotte nel territorio malgascio.

Saranno puniti con la stessa pena coloro che hanno partecipato all'emissione o all'introduzione di monete così colorate.

Arte. 135 - La partecipazione di cui ai precedenti articoli non si applica a coloro che, avendo ricevuto in buono sconto monete contraffatte, alterate o colorate, le hanno rimesse in circolazione.

Tuttavia, chiunque fa uso di dette monete, dopo averle controllate o fatte controllare per vizi, è punito con la multa tre volte almeno e sei volte al massimo della somma rappresentata dalle monete che ha messo in circolazione. , senza che tale sanzione possa, in nessun caso, essere inferiore a 100.000 Ariary.

Arte. 136 e 137 (*Abrogato con Ord. n°60-161 del 03.10.60*).

Arte. 138 - Sono esonerati dalla punizione i colpevoli dei delitti di cui all'articolo 132 se, prima della commissione di detti delitti e prima di qualsiasi procedimento penale, abbiano dato conoscenza e rivelato gli autori all'autorità costituita, ovvero se, anche dopo l'accusa iniziato, procurarono l'arresto degli altri colpevoli.

Tuttavia, potrebbe essere loro vietato l'ingresso.

§ 2 - Contraffazione di sigilli, banconote, effetti pubblici e punzoni, francobolli e marchi di Stato

Arte. 139 - Coloro che hanno falsificato il sigillo dello Stato o si sono serviti del sigillo contraffatto; Coloro che hanno contraffatto o falsificato gli effetti emessi dall'Erario con suo timbro o contrassegno, ovvero banconote autorizzate dalla legge o biglietti della stessa natura emessi dall'Erario o che si sono avvalsi di tali effetti e banconote falsificate o falsificate o che hanno li ha introdotti nel territorio malgascio; Sarà punito con il lavoro forzato a vita.

Sigilli contraffatti, effetti e biglietti contraffatti o falsificati saranno confiscati e distrutti.

Ai reati di cui sopra si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

Arte. 140 - Coloro che hanno contraffatto o falsificato, sia uno o più valori di bollo nazionale, sia i martelli demaniali utilizzati per i segni forestali, ovvero i punzoni o punzoni utilizzati per marcare materie d'oro o d'argento, o che si siano serviti di carte falsificate o contraffatte, effetti, francobolli, martelli o punzoni, saranno puniti puntualmente con i lavori forzati.

Arte. 141 - E' punito con la reclusione chiunque, avendo indebitamente procurato i veri francobolli, martelli o punzoni aventi una delle destinazioni espresse nell'articolo 140, ne abbia fatto domanda o uso lesivo dei diritti o degli interessi dello Stato.

Arte. 142 - Saranno puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 120.000 Ariary a 18.000.000 Ariary:

1. Coloro che hanno contraffatto i marchi destinati ad essere apposti in nome del Governo sulle varie specie di prodotti alimentari o merci o che si siano avvalsi di detti falsi;
2. Coloro che hanno falsificato il sigillo, il timbro o il marchio di qualsiasi autorità, o che si sono avvalsi del sigillo, del timbro o del marchio contraffatti;
3. Coloro che hanno contraffatto la carta intestata o gli stampati ufficiali in uso nelle Assemblee istituite dalla Costituzione, le pubbliche amministrazioni o le diverse giurisdizioni, che le hanno vendute, spacciate o distribuite, o che si sono avvalse delle carte o degli stampati così contraffatti;
4. Coloro che hanno contraffatto o falsificato francobolli, affrancature o buoni di risposta emessi dall'amministrazione postale malgascia e francobolli mobili, che avranno venduto, spacciato, distribuito o utilizzato consapevolmente detti francobolli, impronte o buoni - risposta contraffatta o falsificata.

I colpevoli possono inoltre essere privati dei diritti di cui all'articolo 42 del presente codice per un periodo minimo di cinque anni e massimo dieci anni, dal giorno in cui avranno subito la pena.

Possono anche essere banditi dalla residenza da due a cinque anni.

In ogni caso il corpus delicti sarà sequestrato e distrutto.

Le disposizioni di cui sopra si applicheranno ai tentativi di questi stessi reati.

Arte. 143 - Chiunque abbia indebitamente ottenuto i sigilli, i marchi, i timbri o gli stampati reali previsti nell'articolo precedente, ne abbia fatto o tentato di farne domanda o uso fraudolento, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da 72.000 Ariary a 9.000.000 Ariary.

I colpevoli possono inoltre essere privati dei diritti di cui all'articolo 42 del presente codice per un periodo minimo di cinque anni e massimo dieci anni, dal giorno in cui avranno subito la pena.

Possono anche essere banditi dalla residenza da due a cinque anni.

Arte. 144 (*Ord. n° 62-013 del 10.08.62*) - Sarà punito con la reclusione da un mese a sei mesi e con la multa da 60.000 Ariary a 900.000 Ariary:

1. Coloro che hanno fabbricato, venduto, spacciato o distribuito tutti gli oggetti, stampati o formule, ottenuti con qualsiasi procedimento che, per la loro forma esterna, si presenterebbero con monete o banconote aventi corso legale in Madagascar o all'estero, con titoli di rendita, vignette e francobolli del servizio postale e delle telecomunicazioni o di enti statali, azioni, obbligazioni, azioni di interesse, cedole o interessi ad essi relativi in genere con i titoli fiduciari emessi dallo Stato, enti locali ed enti pubblici nonché da società, società o imprese private, una somiglianza tale da facilitare l'accettazione di detti oggetti, stampati o formule, invece dei valori imitati; 2. Coloro che hanno fabbricato, venduto, spacciato, distribuito o utilizzato stampati che, per formato, colore, testo, disposizione tipografica o qualsiasi altro carattere, presenterebbero, con la carta intestata ufficiale o stampati in uso nelle Assemblee istituite da la Costituzione, le pubbliche amministrazioni e le diverse giurisdizioni, una somiglianza tale da suscitare malintesi nell'opinione pubblica; 3. Coloro che hanno consapevolmente fatto uso di francobolli o di francobolli mobili già utilizzati, nonché coloro che hanno alterato con ogni mezzo i francobolli per salvarli dall'annullamento e consentirne così il successivo riutilizzo; 4. Coloro che hanno sovrastampato, perforato o con qualsiasi altro mezzo, francobolli o altri valori postali fiduciari, scaduti o meno, ad eccezione delle operazioni prescritte dall'ufficio postale per suo conto, nonché coloro che hanno venduto, spacciato, francobolli offerti, distribuiti, esportati, così sovraccarichi;
5. Coloro che hanno contraffatto, imitato o alterato le vignette, i francobolli, i francobolli o i tagliandi di replica emessi dalle poste di un Paese estero, che hanno venduto, spacciato o distribuito dette vignette, francobolli o tagliandi di replica o che hanno utilizzato loro; 6. Coloro che avranno falsificato, imitato o alterato carte d'identità postali malgascse o straniere, le restanti carte di abbonamento postale, che avranno venduto, spacciato o distribuito dette carte o ne avranno fatto uso.

In tutti i casi previsti dal presente articolo, il corpo del reato sarà sequestrato e distrutto.

§ 3 - Falsificazioni in scrittura pubblica o autentica e nel commercio o bancario

Arte. 145 (*Ord. n° 62-013 del 10.08.62*) - Ogni funzionario o pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, abbia commesso un falso: O con firme false; O per alterazione di atti, scritti o firme; O per assunzione di persone; O da scritti fatti o intercalati in registri o altri atti pubblici, fin dalla loro redazione o chiusura;

Sarà punito con i lavori forzati a vita, se il falso è stato commesso con atto scritto autentico, e con la reclusione da cinque a dieci anni se si tratta di semplice scrittura pubblica.

Arte. 146 - E' punito con il lavoro forzato in perpetuo il funzionario o pubblico ufficiale che, con atti del suo ministero, abbia falsamente alterato la sostanza o le circostanze, sia scrivendo convenzioni diverse da quelle che sarebbero state redatte, sia dettato dalle parti, sia notando fatti falsi come veri, sia come fatti ammessi che non lo erano.

Arte. 147 (*Ord. 62-013 del 10.08.62*) - Tutti gli altri soggetti che hanno commesso un falso in atti pubblici o pubblici, commerciali o bancari:

O per falsificazione o alterazione di scritti o firme;

O dalla fabbricazione di accordi, disposizioni, obblighi o scarichi, o dal loro inserimento a posteriori in questi atti;

O aggiungendo o alterando clausole, dichiarazioni o fatti che questi atti erano destinati a ricevere e registrare;

È punito con la pena dei lavori forzati se il falso è stato commesso con atto scritto autentico e con la reclusione da due a dieci anni se si tratta di scrittura pubblica o scrittura commerciale o bancaria.

Saranno puniti con la stessa pena tutti gli amministratori o contabili militari che consapevolmente si riferiscono ai ruoli, allo stato o alla revisione, uomini, animali, materiali o giorni di presenza al di fuori dell'effettiva forza lavoro, che esagerano l'ammontare dei consumi o commettono qualsiasi altra falsificazione in i loro conti.

Arte. 148 (*Ord. n° 62-013 del 10.08.62*) - Chiunque utilizzi consapevolmente documenti falsi è punito con la sanzione prevista per il falsario.

I tentativi di reato previsti dagli articoli 145 e 147 e dal presente articolo saranno puniti come reati.

I colpevoli di reati possono essere privati dei diritti di cui all'articolo 42 per un minimo di cinque anni e per un massimo di dieci anni; possono anche essere condannati al divieto di soggiorno.

Arte. 149 (*Ord. n° 62-013 del 10.08.62*) - Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai falsi previsti dal comma 5 della presente sezione, intitolato: "Falsi commessi in passaporti, permessi di caccia, fogli di rotta e certificati".

§ 4 - Falsificazione in forma scritta

Arte. 150 (*Ord. n° 62-013 del 10.08.62*) - E' punito con la reclusione da uno a dieci anni chiunque, in una delle modalità di cui all'articolo 147, abbia commesso o tentato di commettere un falso in forma scritta. anni.

Il reo può essere privato dei diritti di cui all'articolo 42 per un minimo di cinque anni e per un massimo di dieci anni; può anche essere condannato a un divieto di soggiorno.

Arte. 151 (*Ord. n° 62-013 del 10.08.62*) - Sarà punito con le stesse sanzioni chiunque abbia utilizzato o tentato di utilizzare il documento falso.

Arte. 152 - Sono esclusi dalle disposizioni che precedono i falsi certificati delle specie di cui si parlerà in seguito.

§ 5 - Falsificazioni commesse su passaporti, permessi di caccia, lettere di vettura e certificati

Arte. 153 (*Legge n° 61-036 del 29.11.61*) - Chiunque fabbrica un passaporto o una patente di caccia falsi o una patente di guida o una carta d'identità falsa o falsifica un passaporto, una patente di caccia, una patente di guida o una carta d'identità nazionale originariamente autentica o che utilizzerà un passaporto, una licenza di caccia, una patente di guida o una carta d'identità nazionale fabbricata o falsificata sarà punita con la reclusione da almeno sei mesi e al massimo tre anni.

Arte. 154 (*Legge n° 61-036 del 29.11.61*) - Chiunque porti, nel passaporto, nella patente di caccia, nella patente o nella carta d'identità nazionale un presunto nominativo è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

La stessa sanzione si applicherà a chiunque abbia fatto uso di passaporto, patente di caccia, patente di guida o carta d'identità nazionale rilasciata a nome diverso dal proprio.

I proprietari e gli albergatori che consapevolmente iscrivono nei loro registri, sotto falso o presunto nome, le persone alloggiate nella loro abitazione, o che, in connivenza con loro, hanno ommesso di trascriverle, saranno puniti con la reclusione da sei giorni a meno di tre mesi al massimo.

Arte. 155 - I pubblici ufficiali che rilasciano o fanno rilasciare un passaporto a persona che non conoscono personalmente senza averne fatto attestare il nome e le qualifiche da due cittadini a loro noti, sono puniti con la reclusione da un mese a sei mesi.

Se il pubblico ufficiale, informato della supposizione del nome, ha comunque rilasciato o fatto rilasciare il passaporto sotto falso nome, è punito con la reclusione da almeno un anno e al massimo quattro anni.

L'autore del reato può, inoltre, essere privato dei diritti di cui all'articolo 42 del presente codice per un minimo di cinque anni e per un massimo di dieci anni, dal giorno in cui avrà subito la pena.

Arte. 156 (*Ord.n° 62-013 del 10.08.62*) - Chiunque fabbrica una tabella di marcia falsa, o falsifica una tabella di marcia originariamente genuina, o si avvale di una tabella di marcia fabbricata o falsificata, è punito, e precisamente: la reclusione di almeno sei persone mesi e al massimo tre anni, se la falsa tabella di marcia intendeva solo ingannare la vigilanza della pubblica autorità; Reclusione da almeno un anno e al massimo quattro anni, se l'erario pubblico ha pagato al portatore della cambiale falsa spese di viaggio che non gli erano dovute o eccedenti quelle cui poteva avere diritto, il tutto comunque inferiore a 20.000 Ariary ; E la reclusione da almeno due anni e al massimo cinque anni, se le somme indebitamente riscosse dal portatore del lenzuolo ammontano a 20.000 Ariary o più.

In questi ultimi due casi, i colpevoli possono, inoltre, essere privati dei diritti di cui all'articolo 42 del presente Codice per un minimo di cinque anni e non più di dieci anni, dal giorno in cui avranno subito la condanna.

Arte. 157 - Le sanzioni previste dall'articolo precedente si applicano, secondo le distinzioni ivi stabilite, a chiunque sia stato rilasciato dal pubblico ufficiale con lettera di vettura sotto falso nome o che si sia avvalsa di lettera di vettura rilasciata sotto forma di nome diverso dal suo.

Arte. 158 - Se il pubblico ufficiale è stato informato dell'assunzione di nominativo al momento dell'emissione della lettera di vettura, è punito, e cioè:

Nel primo caso previsto dall'articolo 156, la reclusione da almeno un anno e massimo quattro anni; Nel secondo caso dello stesso articolo, la reclusione da un minimo di due anni a un massimo di cinque anni; Nel terzo caso, reclusione da cinque a dieci anni.

In ogni caso può, inoltre, essere privato dei diritti di cui all'articolo 42 del presente Codice per un periodo minimo di cinque anni e massimo dieci anni dal giorno in cui avrà subito la pena.

Arte. 159 - E' punito con la reclusione non meno di un anno e non più di tre anni.

Arte. 160 - Al di fuori delle ipotesi di corruzione previste dal successivo articolo 177, il medico, chirurgo, dentista o ostetrica che, nell'esercizio delle proprie funzioni e per favorire qualcuno, attesta o occulta falsamente l'esistenza di malattie o infermità o stato di gravidanza, o fornisce indicazioni false sull'origine di una malattia o infermità o sulla causa del decesso, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

L'autore del reato può, inoltre, essere privato dei diritti di cui all'articolo 42 del presente codice per un minimo di cinque anni e per un massimo di dieci anni dal giorno in cui avrà subito la pena.

Arte. 161 - Chiunque realizzerà, in nome di un funzionario o di un pubblico ufficiale, un certificato di buona condotta, indigenza o altra circostanza idonea a chiamare la benevolenza del Governo o di individui sulla persona ivi designata, e di procurargli il posto, credito o sollievo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La stessa sanzione sarà applicata:

1. A chiunque falsifichi un certificato di questo tipo, originariamente autentico, per appropriarsene a persona diversa da quella a cui è stato originariamente rilasciato;
2. A chiunque abbia utilizzato il certificato così fabbricato o falsificato.

Se tale certificato è redatto a nome di un privato, la fabbricazione e l'uso sono puniti con la reclusione da quindici giorni a sei mesi.

Sarà punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 120.000 Ariary a 1.800.000 Ariary, ovvero una sola di queste due pene, fatta salva l'applicazione, ove applicabili, delle sanzioni previste dal presente Codice e dalle leggi speciali, chiunque:

1. Ha consapevolmente redatto un attestato o un certificato attestante materialmente i fatti impreciso;
2. Ha falsificato o modificato in qualsiasi modo un attestato o un certificato originariamente sincero; 3.

Si sia avvalso consapevolmente di attestato o certificato inesatto o falsificato.

Arte. 162 - Le false attestazioni di qualsiasi genere, dalle quali possa derivare danno a terzi o danno all'erario pubblico, saranno punite, a seconda dei casi, secondo le disposizioni dei commi 3 e 4 del presente articolo.

DISPOSIZIONI COMUNI

Arte. 163 - L'applicazione delle pene comminate nei confronti di chi ha fatto uso di monete, banconote, sigilli, francobolli, martelli, punzoni, marchi e scritte false, contraffatte, fabbricate o falsificate, cessa ogniqualvolta la falsità non sia nota alla persona che ha fatto uso della cosa falsa.

Arte. 164 - Ai colpevoli sarà comminata la sanzione pecuniaria, il cui minimo sarà di 72.000 Ariary, ed il massimo di 3.240.000 Ariary; la sanzione può essere comunque aumentata fino ad un quarto del profitto illegittimo che la contraffazione avrà procurato o era destinata a procurare agli autori del reato o della delinquenza, ai loro complici o a coloro che si sono avvalsi dell'atto contraffatto.

Arte. 165 (*Abrogato con Ord. n°60-161 del 03.10.60*).

DIVISIONE II

Decadenza e delitti e delitti di pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni

Arte. 166 - E' decadenza qualsiasi delitto commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni.

Arte. 167 - E' punita con degrado civico la decadenza per la quale la legge non pronunci pene più gravi.

Arte. 168 - I semplici delitti non costituiscono funzionari in decadenza.

§ 1 - Malversazioni commesse da depositari pubblici (1)

Arte. 169 (*Ord.n° 72-014 del 08.04.72*) - Qualsiasi funzionario pubblico, qualsiasi agente non vigilato che ricopra un incarico normalmente devoluto a un funzionario pubblico, qualsiasi magistrato amministrativo o giudiziario, qualsiasi funzionario pubblico o ministeriale, qualsiasi dipendente pubblico, dipendente o agente di un ente locale, qualsiasi dipendente o agente di un ente pubblico che abbia cancellato, sottratto o sottratto fondi pubblici o privati, beni sostitutivi degli stessi, atti, effetti, atti o altri oggetti mobili che erano nelle sue mani in virtù delle sue funzioni o in occasione dell'esercizio delle stesse, sarà punito puntualmente con i lavori forzati se le cose sottratte, deviate o sottratte sono di valore pari o superiore a 200.000 Ariary.

(*Legge n. 66-009 del 07.05.66*) - Se i valori sottratti, sottratti o cancellati superano 40.000 Ariary e sono inferiori a 200.000 Ariary, la pena è della reclusione da 2 a 10 anni.

Se tali valori non superano i 40.000 Ariary, la pena sarà della reclusione da 2 a 5 anni.

Se le cose deviate, sottratte o sopprese sono di valore indeterminato o non sono valutabili in denaro, la pena sarà quella dei lavori forzati nel tempo.

Tali disposizioni si applicheranno a coloro che, anche senza diritto o titolo, abbiano interferito nella gestione dei fondi, titoli od oggetti di cui al comma 1 e li abbiano sottratti, sottratti o cancellati.

Arte. 170 (*Legge n° 66-009 del 07.05.66*) - Quando il colpevole assume la qualità di pubblico contabile, la decisione del giudice penale vincola il giudice amministrativo del conto.

Arte. 171 (*Legge n° 68-004 del 07.02.68*) - Le sanzioni previste dall'articolo 169 si applicano a qualsiasi militare o equipollente che abbia indebitamente sottratto o dissipato fondi o beni sostitutivi, ovvero documenti, titoli, atti, effetti mobili, o armi, munizioni, materiali, derrate alimentari o qualsiasi cosa appartenente allo Stato, ordinariamente, a soldati o a privati, che fossero nelle sue mani in forza delle sue funzioni o in occasione di queste.

Arte. 172 (*Legge n° 66-009 del 07.05.66*) - In tutti i casi espressi dagli articoli 169 e 171, il condannato sarà dichiarato incapace per sempre di esercitare qualsiasi pubblica funzione.

Verrà sempre inflitta una multa da 100.000 Ariary a 6.000.000 Ariary.

(*Ord. n° 72-014 del 04.08.72*) - L'affissione prevista dall'articolo 50 del presente Codice sarà sempre ordinata. Il giudice può, inoltre, prescrivere che la decisione definitiva sia pubblicata, per intero o per estratto, su uno o più giornali ea spese del condannato. Deve essere specificato il costo massimo di ogni inserzione.

Arte. 173 (*Abrogato con Ord. n° 72-014 del 04.08.72*).

§ 2 - Peculato indebito commesso da pubblici ufficiali

Arte. 174 (*Legge n. 2004-030 del 09.09.04*) – Usura commessa da soggetti esercenti una pubblica funzione Il fatto, da parte di un soggetto titolare di pubblica autorità o incaricato di un pubblico servizio, di ricevere, esigere o ordinare a riscuotere incarichi o contributi, tasse o tributi pubblici, salari o stipendi, somma che sa non essere dovuta, o eccedere quanto dovuto, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 1.000.000 di Ariary a 200.000.000 di Ariary, ovvero uno solo di queste due sanzioni.

Arte. 174.1 (*Legge n° 2004-030 del 9.09.04*) - Esenzioni e franchigie illegittime.

E' punito con le stesse pene il fatto, da parte dei soggetti di cui all'articolo precedente, di concedere in qualsiasi forma ea qualsiasi titolo, senza l'autorizzazione della legge, esenzioni ed esenzioni da dazi, tributi o tributi pubblici. , oppure consegnare gratuitamente prodotti da stabilimenti statali.

Arte. 174.2 (*Legge n° 2004-030 del 9.09.04*) - Dell'appropriazione indebita degli impiegati.

Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano agli impiegati e agli ufficiali di ministero quando il fatto è stato commesso in occasione delle entrate di cui sono responsabili per legge.

Arte. 174.3 (*Legge n° 2004-030 del 09.09.04*) - Tentativo Il

tentativo dei reati previsti dagli articoli precedenti sarà punito con le medesime sanzioni.

§ 3 - Reati dei dipendenti pubblici che abbiano interferito in affari o mestieri incompatibili con la loro posizione.

Arte. 175 (*Legge n° 2004-030 del 09.09.04*) – Beneficio ingiustificato Fermo

restando specifiche disposizioni legislative, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da 1.000.000 di Ariary a 40.000.000 di Ariary, ovvero una di queste due pene

solo, qualsiasi funzionario pubblico, qualsiasi persona che ricopra cariche pubbliche o incaricate di una funzione di pubblico servizio o investite di un mandato pubblico elettivo che, nell'esercizio delle sue funzioni o entro il termine di due anni dalla cessazione dalle stesse, abbia assunto, ricevuto o trattenuto, direttamente o tramite un intermediario, qualsiasi beneficio o interesse in una società o in un'operazione per la quale è o era, in tutto o in parte, responsabile del controllo, dell'amministrazione, della liquidazione o del pagamento.

Arte. 175. 1 (*Legge n. 2004-030 del 09.09.04*) - Divieto di assunzione

Ferme restando specifiche disposizioni legislative, è punito con la reclusione da uno a due anni e con la multa da 1.000.000 Ariary a 20.000.000 Ariary, o solo una di queste due sanzioni, qualsiasi pubblico ufficiale, qualsiasi agente o dipendente di una pubblica amministrazione incaricato, in ragione della sua funzione, di esercitare la vigilanza o il controllo diretto di una società privata, o di concludere contratti con una società privata, oppure esprimere il proprio parere sulle operazioni svolte da un'impresa privata e che, sia in posizione di congedo o disponibilità, sia dopo dimissioni, al pensionamento, sia dopo dimissioni, licenziamento o licenziamento e per un periodo di tre anni dalla cessazione della funzione, svolgerà in tale società qualsiasi carica sociale o attività a qualsiasi titolo remunerata.

Le stesse sanzioni si applicheranno all'esercizio da parte dei medesimi soggetti di qualsivoglia carica sociale attività remunerata in una società privata che possiede almeno il 30% del capitale congiunto con una delle società di cui al comma precedente o che conclude con quest'ultima un contratto di esclusiva di diritto o di fatto.

Ai fini del presente articolo è assimilata ad una società privata qualsiasi impresa pubblica che svolga la propria attività in un settore concorrenziale e secondo le regole del diritto privato.

Alle stesse sanzioni sono soggetti i dirigenti delle predette società, ritenuti complici.

Arte. 175.2 (*Legge n° 2004-030 del 9.09.04*) - Favorismo

E' punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da 200.000 Ariary a 4.000.000 Ariary, o una sola di queste due pene, chiunque sia titolare di pubblica autorità o incaricato di un incarico di servizio pubblico o investito di un mandato pubblico elettivo o esercente le funzioni di funzionario amministrativo, agente dello Stato, Collettività territoriali, enti pubblici, ovvero chiunque agisca per conto di uno dei suddetti soggetti che abbia procurato o tentato di procurare ad altro un ingiustificato vantaggio con un atto contrario alle disposizioni legislative o regolamentari volte a garantire la parità di accesso e la parità di candidati negli appalti pubblici e nei trasferimenti contrattuali di gestione dei servizi pubblici.

Arte. 176 (*Legge n° 2004-030 del 09.09.04*) - Commercio incompatibile con la qualità

Qualsiasi comandante di unità, distretti o luoghi e paesi delle forze pubbliche o armate, qualsiasi prefetto o sottoprefetto, che avrà, nella misura dei posti ove abbia il diritto di esercitare la propria autorità, fatto apertamente, o con atti simulati, o per interposizione di persone, il commercio di generi di prima necessità, vini o bevande, diversi da quelli provenienti dai suoi beni, è punito con la multa di 200.000 Ariary almeno, 10.000.000 di Ariary al massimo, e la confisca dei beni appartenenti a questo commercio.

§ 4 - Corruzione di pubblici ufficiali e dipendenti di aziende private⁷

Arte. 177 (*Legge n. 2004-030 del 09.09.04*) - La corruzione passiva di persone che esercitano una pubblica funzione È punita con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 1.000.000 Ariary a 200.000.000 Ariary o di una sola di queste due pene, il fatto da parte di un soggetto titolare di pubblica autorità, incaricato di pubblico servizio o investito di un pubblico mandato elettivo, di sollecitare o approvare, senza diritto, direttamente o per interposta persona, offerte, promesse, doni, omaggi o benefici di qualsiasi genere a compiere o astenersi dal compiere un atto della sua funzione, missione o mandato, o facilitato dalla sua funzione, missione o mandato.

Arte. 177.1 (*Legge n° 2004-030 del 9.09.04*) - Corruzione attiva E' punito

con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 1.000.000 Ariary a 200.000.000 Ariary o una di queste due sole pene, il fatto di proporre senza diritto, direttamente o per interposta persona, offerte, promesse, doni, omaggi o benefici di qualsiasi genere da ottenere da un soggetto che riveste un'autorità pubblica, un incaricato di un pubblico servizio o investito di una pubblica carica elettiva:

1. se compie o si astiene dal compiere un atto della sua funzione, della sua missione o del suo mandato;
2. o che faciliti con la sua funzione, la sua missione o il suo mandato l'adempimento o meno questo atto;
3. o che abusi della propria influenza, reale o presunta, per ottenere da un'autorità o da una pubblica amministrazione distinzioni, posti di lavoro, mercati o qualsiasi altra decisione favorevole. E' punito con le medesime pene il fatto di attribuire a soggetto che riveste pubblica autorità, incaricato di pubblico servizio o investito di pubblico mandato elettivo che sollecita, senza diritto, direttamente o per interposta persona, offerte, promesse, doni, doni o vantaggi di qualsiasi genere per compiere o astenersi dal compiere gli atti di cui ai punti 1° e 2° o per abusare della sua influenza nelle condizioni di cui al 3°.

Con le medesime pene è punito chiunque abbia svolto la funzione di intermediario nella commissione dei reati di cui al presente articolo.

Arte. 177.2 (*Legge n° 2004-030 del 09.09.04*) - Corruzione attiva di pubblici ufficiali stranieri e funzionari di organizzazioni pubbliche internazionali.

Sarà punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 1.000.000 di Ariary a 200.000.000 di Ariary o una sola di queste due pene, il fatto di promettere, offrire o concedere ad un pubblico ufficiale straniero o ad un funzionario di un'organizzazione pubblica internazionale, direttamente o tramite un intermediario un indebito vantaggio, per sé o per un'altra persona o ente, in modo che compia o si astenga dal compiere un atto nell'esercizio di funzioni d'ufficio, al fine di ottenere o mantenere affari o altro vantaggio indebito in connessione con affari internazionali attività.

Con le medesime pene è punito chiunque abbia svolto la funzione di intermediario nella commissione dei reati di cui al presente articolo.

Arte. 178 (*Legge n° 2004-030 del 9.09.04*) - Corruzione di dirigenti, soci e dipendenti di società private e di liberi professionisti.

⁷ Vedi anche Appendice al Codice Penale, p.671 e segg.

Saranno puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 2.000.000 Ariary a 100.000.000 Ariary o una di queste due sole pene, ogni dirigente o socio di una società privata, che senza diritto avrà, direttamente o per interposta persona, o sollecitato o approvato offerte o promesse, o sollecitato o ricevuto donazioni, regali, commissioni, sconti o premi per fare o astenersi dal compiere un atto nell'esercizio della propria funzione.

Sarà punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000.000 di Ariary a 50.000.000 di Ariary o una sola di queste due pene, qualsiasi impiegato, dipendente, servitore, o dipendente o persona retribuita sotto qualsiasi forma, direttamente o tramite intermediario, che, all'insaputa e senza il consenso del suo datore di lavoro, ha sollecitato o approvato offerte o promesse, o sollecitato o ricevuto donazioni, regali, commissioni, sconti o premi per compiere o astenersi dal compiere qualsiasi atto del proprio lavoro.

Sarà punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 2.000.000 di Ariary a 100.000.000 di Ariary o una sola di queste due pene, qualsiasi iscritto a una libera professione, che senza diritto avrà o direttamente o tramite un intermediario, offerte sollecitate o approvate o promesse, o sollecitato o ricevuto donazioni, omaggi, provvigioni, sconti o premi per compiere o astenersi dal compiere un atto nell'esercizio della propria funzione.

Secondo le ipotesi previste dai commi precedenti, è punito con le medesime pene chiunque abbia svolto la funzione di intermediario nella commissione dei reati di cui al presente articolo.

Arte. 179 (*Legge n° 2004-030 del 09.09.04*) - Il commercio

di influenza E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 1.000.000 Ariary a 100.000.000 Ariary o una di queste due sole pene, il fatto da parte di chiunque, di sollecitare o accettare, direttamente o tramite intermediario, offerte, promesse, doni, omaggi o vantaggi di qualsiasi genere per abusare della loro influenza, reale o presunta, al fine di ottenere un'autorità o una pubblica amministrazione di onorificenze, decorazioni, lavori, mercati o qualsiasi altro altra decisione favorevole.

Sarà punito con le stesse pene il fatto di cedere alle sollecitazioni previste dal comma precedente, ovvero di proporre, senza diritto, direttamente o per interposta persona, offerte, promesse, doni, omaggi o vantaggi di qualsiasi genere affinché una persona abusa della propria influenza, reale o presunta, al fine di ottenere da un'autorità o da una pubblica amministrazione distinzioni, posti di lavoro, mercati o qualsiasi altra decisione favorevole.

Con le medesime pene è punito chiunque abbia svolto la funzione di intermediario nella commissione dei reati di cui al presente articolo.

Arte. 179.1 (*Legge n° 2004-030 del 9.09.04*) - Abuso di funzioni

Sarà punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da 100.000 Ariary a 1.000.000 Ariary, o una di queste due sole pene, il fatto con un pubblico ufficiale di abusare delle proprie funzioni o della propria posizione, compiendo o astenendosi dal compiere, nell'esercizio delle proprie funzioni, un atto in violazione di leggi e regolamenti al fine di procurare a sé o ad altra persona o ente un indebito vantaggio.

E' punito con le stesse pene chiunque abbia agito in qualità di intermediario nella commissione dei reati di cui al presente articolo.

Arte. 180 (*Legge n° 2004-030 del 09.09.04*) - Pene aggiuntive

Nei casi previsti dagli articoli 177 e 179, se il colpevole è un militare o simile, si applica la sanzione, di cui all'articolo 200 del Codice di giustizia del servizio nazionale. Se il colpevole è un ufficiale, sarà ulteriormente punito con il licenziamento.

Nei casi previsti dagli articoli da 174 a 174.3 e da 177 a 179 compresi, il condannato è dichiarato incapace di esercitare una pubblica funzione per un periodo di almeno due anni.

Art.180.1 (*Legge n° 2004-030 del 09.09.04*) - Sanzioni aggiuntive In

tutti i casi previsti dai nuovi articoli da 174 a 179 compresi, il giudice può irrogare una o due delle seguenti misure come sanzioni aggiuntive:

1. l'interdizione permanente dal territorio o a tempo determinato che non può essere inferiore a due anni per lo straniero;
2. interdizione permanente o a tempo determinato che non può essere inferiore a due anni esercitare la professione durante la quale è stato commesso il reato;
3. il divieto dei diritti di cui all'articolo 42 del presente Codice per un periodo da due a dieci anni.

Fatte salve, ove applicabili, le disposizioni che prevedono pene più severe, chiunque contravviene ad uno dei divieti indicati nel presente articolo, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 20.000 Ariary a 400.000 Ariary.

Arte. 180.2 (*Legge n° 2004-030 del 09.09.04*) - Esonzioni e attenuazioni delle sanzioni

Salvo il caso di recidiva in materia di corruzione, è esonerato chiunque commetta corruzione attiva con una o più delle procedure di cui agli articoli dalla sanzione 177 a 179, che, prima di ogni rinvio a giudizio, avrà rivelato l'illecito all'autorità amministrativa o giudiziaria e reso possibile l'identificazione delle altre persone coinvolte.

Salvo il caso previsto dal comma precedente, la pena massima incorre chiunque, autore o complice di uno dei delitti previsti dagli articoli da 177 a 179 e 181, il quale, dopo l'avvio del procedimento, abbia consentito o agevolato l'arresto delle altre persone coinvolte, sarà ridotto della metà. Inoltre, sarà esonerata dalle sanzioni accessorie e dalle ulteriori sanzioni facoltative previste dagli articoli 180 e 180.1.

Salvo il caso previsto dal primo comma del presente articolo, non si restituirà mai al corruttore le cose da lui consegnate, né del loro valore. Saranno sequestrati a beneficio del Tesoro.

Arte. 181 (*Legge n° 2004-030 del 09.09.04*) - Circostanze aggravanti

Se un giudice che statuisce in materia penale, o un giurato, si è lasciato corrompere, in favore o in danno dell'imputato, sarà punito con la reclusione, oltre alla multa disposta dall'articolo 177.

Se si è lasciato corrompere un magistrato, un assessore o qualunque persona in formazione giudiziaria, un amministratore, un arbitro o un esperto nominato dal tribunale o dalle parti, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni, oltre alla sanzione disposta dal nuovo articolo 177.

Arte. 182 (*Legge n° 2004-030 del 09.09.04*) - Conflitto di

interessi Un conflitto di interessi sorge quando gli interessi privati di un pubblico ufficiale o di qualsiasi autorità pubblica coincidono con l'interesse pubblico e possono influenzare l'esercizio delle funzioni d'ufficio .

Qualsiasi conflitto di interessi deve essere immediatamente dichiarato all'autorità gerarchica. Il mancato rispetto di tale obbligo sarà punito con la reclusione da 6 mesi a due anni e con la multa da 100.000 Ariary a 10.000.000 Ariary o una sola di queste due pene.

Art.183 (*Legge n° 2004-030 del 9.09.04*) - Gli omaggi

saranno puniti con la reclusione da 6 mesi a due anni e con la multa da 100.000 Ariary a 10.000.000 Ariary o una di queste due sole pene, il fatto da pubblico funzionario o qualsiasi autorità pubblica di accettare da una persona un regalo o qualsiasi vantaggio indebito che possa aver influenzato o influenzare il trattamento di una procedura o di un'operazione connessa alle sue funzioni.

Il donatore sarà punito con le stesse sanzioni.

Arte. 183.1 (*Legge n° 2004-030 del 9.09.04*) - Arricchimento illecito E'

punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la multa da 10.000.000 Ariary a 40.000.000 Ariary, chiunque sia titolare della pubblica autorità o incaricato di pubblico servizio missione, qualsiasi soggetto investito di una carica pubblica elettiva, qualsiasi dirigente, agente o dipendente di una società per azioni che non possa ragionevolmente giustificare un aumento sostanziale del proprio patrimonio in relazione al proprio reddito legittimo.

Sarà punito con le stesse pene chiunque abbia consapevolmente sottratto indebitamente beni e risorse ai soggetti di cui sopra.

L'arricchimento illecito è un reato continuo caratterizzato dalla detenzione di beni o dall'impiego di risorse illecite.

La prova dell'origine legittima dell'arricchimento o delle risorse può essere fornita con qualsiasi mezzo.

Tuttavia, è esonerato da qualsiasi azione penale in base al presente articolo chi, prima di aprire un'informazione o una citazione diretta, abbia rivelato i fatti alle autorità.

amministrativo o giudiziario e consentito l'identificazione e la condanna dell'autore principale.

La sentenza di condanna può anche pronunciare la confisca a beneficio dello Stato, delle autorità pubbliche, degli enti pubblici e parapubblici di tutto o parte dei beni del condannato fino all'ammontare del danno subito.

Arte. 183.2 (*Legge n° 2004-030 del 9.09.04*) - La mancata dichiarazione dei beni E'

punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la multa da 10.000.000 Ariary a 40.000.000 Ariary, chiunque sia soggetto a dichiarazione dei beni che, due mesi dopo il sollecito stragiudiziale notificato a nessuno che, consapevolmente, non abbia reso dichiarazione dei propri beni o abbia reso una dichiarazione incompleta, inesatta o falsa, o abbia formulato false osservazioni, o abbia deliberatamente violato gli obblighi a lui imposti dal legge e dei suoi testi attuativi.

E' punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la multa da 10.000.000 di Ariary a 40.000.000 di Ariary, chiunque abbia divulgato o pubblicato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte le dichiarazioni o osservazioni ricevute dall'organismo preposto alla ricezione delle dichiarazioni di beni.

§ 5.- Abuso di autorità

Prima classe

Abuso di autorità nei confronti di individui

Arte. 184 (*Ord.n° 72-051 del 26.12.72*) - Qualsiasi funzionario dell'ordine amministrativo o giudiziario, qualsiasi ufficiale giudiziario o di polizia, qualsiasi comandante o agente della pubblica forza che, agendo in tale veste, sarà introdotto in l'abitazione di un cittadino contro la sua volontà, salvo i casi previsti dalla legge e senza le formalità da essa prescritte, è punito con la reclusione per sei

mesi a cinque anni e la multa da 100.000 Ariary a 900.000 Ariary, ferma restando l'applicazione del secondo comma dell'articolo 114.

Sarà punito con le stesse pene chi si introduce con manovre, minacce, aggressioni o coercizioni, nell'abitazione di un cittadino.

E' altresì punito con le stesse pene chiunque si introduca, con i medesimi mezzi, in un luogo adibito a pubblico servizio, di natura amministrativa, scientifica o culturale, o vi rimanga irregolarmente e volontariamente dopo essere stato informato dal responsabile autorità o un suo rappresentante dell'irregolarità della sua presenza.

Le sanzioni previste nei commi precedenti sono raddoppiate quando il reato è stato commesso in gruppo.

Arte. 185 - Qualsiasi giudice o tribunale, qualsiasi amministratore o autorità amministrativa che, con qualsiasi pretesto, anche del silenzio o dell'oscurità della legge, abbia negato di rendere la giustizia che deve alle parti, dopo essere stato richiesto, e che ha perseverato nel diniego, dopo ammonimento o ingiunzione dei suoi superiori, può essere perseguito, e sarà punito con la multa di almeno 150.000 Ariary, e al massimo 900.000 Ariary, e la interdizione dall'esercizio delle pubbliche funzioni per cinque anni in su a venti.

Arte. 186 - Quando un funzionario o un pubblico ufficiale, un amministratore, un agente o un agente del governo o della polizia, un esecutore di mandati o sentenze giudiziarie, un comandante in capo o sotto l'ordine della pubblica forza, ha, senza motivo legittimo, usato o indotto a usare violenza contro persone nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, sarà punito secondo la natura e gravità di tale violenza, ed elevando la pena secondo la norma di cui al successivo articolo 198.

Arte. 187 - La cancellazione, l'apertura di lettere affidate all'ufficio postale, commesse o agevolate da un funzionario o da un agente del Governo o dell'amministrazione postale, è punita con la multa da 100.000 Ariary a 900.000 Ariary, e la reclusione da tre mesi a cinque anni. Al reo sarà, inoltre, interdetto ogni funzione pubblica o impiego per un minimo di cinque anni e per un massimo di dieci anni.

Al di fuori dei casi previsti dal primo comma del presente articolo, l'eventuale cancellazione, ogni apertura di corrispondenza indirizzata a terzi, effettuata in malafede, è punita con la reclusione da sei giorni a un anno e con la multa da 100.000 Ariary. o solo una di queste due sanzioni.

Seconda classe

Abuso di autorità contro la cosa pubblica

Arte. 188 - Ogni pubblico ufficiale, agente od agente del Governo, a qualsiasi titolo e grado, che abbia chiesto o ordinato, faccia chiedere o ordinare l'azione o l'uso della forza pubblica contro l'esecuzione di una legge, o contro la riscossione di un contributo legale, o contro l'esecuzione di un ordine o di un mandato di giustizia, o di qualsiasi altro ordine proveniente dalla legittima autorità, è punito con la reclusione.

Arte. 189 - Se a questa requisizione o a questa ordinanza sono seguiti i loro effetti, la pena sarà nel massimo della reclusione.

Arte. 190 - Le sanzioni previste dagli articoli 188 e 189 non cessano di applicarsi ai funzionari o funzionari che abbiano agito per ordine dei loro superiori, a meno che tale ordine non sia stato da questi impartito per scopi di loro competenza, e sui quali obbedienza gerarchica era dovuto a loro; in tal caso, le sanzioni di cui sopra si applicheranno solo ai superiori che per primi hanno dato questo ordine.

Arte. 191 - Se a seguito di detti ordini o requisizioni si verificano altri delitti punibili con pene più pesanti di quelle espresse negli articoli 188 e 189, queste pene più forti si applicano agli ufficiali, agenti o impiegati, colpevoli di aver impartito i detti ordini .o effettua le suddette richieste.

§ 6 - Alcuni reati relativi alla tenuta degli atti di stato civile⁸

Arte. 192 - Gli ufficiali di stato civile che avranno trascritto i loro atti su semplici fogli sciolti, saranno puniti con la reclusione da almeno un mese e tre mesi al massimo, e con la multa da 100.000 Ariary a 300.000 Ariary.

Vedi anche Appendice al Codice Penale, p.514.

Arte. 193 - Quando, per la validità di un matrimonio, la legge prescrive il consenso del padre, della madre o di altre persone, e l'ufficiale dello stato civile non ha assicurato l'esistenza di tale consenso, si punirà con la multa da 100.000 Ariary a 360.000 Ariary e reclusione per almeno sei mesi e al massimo un anno.

Arte. 194 - Il cancelliere è altresì punito con la multa da 100.000 Ariary a 450.000 Ariary, quando ha ricevuto, prima del termine previsto dall'articolo 228 del codice civile⁹ , il certificato di matrimonio di una donna già sposata.

Arte. 195 - Ad essi si applicano le sanzioni previste nei precedenti articoli nei confronti dei cancellieri, anche quando non sia stata chiesta o sia stata coperta la nullità dei loro atti; il tutto fatte salve le maggiori sanzioni irrogate in caso di concorso esterno, nonché fatte salve le altre disposizioni penali del Titolo V del Libro I del codice civile.

§ 7 - L'esercizio di pubblici poteri illecitamente anticipato o prolungato

Arte. 196 - Il pubblico ufficiale che entra nell'esercizio delle sue funzioni senza aver prestato giuramento è perseguibile e punito con la multa da 100.000 Ariary a 300.000 Ariary.

Arte. 197 - Ogni pubblico ufficiale destituito, destituito, sospeso o legalmente interdetto, il quale, dopo averne avuto conoscenza d'ufficio, avrà continuato l'esercizio delle sue funzioni, o che, essendo elettivo o provvisorio, le avrà esercitate dopo essere stato sostituito, sarà punito con la reclusione da almeno sei mesi e al massimo due anni, e la multa da 100.000 Ariary a 600.000 Ariary. Gli sarà vietato esercitare qualsiasi funzione pubblica per almeno cinque anni e per dieci anni al massimo, dal giorno in cui avrà scontato la pena; il tutto fatte salve le sanzioni più severe inflitte agli ufficiali o comandanti militari dall'articolo 93 del presente codice.

⁸ Vedi anche Appendice al Codice Penale, p.514.

⁹ Articolo 8 dell'ordinanza modificata n. 62-089 del 1 ottobre 1962 relativa al matrimonio (*GU* n. 250 del 19.10.62, p.2366).

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Arte. 198 - Salvo i casi in cui la legge disciplina specificamente le pene commesse per delitti o delitti commessi da dipendenti pubblici o pubblici ufficiali, coloro che hanno partecipato ad altri delitti e delitti di cui sono stati responsabili per il controllo o la repressione, sono puniti come segue :

Se si tratta di un reato di polizia penitenziaria, la sanzione sarà doppia rispetto alla tipologia di reato;

E se si tratta di reato, saranno condannati e cioè: alla reclusione, se il delitto comporta nei confronti di un altro colpevole la pena dell'esilio o del degrado civico; Ai lavori forzati a vita, quando il reato comporterà nei confronti di ogni altro colpevole la pena della deportazione o quella dei lavori forzati nel tempo.

Al di fuori dei casi appena espressi, la sanzione comune sarà applicata senza aggravamento.

DIVISIONE III

Violazioni dell'ordine pubblico da parte dei ministri della religione nell'esercizio del loro ministero

§ 1 - Reati idonei a compromettere lo stato civile delle persone

Arte. 199 - Il ministro di una religione che compirà le cerimonie religiose di un matrimonio senza essere stato giustificato da un certificato di matrimonio, precedentemente ricevuto dagli ufficiali di stato civile, sarà punito, per la prima volta, con la multa da 100.000 Ariary a 450.000 Ariary.

Arte. 200 - In caso di nuovi delitti della specie espressi nell'articolo precedente, è punito il ministro del culto che li avrà commessi, e cioè: per la prima recidiva, con la reclusione da due a cinque anni; E per il secondo, la detenzione.

§ 2 - Critiche, censure o provocazioni rivolte alla pubblica autorità in un discorso pastorale pronunciato pubblicamente

Arte. da 201 a 203 (*Abrogato con Ord. n° 60-161 del 03.10.60*)

§ 3 - Critiche, censure o provocazioni dirette contro la pubblica autorità nella scrittura pastorale

Arte. da 204 a 206 (*Abrogato con Ord. n° 60-161 del 03.10.60*) § 4.- Corrispondenza dei ministri del culto con tribunali o poteri stranieri, in materia di religione

Arte. 207 e 208 (*Abrogato dall'Ord. n°60-161 del 03.10.60*)

DIVISIONE IV

Resistenza, disobbedienza e altre violazioni della pubblica autorità

§ 1 - Ribellione¹⁰

Arte. 209 - Qualsiasi aggressione, ogni resistenza con violenza e aggressione nei confronti di ufficiali ministeriali, guardiani rurali o forestali, forze pubbliche, agenti di riscossione dei tributi e contributi, portatori di coercizione, agenti doganali, liquidatori, ufficiali o agenti di polizia amministrativa o giudiziaria, agenti per il esecuzione di leggi, ordini o ordinanze della pubblica autorità, mandati o sentenze giudiziarie, si qualifica, secondo le circostanze, come reato o reato di ribellione.

Arte. 210 - Se è stata commessa da più di venti persone armate, i colpevoli saranno puniti in tempo con i lavori forzati; e, se non c'è stato porto d'armi, saranno puniti con la reclusione.

Arte. 211 - Se la ribellione è stata commessa da una riunione armata di tre o più persone fino a venti comprese, la pena è della reclusione; se non vi è stato porto d'armi, la pena è della reclusione da almeno sei mesi e al massimo due anni.

Arte. 212 - Se la ribellione è stata commessa da una o due sole persone, con armi, è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e, se avvenuta senza armi, con la reclusione da sei mesi, giorni a sei mesi.

Arte. 213 - In caso di ribellione con banda o folla, ai ribelli senza funzioni o incarichi nella banda si applica l'articolo 100 del presente Codice, che si saranno ritirati al primo avviso della pubblica autorità, o anche in quanto, se furono presi solo fuori del luogo della ribellione, e senza ulteriore resistenza e senza armi.

Arte. 214 - Si considera assemblea armata qualsiasi riunione di persone per delitto o delitto quando più di due persone portano armi vistose.

Arte. 215 - Le persone che sarebbero munite di armi nascoste, e che avrebbero fatto parte di una truppa o di un raduno non ritenute armate, saranno punite individualmente come se avessero fatto parte di un drappello o di un raduno armato.

Arte. 216 - Gli autori di delitti e di delitti commessi nel corso e in occasione di una ribellione, saranno puniti con le pene pronunciate contro ciascuno di tali delitti, se più forti di quelle di ribellione.

Arte. 217 - *(Abrogato con Ord. n°60-161 del 03.10.60)*

¹⁰ Vedi anche Appendice al Codice Penale, p.268 e Codice di Procedura Penale, p.271.

Arte. 218 - In tutti i casi in cui sarà pronunciata, per fatto di ribellione, una semplice pena detentiva, i colpevoli potrebbero essere condannati oltre alla multa da 100.000 Ariary a 900.000 Ariary.

Arte. 219 - Saranno puniti come raduni di ribelli, quelli che si saranno formati con o senza armi, e accompagnati da violenze o minacce contro l'autorità amministrativa, gli ufficiali e gli agenti di polizia, o contro la forza pubblica:

1. Da operai o braccianti in officine pubbliche o fabbriche; 2. Da persone ricoverate in hospice; 3. Da prigionieri accusati, imputati o condannati.

Arte. 220 - La pena applicata per ribellione ai detenuti accusati, accusati o condannati in relazione ad altri delitti o delitti, sarà da essi subita, e cioè:

Da coloro che, a causa dei delitti o delitti che ne hanno determinato la detenzione, sono o sarebbero condannati alla pena capitale o all'ergastolo, immediatamente dopo la scadenza della presente pena; E dagli altri, subito dopo il giudizio o sentenza definitiva che li avrà assolti o rispediti assolti dal fatto per cui erano stati detenuti.

§ 2 - Resistenza all'esecuzione di sentenze e sentenze, disprezzo e violenza contro i tribunali e i depositari dell'autorità e della forza pubblica

Arte. 221 (*Ord. n° 62-013 del 10.08.62*) - La resistenza si opponeva in malafede all'esecuzione delle decisioni definitive dei giudici sia civile che penale, nonché allo sperpero fraudolento di beni al fine di sottrarsi ai mezzi dell'esecuzione, sarà punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 20.000 Ariary a 600.000 Ariary.

Tutto questo, fatte salve le sanzioni più severe previste in caso di ribellione.

Arte. 222 - Quando uno o più magistrati dell'ordine amministrativo o giudiziario, quando uno o più giurati hanno ricevuto, nell'esercizio delle loro funzioni o in occasione di tale esercizio, qualche insulto con parole, scritti o disegni non resi pubblici, tendenti a questi vari casi, per accusare il loro onore o la loro delicatezza, chi avrà rivolto loro questo insulto sarà punito con la reclusione da quindici giorni a due anni.

Se il disprezzo a parole è avvenuto all'udienza di un tribunale, la reclusione è da due a cinque anni.

Arte. 223 - Il disprezzo compiuto con gesti o minacce o con l'invio di qualsiasi oggetto con la stessa intenzione, e rivolto a un magistrato o a un giurato, nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, è punito da un mese a sei mesi di reclusione; e se il disprezzo è avvenuto all'udienza di un tribunale, sarà punito con la reclusione da un mese a due anni.

Arte. 224 (*Ord. n° 76-042 del 17.12.76*) - L'offesa fatta con parole, gesti, minacce, scritti o disegni non resi pubblici, ovvero con l'invio di qualsiasi oggetto con la stessa intenzione, e prendendo di mira un comandante del pubblico forza, un funzionario ministeriale, un agente depositario della pubblica forza o qualsiasi cittadino incaricato di un ministero di pubblico servizio, nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da un mese a sei mesi e una multa da 100.000 Ariary a 900.000 Ariary, o solo una di queste due sanzioni.

Arte. 225 (Abrogato dall'Ord.n° 76-042 del 17.12.76).

Arte. 226 (Ord. n° 62-013 del 10.08.62) - Chiunque abbia pubblicamente, con atto, parola o scritto, ha cercato di screditare un atto o una decisione giudiziaria, in condizioni idonee a ledere l'autorità della giustizia o la sua indipendenza, sarà punito con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa da 20.000 Ariary a 600.000 Ariary.

Il giudice può, inoltre, ordinare che la sua decisione sia esibita e pubblicata alle condizioni da esso determinate a spese del condannato, senza che tali spese superino la sanzione massima sopra prevista.

L'iniziativa di procedere spetta al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello.

Le disposizioni precedenti non possono, in nessun caso, essere applicate a commenti puramente tecnici, né ad atti, parole o scritti tendenti a rivedere una condanna.

Arte. 227 (Ord. n° 62-013 del 10.08.62) - E' punito con le sanzioni previste dall'articolo 226 chiunque abbia pubblicato, prima dell'intervento della sentenza definitiva, commenti tendenti a esercitare pressioni sulle dichiarazioni dei testimoni o su decisione dei tribunali istruttori o processuali.

Si applicano anche le disposizioni degli ultimi tre commi dell'articolo 226.

Arte. 228 - È punito con reclusione per

da due a cinque anni.

Il massimo di questa pena sarà sempre pronunciato se l'aggressione è avvenuta all'udienza di un tribunale.

L'autore del reato può, inoltre, in entrambi i casi, essere privato dei diritti di cui all'articolo 42 del presente Codice per un minimo di cinque anni e per un massimo di dieci anni, dal giorno in cui avrà subito la pena, e gli sarà vietata la residenza da due a cinque anni.

Arte. 229 (Abrogato con Ord. n°60-161 del 03.10.60)

Arte. 230 - La violenza o l'aggressione, della specie espressa nell'articolo 228, nei confronti di un funzionario di ministero, di un agente della pubblica forza o di un cittadino incaricato di un ministero di pubblico servizio, se avvenute durante l'esercizio del ministero o in tale occasione, sarà punito con la reclusione da almeno un mese e al massimo tre anni, e con la multa da 100.000 Ariary a 900.000 Ariary.

Arte. 231 - Se le violenze esercitate contro gli ufficiali e gli agenti designati negli articoli 228 e 230, sono state causa di spargimento di sangue, ferite o malattia, si applica la reclusione; se la morte è avvenuta entro quaranta giorni, il colpevole sarà punito con i lavori forzati a vita.

Arte. 232 - Anche nel caso in cui tale violenza non avesse cagionato spargimento di sangue, ferite o malattia, i colpi saranno puniti con la reclusione, se effettuati con premeditazione o agguato.

Arte. 233 - Se le percosse o le ferite riportate ad uno degli ufficiali o agenti designati negli articoli 228 e 230, nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle loro funzioni con intento di morte, il colpevole è punito con Morte.

§ 3 - Rifiuto di un servizio legalmente dovuto

Arte. ART . solo una di queste frasi.

Ogni richiesta dell'autorità civile è indirizzata al comandante d'armi e, se deve comportare lo spostamento di truppe entro un raggio superiore a 10 chilometri, all'ufficiale comandante della circoscrizione territoriale.

Arte. 235 - Continueranno ad essere applicate le leggi ei regolamenti penali relativi alla coscrizione militare.

Arte. 236 - I testimoni ei giurati, che hanno addotto un pretesto riconosciuto falso, saranno condannati, oltre alle sanzioni comminate per la mancata comparizione, alla reclusione da sei giorni a due mesi.

§ 4 - Fuga di detenuti o prigionieri di guerra

Arte. 237 - Ogniquale volta avviene l'evasione di detenuti o prigionieri di guerra, gli uscieri, i comandanti in capo o agli ordini, sia della gendarmeria, sia delle forze armate che prestano servizio di scorta o di arredo delle poste, guardiani, guardie, carcerieri , e tutti gli altri dipendenti nella condotta, trasporto o custodia di detenuti o detenuti, saranno puniti secondo quanto previsto dai successivi artt.

Le sanzioni per il caso di connivenza si incorrono anche se le persone designate nel comma precedente hanno tentato di procurare o facilitare una fuga, anche se questa non è stata consumata o tentata, e anche se i preparativi sarebbero stati effettuati senza il conoscenza del detenuto o del detenuto. Saranno sostenuti anche quando l'aiuto all'evasione consiste solo nell'astensione volontaria.

Arte. ART . , della reclusione da undici giorni a sei mesi e della multa da 72.000 Ariary a 360.000 Ariary e, in caso di connivenza, della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 120.000 Ariary a 4.500.000 Ariary.

Coloro che, pur non essendo responsabili della guardia o della condotta del detenuto o del prigioniero di guerra, hanno procurato, facilitato o tentato di procurare o facilitare la sua fuga o la sua fuga una volta effettuata l'evasione, è punito con la reclusione da da un mese a due anni e una multa da 120.000 Ariary a 3.600.000 Ariary.

Arte. 239 (*Ord. n° 62-013 del 08.10.62*) - Se i detenuti o uno di loro sono stati accusati o accusati di un reato idoneo a determinare una pena afflittiva a tempo limitato o condannati per tale reato, la pena è essere, contro gli agenti della custodia o condurre, in caso di negligenza, la reclusione da due mesi a diciotto mesi; in caso di connivenza, reclusione da cinque a dieci anni.

Coloro che, pur non essendo responsabili della guardia o della condotta del detenuto, avranno procurato, agevolato o tentato di procurare o agevolare la sua fuga o fuga, una volta effettuata la fuga, sarà punito con la reclusione per due mesi fino a tre anni.

Arte. 240 (*Ord. n° 62-013 del 10.08.62*) - Se i detenuti o uno di loro sono accusati o accusati di reati di natura tale da sfociare nella pena di morte o nell'ergastolo, ovvero se sono condannati a uno di questi sanzioni, i loro conducenti o guardie sono puniti con la reclusione da uno a tre anni in caso di negligenza, con la reclusione da cinque a dieci anni in caso di connivenza.

Coloro che, pur non essendo responsabili della custodia o della condotta del detenuto, avranno procurato, agevolato o tentato di procurare o agevolare la sua fuga o fuga, una volta effettuata la fuga, sarà punito con la reclusione almeno per un anno e al massimo cinque anni.

Arte. 241 - Se l'evasione è avvenuta o è stata tentata con violenza o evasione del carcere, le pene a carico di coloro che l'hanno favorita dotando gli strumenti propri dell'operazione, saranno: Se il detenuto era nella fattispecie prevista dall'articolo 238, da tre mesi a tre anni di reclusione e una multa da 120.000 Ariary a 3.600.000 Ariary; nel caso dell'articolo 239, da uno a quattro anni di reclusione e della multa da 240.000 Ariary a 5.400.000 Ariary, e, nel caso dell'articolo 240, da due a dieci anni di reclusione e da 600.000 Ariary alla multa di 9.000.000 Ariary, il tutto senza salve le maggiori sanzioni previste dagli articoli precedenti.

In quest'ultimo caso, i colpevoli possono, inoltre, essere privati dei diritti di cui all'articolo 42 del presente codice per un minimo di cinque anni e per un massimo di dieci anni, dal giorno in cui avranno subito la condanna.

Arte. 242 - In tutti i casi di cui sopra, quando i terzi che hanno procurato o facilitato l'evasione sono riusciti a farlo corrompendo le guardie o carcerieri, o in concorso con loro, saranno puniti con le stesse pene dei detti guardiani e carcerieri.

Arte. 243 - Se l'evasione con danno o violenza è stata favorita dalla trasmissione di armi, le guardie e gli autisti, che vi avranno partecipato, saranno puniti con il lavoro forzato in perpetuo; altre persone, il lavoro forzato in tempo.

Arte. 244 - Tutti coloro che hanno concorso all'evasione di un detenuto saranno condannati in solido, a titolo di risarcimento del danno, a tutto ciò che la parte civile del detenuto avrebbe avuto diritto di ottenere nei suoi confronti.

Arte. 245 (*Ord. n. 76-042 del 17.12.76*) - E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque, legalmente arrestato o trattenuto, si sottrae o tenta di fuggire dai luoghi assegnati alla detenzione dai competenti autorità, sia dal luogo di lavoro, sia durante un trasferimento, sia da un istituto medico o ospedaliero, sia a favore di un regime di semilibertà o di aspettativa dall'istituto penale.

Il colpevole è punito con la reclusione da due a cinque anni, se l'evasione avviene o è tentata con violenza o minaccia contro persone, con scasso o evasione del carcere; il tutto fatte salve le maggiori sanzioni sostenute per altri reati commessi durante l'evasione o tentata fuga.

L'evasione o la tentata evasione prevista dal presente articolo sarà sempre oggetto di una pena separata che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 95 del codice di procedura penale, si cumula con ogni altra pena detentiva.

Se il perseguimento del reato che ha motivato l'arresto o la detenzione si conclude con una decisione di licenziamento, congedo, liberazione, proscioglimento o assoluzione, la durata della custodia cautelare subita a carico di questo capo non è dedotta dalla durata della pena inflitta per evasione o tentata fuga.

Arte. 246 - A chiunque sia condannato, per aver favorito l'evasione o tentativi di fuga, la reclusione superiore a sei mesi, può, inoltre, essere interdetto il soggiorno.

Arte. ART . successivamente.

Non si procederà ad alcun procedimento nei confronti di coloro che hanno tentato di procurare o facilitare l'evasione se, prima che questa sia avvenuta, hanno dato conoscenza del progetto alle autorità amministrative o giudiziarie, e hanno rivelato loro gli autori.

Arte. 248 - Fatta salva l'applicazione, a seconda dei casi, delle pene più forti previste negli articoli precedenti, è punito con la reclusione da quindici giorni a sei mesi chiunque, in condizioni irregolari, consegna o spedisce o tenta di consegnare o inviare a un detenuto, in qualsiasi luogo, somme di denaro, corrispondenza o qualsiasi oggetto.

L'uscita irregolare o tentata di uscita di un detenuto nonché quella di somme di denaro, corrispondenza o quant'altro sarà punita con le stesse sanzioni (*Ord. n° 76-042 del 17.12.76*).

Gli atti di cui ai due commi precedenti si considerano commessi in condizioni irregolari se commessi in violazione di un regolamento emanato o approvato dalla direzione dell'amministrazione penitenziaria.

Se il colpevole è una delle persone designate dall'articolo 237 o persona autorizzata dalle sue funzioni ad avvicinare a qualsiasi titolo i detenuti, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni.

§ 5 - Rottura di sigilli e sottrazione di atti nei depositi pubblici

Arte. ART .

Arte. 250 - Se la rottura dei sigilli si applica alle carte e agli effetti di un individuo imputato o imputato di un reato punito con la pena di morte, di lavoro forzato a vita o di espulsione, o condannato ad una di queste pene, il custode negligente farà essere punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Arte. 251 - Chiunque abbia intenzionalmente rotto o tentato di rompere i sigilli apposti sulle carte o ad effetti della qualità di cui all'articolo precedente, ovvero abbia partecipato alla rottura dei sigilli o al tentativo di rompere i sigilli, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se è lo stesso tutore che ha rotto i sigilli o ha partecipato alla rottura dei sigilli, sarà punito con la reclusione da due a cinque anni.

In entrambi i casi, il colpevole sarà condannato a una multa da 36.000 Ariary a 2.160.000 Ariary.

Egli può, inoltre, essere privato dei diritti di cui all'articolo 42 del presente Codice per un minimo di cinque anni e per un massimo di dieci anni, a decorrere dal giorno in cui avrà scontato la pena.

Arte. 252 - Per ogni altra rottura di sigilli, i colpevoli saranno puniti da sei mesi a due anni di reclusione; e se è il tutore stesso, sarà punito da due a cinque anni della stessa pena.

Arte. 253 - Ogni furto commesso mediante rottura di sigilli è punito come furto commesso con effrazione.

Arte. 254 - Quanto alla sottrazione, distruzione e sottrazione di atti o procedimenti penali, o altre carte, registri, atti ed effetti, contenuti negli archivi, nei registri o nei depositi pubblici o consegnati a pubblico depositario in tale qualità, le sanzioni saranno, contro impiegati, archivisti, notai o altri depositari negligenti, da tre mesi a un anno di reclusione, e la multa da 100.000 Ariary a 900.000 Ariary.

Arte. 255 (*Ord. n° 72-014 del 08.04.72*) - Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 169 del presente Codice ove applicabili, è punito con la reclusione chiunque si renda colpevole della sottrazione, sottrazione e distruzione di cui all'articolo precedente da uno a dieci anni.

Arte. 256 - Se la rottura di sigilli, la sottrazione, l'asportazione o la distruzione di parti sono state commesse con violenza contro persone, la pena sarà, contro chiunque, quella del lavoro forzato in tempo; fatte salve pene più severe, se del caso, secondo la natura delle violenze e degli altri reati che le sarebbero connessi.

§ 6 - Danni ai monumenti

Arte. 257 - Chiunque distrugge, abbatte, mutila o deturpa monumenti, statue ed altri oggetti destinati alla pubblica utilità o alla decorazione, ed eretti dalla pubblica autorità o con sua autorizzazione, è punito con la reclusione da un anno, da mesi a due anni, e una multa da 100.000 Ariary a 600.000 Ariary.

§ 7 - Usurpazione di titoli o funzioni

Arte. 258 - Chiunque, senza titolo, interferisce in funzioni pubbliche, civili o militari, o compie gli atti di una di tali funzioni, è punito con la reclusione da due a cinque anni, salva la pena del falso, se dall'atto reca la carattere di questo crimine.

Arte. 259 - Chiunque, salvo i casi previsti da altre disposizioni di legge, avrà fuori della propria abitazione vestito o indossato tutto o parte di un costume, una divisa, un ornamento, un attributo, civili o soldati di cui non aveva diritto di indossare o indossare e che presentassero una somiglianza tale da causare un malinteso nella mente del pubblico con i costumi, le uniformi, le decorazioni o gli attributi di coloro che hanno il diritto di indossarli o indossarli, saranno puniti con la reclusione di un mese per cinque anni e la multa da 300.000 Ariary a 9.000.000 Ariary (*legge n.*

78-039 del 13.07.78).

Sarà punito con la multa da 360.000 Ariary a 10.800.000 Ariary, chiunque, senza diritto e al fine di attribuirsi una distinzione onoraria, avrà pubblicamente assunto un titolo, mutato, alterato o modificato il nome che gli è stato attribuito dagli atti di civil stato.

Il tribunale ordina la menzione della sentenza a margine degli atti autentici o degli atti dello Stato civile in cui il titolo è stato assunto indebitamente o il nome alterato.

In tutti i casi previsti dal presente articolo, il giudice può disporre l'inserimento integrale o per estratto della sentenza nei giornali da esso designati.

Il tutto a spese del condannato.

Arte. 260 *(Abrogato con Ord. n° 60-161 del 03.10.60).*

Arte. 261 *(Ord. n° 60-161 del 03.10.60)* - Fatta salva l'applicazione di sanzioni più gravi ove applicabili, è punito con la multa da 150.000 Ariary a 4.500.000 Ariary chiunque, in atto pubblico o autentico o in un atto amministrativo destinato alla pubblica autorità e all'esterno

i casi in cui la normativa vigente lo autorizza a sottoscrivere tali atti o atti in forma di prestito civile, non avrà assunto il nome che gli è giuridicamente suo.

Il giudice può disporre che la sua decisione sia pubblicata integralmente o per estratto sui giornali da esso designati, ed esposta nei luoghi da esso indicati; tutto a spese dei condannati.

§ 8 - Ostacoli al libero esercizio del culto

Arte. da 262 a 264 *(Abrogato con Ord. n° 60-161 del 03.10.60).*

DIVISIONE V

Associazione di criminali, vagabondaggio e accattonaggio

§ 1 - Associazione di criminali

Arte. 265 *(Legge n° 78-039 del 13.07.78)* - *Costituisce reato*, qualunque sia la durata o il numero dei suoi membri, qualsiasi associazione costituita in ordine alla preparazione o alla commissione di delitti contro persone o cose offesa alla quiete pubblica.

Arte. 266 *(Legge n. 78-039 del 13.07.78)* - Chiunque aderisce ad un'associazione costituita o partecipa ad un patto costituito allo scopo indicato nell'articolo precedente è punito con la pena del lavoro forzato in tempo se i fatti commessi o previsti contro persone o cose costituiscono reati, e la reclusione da un minimo di sei mesi a un massimo di cinque anni e può arrivare anche alla multa non inferiore a 720.000 Ariary e al massimo 10.800.000 Ariary se i fatti commessi o programmati contro persone o cose costituiscono reati.

In quest'ultimo caso, i colpevoli possono ancora essere privati dei diritti di cui all'articolo 42 del presente codice per un periodo minimo di cinque anni e massimo dieci anni, dal giorno in cui avranno subito la condanna.

Può anche essere vietato loro di rimanere, per ordine o sentenza, da due a cinque anni.

Possono essere esentati dalla punizione i colpevoli del reato o della delinquenza di cui al presente articolo se, prima di ogni azione penale, hanno comunicato alle autorità costituite l'accordo stipulato, o reso nota l'esistenza dell'associazione.

Arte. 267 *(Ord. n° 60-161 del 03.10.60)* - *E'* punito con la reclusione chiunque favorisca consapevolmente e volontariamente gli autori dei reati previsti dall'articolo 265, fornendo loro strumenti delitti, mezzi di corrispondenza, alloggio o luogo di incontro.

Le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 266 si applicano, invece, al colpevole degli atti previsti dal presente articolo.

Arte. 268 (*Abrogato con Ord. n° 60-161 del 03.10.60*)

§ 2 - Vagabondaggio

Arte. 269 - Il vagabondaggio è reato.

Arte. 270 (*Ord. n° 62-013 del 10.08.62*) - *Vagabondi* o persone senza confessione sono coloro che non hanno né un determinato domicilio, né mezzi di sussistenza e che non esercitano abitualmente un mestiere o una professione. Sono considerati senza confessione tutti gli individui che, a prescindere dal fatto che abbiano o meno un determinato domicilio, di solito traggono il proprio sostentamento solo dal fatto di praticare o agevolare l'esercizio del gioco d'azzardo illegale sulla pubblica strada.

Arte. 271 - I vagabondi o le persone prive di confessione che siano state legalmente dichiarate tale saranno, per questo solo fatto, punite con la reclusione da tre a sei mesi.

Arte. 272 - I soggetti dichiarati vagabondi con sentenza possono, se stranieri, essere condotti, per ordini del Governo, fuori del territorio della Repubblica.

Arte. 273 - I vagabondi nati in Madagascar possono, dopo sentenza anche passata in giudicato, essere reclamati con delibera del consiglio comunale del comune dove sono nati, o garantiti da cittadino solvibile.

Se il Governo accoglie la domanda o approva la fideiussione, le persone così pretese o fideiussorie saranno, con i suoi ordini, rispediti o ricondotte al comune che le avrà reclamate, o in quello che sarà loro assegnato per residenza, a la richiesta del garante. .

§ 3 - L'accattonaggio

Arte. 274 - Chiunque sia stato trovato mendicante in un luogo per il quale vi sarà un ente pubblico organizzato per ovviare all'accattonaggio, sarà punito con la reclusione da tre a sei mesi e, allo scadere del suo pena, portato al deposito dell'accattonaggio.

Arte. 275 - Nei luoghi in cui tali stabilimenti non esistono ancora, i mendicanti normodotati saranno puniti con la reclusione da uno a tre mesi.

Se sono stati arrestati fuori del cantone di residenza, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni.

Arte. 276 - Tutti i mendicanti, anche gli invalidi, che avranno usato minacce o saranno entrati, senza il permesso del proprietario o delle persone della sua casa, o in un'abitazione, o in un recinto da essa dipendente, o che fingono ferite o infermità, o che mendicano in assemblea, a meno che non siano marito e moglie, padre o madre e i loro figli piccoli, il cieco e il suo capo,

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

DISPOSIZIONI COMUNI A BARBAGANTI E MENDICANTI

Arte. 277 - Qualsiasi mendicante o vagabondo che sia stato sequestrato travestito in qualsiasi modo, o munito di armi, anche se non le ha usate né minacciate, o munito di fascicoli, ganci o altri strumenti propri, o per commettere furti o altri delitti, o per fornire lui con i mezzi per entrare nelle case, sarà punito con la reclusione da due a cinque anni.

Arte. 278 - Il mendicante o il vagabondo, che si trovi portatore di uno o più effetti di valore superiore a 200 Ariary, e che non giustifichi la provenienza, è punito con la pena prevista dall'articolo 276.

Arte. 279 - Il mendicante o il vagabondo che abbia esercitato o tentato di esercitare qualsiasi atto di violenza nei confronti di persone è punito con la reclusione da due a cinque anni, fatte salve le pene più severe, se del caso, per il tipo e le circostanze della violenza.

Se il mendicante o il vagabondo che ha esercitato o tentato di esercitare violenza si trovi, inoltre, in una delle circostanze espresse dall'articolo 277, sarà punito con la reclusione.

Arte. 280 *(Abrogato con Ord. n° 60-161 del 03.10.60).*

Arte. 281 - Le pene stabilite dal presente Codice nei confronti di persone munite di certificati falsi, passaporti falsi o lettere di vettura false, saranno sempre, nella loro specie, aumentate al massimo, quando siano applicate a vagabondi o mendicanti.

Arte. 282 *(Abrogato con Ordinanza n° 60-161 del 03.10.60).*

DIVISIONE VI

Offesa al buon costume commessa in particolare attraverso la stampa ei libri

Arte. da 283 a 290 *(Abrogato con Ord. n° 60-161 del 03.10.60)*

DIVISIONE VII

Associazioni o riunioni illecite

Arte. da 291 a 294 *(Abrogato con Ord. n° 60-161 del 03.10.60).*

TITOLO II

DELITTI E DELITTI CONTRO INDIVIDUALI

PRIMO CAPITOLO

DELITTI E ALTRI REATI CONTRO PERSONE

SEZIONE UNO

Omicidi e altri reati capitali, minacce di aggressioni contro persone

§ 1 - Omicidio, assassinio, parricidio, infanticidio, avvelenamento

Arte. 295 - L'omicidio commesso intenzionalmente è qualificato come omicidio.

Arte. 296 - Si qualifica come omicidio qualsiasi omicidio commesso con premeditazione o agguato.

Arte. 297 La premeditazione consiste nel disegno formato, prima dell'azione, per aggredire la persona di un determinato individuo, o anche di colui che sarà trovato o incontrato, anche quando questo disegno dipenderebbe da qualche circostanza o condizione.

Arte. 298 - L'agguato consiste nell'attendere più o meno tempo, in uno o più luoghi, che un individuo, o lo uccida, o gli eserciti atti di violenza.

Arte. 299 - Si qualifica parricidio l'omicidio del legittimo padre o madre, naturale o adottivo, o di qualsiasi altro legittimo ascendente.

Arte. 300 - L'infanticidio è l'uccisione o l'uccisione di un neonato.

Arte. 301 - Si definisce avvelenamento qualsiasi attentato alla vita di una persona per effetto di sostanze che possono provocare più o meno rapidamente la morte, in qualunque modo queste sostanze siano state utilizzate o somministrate, e qualunque ne siano state le conseguenze.

Arte. 302 (*Ord. n° 62-013 del 10.08.62*) - *Chiunque sia* colpevole di omicidio, parricidio e avvelenamento sarà punito con la morte.

Tuttavia, la madre, autrice principale o complice dell'assassinio o dell'omicidio del suo neonato, sarà punita in tempo con i lavori forzati, ma senza che tale disposizione possa applicarsi ai suoi coautori o complici.

Arte. 303 - Saranno puniti come colpevoli di omicidio tutti i malfattori, qualunque sia la loro denominazione, che, per l'esecuzione dei loro delitti, ricorrono alla tortura o commettono atti di barbarie.

Arte. 304 - L'omicidio comporterà la pena di morte, quando avrà preceduto, accompagnato o seguito un altro delitto.

L'omicidio comporta anche la pena di morte, quando ha lo scopo di preparare, facilitare o compiere un reato, o di promuovere la fuga o di garantire l'impunità degli autori o complici di tale reato.

In ogni altro caso, il colpevole di omicidio sarà punito con i lavori forzati a vita.

§ 2 - Minacce

Arte. 305 (*Ord. n° 60-161 del 03.10.60*) - Chiunque minacci, in forma anonima o firmata, immagine, simbolo o emblema, assassinio, avvelenamento o qualsiasi altra aggressione a danno di persone, punibile con la pena di morte, lavoro a vita o di espulsione, nel caso in cui la minaccia sia stata formulata con l'ingiunzione di depositare una somma di denaro in un luogo determinato, o per adempiere a qualsiasi altra condizione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 100.000 Ariary a 1.350.000 Ariary.

L'autore del reato può, inoltre, essere privato dei diritti di cui all'articolo 42 del presente codice per un minimo di cinque anni e per un massimo di dieci anni dal giorno in cui avrà subito la pena.

Al colpevole può essere vietato soggiornare per un minimo di due anni e per un massimo di cinque anni, dal giorno in cui avrà scontato la pena.

Arte. 306 - Se tale minaccia non è stata accompagnata da alcun ordine o condizione, la pena è della reclusione da almeno un anno e al massimo tre anni, e della multa da 100.000 Ariary a 1.350.000 Ariary.

In questo caso, come in quello dell'articolo precedente, la sentenza del divieto di soggiorno può essere pronunciata nei confronti del colpevole.

Arte. 307 - Se la minaccia fatta con ordine o condizione è stata verbale, il colpevole è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, e con la multa da 100.000 Ariary a 540.000 Ariary.

In questo caso, come in quello degli articoli precedenti, la sentenza del divieto di soggiorno può essere pronunciata nei confronti del colpevole.

Arte. 308 - Chiunque, con uno dei mezzi previsti dagli articoli precedenti, minaccia l'aggressione o la violenza non previste dall'articolo 305, se la minaccia è stata fatta con un ordine o con condizioni, è punito con la reclusione da sei giorni a tre mesi e una multa da 100.000 Ariary a 300.000 Ariary o solo una di queste due sanzioni.

DIVISIONE II

Ferite volontarie e colpi non qualificati come omicidio e altri crimini e reati volontari

Arte. 309 (*Ord. n° 62-013 del 10.08.62*) - Chiunque, volontariamente, abbia cagionato lesioni o percosse, o commesso qualunque altra violenza o aggressione, se conseguenza di tale violenza, malattia o incapacità personale per lavoro superiore a venti giorni, sarà punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 100.000 Ariary a 600.000 Ariary.

Quando alla violenza sopra espressa siano seguite mutilazioni, amputazioni o privazione dell'uso di un membro, cecità, perdita dell'occhio o altre infermità, il colpevole è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Se i colpi o le ferite volontariamente compiuti, ma senza intenzione di causare la morte, l'hanno comunque provocata, il colpevole sarà punito con la pena dei lavori forzati in tempo utile.

Arte. 310 (*Ord. n°62-013 del 10.08.62*) - In caso di premeditazione o agguato, la sanzione sarà :

1. Se è seguita la morte, quella dei lavori forzati per tutta la vita; 2. Se alla violenza sono seguite la mutilazione, l'amputazione o la privazione dell'uso di un arto, la cecità, la perdita dell'occhio o altre infermità permanenti, la pena è quella del lavoro forzato nel tempo;
3. Nel caso previsto dall'articolo 309, primo comma, la pena è quella di a reclusione da cinque a dieci anni.

Arte. 311 - Quando le ferite o le percosse, o altre violenze o aggressioni, non abbiano cagionato alcuna malattia o incapacità al lavoro personale del tipo di cui all'articolo 309, il colpevole è punito con la reclusione per sei giorni, due anni e con la multa di 100.000 Ariary a 540.000 Ariary, o solo una di queste due penalità.

In caso di premeditazione o agguato, la reclusione sarà da due a cinque anni e la multa da 100.000 Ariary a 900.000 Ariary.

Arte. 312 (*Legge n° 2000-021 del 28.11.00*) - Chiunque volontariamente ferisce o percuote il padre o la madre legittimi, naturali o adottivi, o altri ascendenti legittimi, o il coniuge è punito come segue: Reclusione da due a cinque anni, se dalle ferite o dai colpi non sono derivate malattie o inabilità personali al lavoro del tipo di cui all'articolo 309; Reclusione da due a cinque anni, se vi è stata inabilità al lavoro da più di venti giorni, o premeditazione, o agguato; Duro lavoro in tempo se alla violenza sono seguite mutilazioni, amputazioni o privazione dell'uso di un arto, cecità, perdita dell'occhio o altre infermità permanenti, oppure, se le ferite o i colpi hanno causato un'inabilità lavorativa personale superiore a venti giorni, quando, in quest'ultimo caso, vi è stata premeditazione o agguato; Il duro lavoro a vita, quando l'articolo a cui si riferirà il caso pronuncerà in tempo la pena del duro lavoro.

Chiunque ferisce deliberatamente o percuote un bambino di età inferiore ai quindici anni, o che intenzionalmente si sottrae cibo o cure fino a comprometterne la salute, o commette qualsiasi altra violenza o aggressione, escluse le violenze minori, è punito con la reclusione di uno a cinque anni e una multa da 100.000 Ariary a 450.000 Ariary.

Se è derivato dai vari tipi di violenza o privazione di cui sopra, malattia o incapacità di venti giorni o se vi è stata premeditazione o agguato, la pena è da tre a dieci anni di reclusione e da 100.000 Ariary a 600.000 Ariary.

Se i colpevoli sono il padre e la madre legittimi, naturali o adottivi, o altri legittimi ascendenti, o qualsiasi altra persona che abbia autorità sul figlio o che ne abbia l'affidamento, le sanzioni saranno quelle previste al comma precedente, se non non vi sono state malattie o inabilità al lavoro superiori a venti giorni, nessuna premeditazione o agguato; e quella da cinque a dieci anni di reclusione e una multa da 100.000 Ariary a 900.000 Ariary, altrimenti.

Se la violenza o privazione è stata seguita da mutilazione, amputazione o privazione dell'uso di un arto, cecità, perdita dell'occhio o altre infermità permanenti, o se ha causato la morte senza l'intenzione del dare, la pena sarà quella della forzata lavoro per un tempo, e, se i colpevoli sono le persone designate nel comma precedente, quello del lavoro forzato a vita.

Se la violenza o la privazione è stata praticata con l'intenzione di causare la morte, gli autori saranno puniti come colpevoli di omicidio o tentato omicidio.

Arte. 312 bis (*Legge n° 2000-021 del 28.11.00*) - Chiunque ferisce volontariamente o percuote una donna incinta in stato di apparente gravidanza o di cui l'autore è noto, è punito con la reclusione da due a cinque anni, la reclusione e la multa da 100.000 Ariary a 400.000 Ariary se le lesioni e le percosse non hanno causato alcuna malattia o incapacità lavorativa del tipo di cui all'articolo 309.

Se ciò ha comportato una malattia o un'incapacità al lavoro personale per venti giorni, o un aborto, o se c'è stata premeditazione o agguato, la pena è da cinque a dieci anni di reclusione e 200.000 Ariary con una multa di 1.000.000 Ariary.

Se la violenza è stata seguita da mutilazione, amputazione o privazione dell'uso di un membro, o qualsiasi altra disabilità permanente o se ha causato la morte senza intenzione di commetterla, la pena sarà quella del lavoro forzato nel tempo.

Se, inoltre, il colpevole è il coniuge della vittima, la pena è da cinque a dieci anni nel caso previsto dal comma 1, il lavoro forzato tempestivo nel caso previsto dal comma 2 e quello del lavoro forzato in perpetuo in il caso previsto dal comma 3.

Arte. 313 - I delitti e delitti previsti in questa sezione e nella sezione precedente, se commessi in assemblea sediziosa, con ribellione o saccheggio sono imputabili ai capi, autori, istigatori e provocatori di tali incontri, ribellioni o saccheggi, i quali saranno puniti come colpevoli di questi reati o delitti e condannati alle stesse pene di coloro che li hanno commessi personalmente.

Arte. 314 (*Ord n° 62-013 del 10.08.62*) - Nei casi previsti dagli articoli 309 commi 1 e 2, 310-3°, 312 commi 2, 3, 6, 7 e 8, possono essere vietati anche i colpevoli dei diritti di cui all'articolo 42 del presente Codice per un minimo di cinque anni e per un massimo di dieci anni dal giorno in cui avranno scontato la pena.

Arte. 315 - Oltre alle pene correttive di cui agli articoli precedenti, i giudici possono pronunciare il divieto di soggiorno da due a cinque anni.

Arte. 316 - Chi è colpevole del delitto di castrazione subirà la pena dei lavori forzati a vita.

Se ne deriva la morte prima del termine dei quaranta giorni che saranno seguiti al delitto, il colpevole subirà la pena di morte.

Arte. 317 (*Ord n° 60-161 del 03.10.60*) - Chiunque, con cibo, bevande, medicinali, manovre, violenza o con qualsiasi altro mezzo, ha procurato o tentato di procurare l'aborto di una donna incinta o presunta incinta, sia abbia acconsentito o meno, sarà punita con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 360.000 Ariary a 10.800.000 Ariary.

La reclusione è da cinque a dieci anni e la multa da 3.600.000 Ariary a 21.600.000 Ariary se è accertato che il colpevole ha abitualmente commesso gli atti di cui al comma precedente.

E' punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 72.000 Ariary a 2.160.000 Ariary la donna che ha ottenuto per sé l'aborto o ha tentato di ottenerlo, o che abbia acconsentito a servirsi dei mezzi ad essa indicati o amministrati per questo scopo.

Sono condannati a le sanzioni previste dall'art

primo e secondo comma del presente articolo. Contro i colpevoli sarà, inoltre, pronunciata la sospensione per almeno cinque anni o l'assoluta incapacità all'esercizio della professione.

Chiunque violi il divieto di esercitare la professione pronunciato al comma precedente è punito con la reclusione da almeno sei mesi ad un massimo di due anni e con la multa non inferiore a 720.000 Ariary e massimo 10.800.000 Ariary, ovvero una di queste due sole pene .

Nei casi previsti dai commi 1°, 2°, 4° e 5° del presente articolo, il reo può essere altresì interdetto dal soggiorno.

Chiunque abbia cagionato ad altri una malattia o un'incapacità al lavoro personale, somministrandogli volontariamente, in qualsiasi modo, sostanze che, senza essere di natura mortale, dannose per la salute, è punito con la reclusione da un mese a cinque anni e una multa da 12.000 Ariary a 540.000 Ariary; potrebbe anche essere bandito dal soggiorno.

Se la malattia o l'incapacità lavorativa personale è durata più di venti giorni, la pena è quella della reclusione.

Se il reo ha commesso, nei confronti di uno dei suoi ascendenti, designati dall'articolo 312, la delitto o il delitto, indicati nei due commi precedenti, è punito, nel primo caso, con la reclusione, e nel secondo caso , lavoro forzato per un periodo di tempo.

Arte. 318 (*Ord. n° 72-051 del 26.12.72*) - Quando, a seguito di un'azione concertata, svolta con forza aperta da un gruppo, siano state commesse violenze o aggressioni a danno di persone ovvero quando siano stati distrutti o danneggiati cagionato alla merce, gli istigatori e gli organizzatori di tale atto, nonché coloro che vi avranno partecipato volontariamente, saranno puniti, salva l'applicazione delle pene più forti previste dalla legge, con la reclusione da uno a cinque anni.

Quando, a seguito di un'assemblea illecita o legalmente vietata dall'autorità amministrativa, siano state commesse violenza, aggressione, distruzione o degrado qualificati come reati o delitti, si punirà:

1. Gli istigatori e gli organizzatori di questo raduno che non hanno dato l'ordine di dislocazione non appena hanno avuto conoscenza di questa violenza, aggressione, distruzione o degrado, reclusione da sei mesi a tre anni;
2. Coloro che hanno continuato a partecipare attivamente a questo raduno, dopo l'inizio e con la conoscenza della violenza, aggressione, distruzione o degrado, reclusione da tre mesi a due anni.

Saranno puniti con la reclusione da uno a cinque anni coloro che siano entrati in un assembramento, anche legittimo, al fine di commettere o indurre altri partecipanti a commettere violenza, aggressione, distruzione o degrado. Quando viene pronunciata una condanna ai sensi di tale disposizione, il giudice può ritenere che la provocazione così sanzionata costituisca un pretesto assoluto per gli istigatori, gli organizzatori e i partecipanti al raduno.

Le persone ritenute colpevoli dei reati di cui al presente articolo sono responsabili per lesioni fisiche o danni materiali. Tuttavia, il giudice può limitare il risarcimento solo ad una parte di tale danno e fissare la quota spettante a ciascun condannato, il quale può esonerare dalla solidarietà prevista dall'articolo 55 del codice penale. Questa limitazione di responsabilità non ha effetto sull'azione risarcitoria aperta alla vittima, ai sensi dell'ordinanza n. 60-085 del 24 agosto 1960.

DIVISIONE III

Omicidi, lesioni e colpi involontari; crimini e delitti scusabili e casi in cui non possono essere scusati; omicidio, lesioni e percosse che non costituiscono né reati né delitti.

§ 1 - Omicidi, lesioni e percosse involontarie

Arte. 319 - Chiunque, per goffaggine, imprudenza, disattenzione, negligenza o inosservanza delle norme, avrà commesso involontariamente un omicidio, o ne sarà stata involontariamente causa, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni, e con la multa da 200.000 Ariary a 6.000.000 Ariary.

Arte. 320 - Se per mancanza di domicilio o di precauzione risulta un infortunio, un colpo o una malattia che comporti un'incapacità al lavoro personale superiore a sei giorni, il colpevole è punito con la reclusione da quindici giorni ad un anno e con la multa da 100.000 Ariary a 4.500.000 Ariary o solo una di queste due penalità.

Arte. 320-bis (Ord. n. 62-013 del 08.10.62) - Se, nei casi previsti dagli articoli 473-17° del presente Codice, un incendio non intenzionale provoca la morte o la lesione di una o più persone, saranno applicate le sanzioni previste per omicidio colposo o lesioni personali.

§ 2 - Delitti e delitti scusabili e casi in cui non possono essere scusati

Arte. 321 - L'omicidio così come le ferite e le percosse sono scusabili se provocate da percosse o da gravi violenze su persone.

Arte. 322 - Sono scusabili anche i delitti e le delitti di cui all'articolo precedente, se commessi respingendo durante la giornata l'arrampicata o l'effrazione delle recinzioni, dei muri o dell'ingresso di una casa o di un appartamento abitato o delle loro dipendenze.

Se il fatto è avvenuto durante la notte, questo caso è regolato dall'articolo 329.

Arte. 323 - Il parricidio non è mai scusabile.

Arte. 324 - L'omicidio commesso dal marito sulla moglie, o da quest'ultimo sul marito, non è scusabile, se la vita del marito o della moglie che ha commesso l'omicidio non ha è stata messa in pericolo nel momento stesso dell'omicidio ha avuto luogo.

(Legge n° 96-009 del 08.09.96) - Tuttavia nel caso di adulterio, previsto dall'articolo 336, l'omicidio commesso dal marito sulla moglie, nonché sul complice e viceversa dalla moglie su suo marito così come sul complice nel momento in cui vengono colti in flagranza di reato in casa coniugale è scusabile.

Arte. 325 - Il delitto di castrazione, se è stato immediatamente provocato da una violenta esposizione indecente, si considera omicidio o lesioni scusabili.

Arte. 326 - Quando sarà provato il fatto di scusa:

Se si tratta di reato punito con la pena di morte, o di lavoro forzato a vita, o di espulsione, la pena è ridotta alla reclusione da uno a cinque anni; In questi primi due casi, ai colpevoli può anche essere vietata la permanenza con ordinanza o sentenza per un minimo di due anni e per un massimo di cinque anni.

Se si tratta di un delitto, la pena è ridotta alla reclusione da sei giorni a sei mesi.

§ 3 - Omicidio, ferite e percosse non qualificabili come delitti o delitti

Arte. 327 - Non vi è delitto né delitto, quando l'omicidio, le ferite ei colpi furono ordinati dalla legge e comandati dalla legittima autorità.

Arte. 328 - Non c'è delitto né delitto, quando l'omicidio, le ferite ei colpi furono comandati dall'attuale necessità dell'autodifesa di sé o di altri.

Arte. 329 (*Legge n° 78-039 del 13.07.78* - Rientrano nelle fattispecie di presente necessità di autotutela le seguenti quattro fattispecie (*Legge n° 96-001 del 06.02.96*) :

1. Se i colpi sono stati battuti, se le ferite sono state inferte, se l'omicidio è stato commesso respingendo durante la notte l'arrampicata o l'effrazione delle recinzioni, dei muri o dell'ingresso di una casa o appartamento o delle loro pertinenze, o di un magazzino, magazzino, edificio religioso, scuola, ospedale, ufficio, fabbrica, banca, padiglione commerciale, recinto per buoi, stalla, porcilaia o aia, impedendo il furto dai campi dei raccolti o di altre utili produzioni della terra, già staccati dal suolo, o macine di grano facenti parte del raccolto; 2. Se i colpi sono stati sferrati, se sono state inferte le ferite, se l'omicidio è stato commesso respingendo durante la giornata qualsiasi furto con scasso, qualsiasi furto con violenza, qualsiasi aggressione o furto di gruppo o qualsiasi furto con il porto di armi apparenti per natura;
3. se i colpi sono stati sferrati, se sono state inferte le ferite, se l'omicidio è stato commesso sui malviventi all'epoca dei fatti o durante il loro inseguimento dai membri della *Fokonolona* o dagli agenti della forza pubblica, nel difendersi contro gli autori del furto o del saccheggio o di qualsiasi altro atto di brigantaggio, compiuto con violenza, o in gruppo o con il possesso di armi a vista o occultate senza che sia necessario distinguere al riguardo tra armi per natura e strumenti qualificati come armi da parte di l'uso che se ne fa o per mezzo di un veicolo a motore;
4. (*Legge n° 96-001 del 06.02.96*) - Se i colpi sono stati colpiti, se sono state inflitte le ferite, se l'omicidio è stato commesso sui malviventi all'epoca dei fatti o durante la loro perseguimento penale da parte di membri della *Fokonolona* o agenti delle forze dell'ordine nel difendersi dagli autori di violazione di tombe o sepolture, o furto da tombe o sepolture.

DIVISIONE IV

Aggressioni sessuali

Arte. 330 (*Legge n° 98-024 del 25.01.99*) - Chiunque abbia commesso un reato indecente è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 20.000 Ariary a 200.000 Ariary.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da 1.000.000 di Ariary a 4.000.000 di Ariary se il reato è stato commesso in presenza di un minore.¹¹

Arte. 331 *Legge n° 98-024 del 25.01.99*) - L'aggressione indecente, commessa o tentata senza violenza nei confronti di un minore di ambo i sessi di età inferiore ai quattordici anni, è punita con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da 2.000.000 Ariary a 10.000.000 di Ariary.

(Ord. n° 62-013 du 10.08.62) - Sarà punito con la pena prevista nel primo comma, l'aggressione indecente commessa da qualsiasi ascendente alla persona di un minore di ventuno anni, anche maggiore di età 14, ma non emancipato dal matrimonio.

(Legge n. 98-024 del 25.01.99) - Ferme restando le sanzioni più gravi previste dai commi precedenti o dagli articoli 332 e 333 del presente codice, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 2.000.000 di Ariary a 20.000.000 di Ariary chiunque abbia commesso un atto immodesto o innaturale con un individuo del suo sesso che sia minorenne di età inferiore ai ventuno anni.

Arte. 332 *(Legge n° 2000-021 del 30.11.00)* - Costituisce stupro qualsiasi atto di penetrazione sessuale, di qualsiasi natura, commesso sulla persona altrui con violenza, coercizione, minaccia o sorpresa.

Lo stupro è punito con i lavori forzati se è stato commesso sulla persona di un bambino di età inferiore ai quindici anni o su una donna in stato di apparente gravidanza o nota all'autore del reato.

Negli altri casi, lo stupro o il tentato stupro saranno puniti con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque abbia commesso un'aggressione indecente, consumata o tentata con violenza contro un bambino di età inferiore ai quindici anni o contro una donna in stato di apparente gravidanza o nota all'autore sarà punito nel tempo con i lavori forzati.

Negli altri casi la pena è della reclusione da due a cinque anni;

Arte. 333 *(Ord. n° 62-013 del 10.08.62)* - Se i colpevoli sono gli ascendenti della persona su cui è stata commessa l'aggressione, se sono della classe di coloro che hanno autorità su di lui, se sono i suoi maestri o suoi salariati, o salariati delle persone sopra designate, se funzionari o ministri di una religione, o se il colpevole, chiunque esso sia, è stato aiutato nel suo delitto da una o più persone, la pena sarà quello del lavoro forzato a vita nel caso previsto dal primo comma dell'articolo 332, quello del lavoro forzato tempestivo nel caso previsto dal primo comma dell'articolo 331, al comma 3 dell'articolo 332, quello da cinque a dieci anni di reclusione, nei casi previsti dai commi 3 dell'articolo 331 e 4 dell'articolo 332.

Arte. 333 bis *(Legge n° 2000-021 del 30.11.00)* - Chiunque abbia subordinato la prestazione di un servizio o un atto relativo alla propria funzione all'ottenimento di favori di natura sessuale o richieda favori da una persona della stessa natura prima di fargli ottenere, per sé o per altri, un lavoro, una promozione, una ricompensa, una decorazione, qualsiasi vantaggio o decisione favorevole sarà punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000.000 di Ariary a 4.000.000 di Ariary.

Chiunque abbia utilizzato la minaccia di sanzioni, sanzioni effettive o gravi pressioni per indurre una persona posta sotto la sua autorità a concedergli favori di natura sessuale o a

¹¹ **Arte. 2** – *(Legge 98-024 del 25.01.99)* Fermo restando quanto previsto dagli artt. 462 e 463 c.p., non possono essere ritenute circostanze attenuanti a favore di soggetti riconosciuti colpevoli di autori, complici o complici dei delitti e delitti previsto dagli articoli da 330 a 335 e 346 del medesimo codice.

Art. 3 – *(Legge 98-024 del 25.01.99)* E' abolita nei confronti delle persone ritenute colpevoli la facoltà concessa ai giudici dagli articoli 569 e seguenti del codice di procedura penale di disporre la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva o della multa i reati previsti dal precedente articolo.

vendicarsi di colui che gli ha rifiutato tali favori sarà punito con la reclusione da due a cinque anni e con una multa da 2.000.000 di Ariary a 10.000.000 di Ariary.

Arte. 334 (*Legge n° 98-024 del 25.01.99*) - Sarà considerato ruffiano e punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1.000.000 di Ariary a 10.000.000 di Ariary, fatte salve le pene più forti, ove previste, di quella :

1. Chi in qualsiasi modo consapevolmente coadiuva, assiste o tutela la prostituzione altrui o l'adescamento a scopo di prostituzione;
2. Chi, in qualsiasi forma, condivide i prodotti della prostituzione altrui o riceve sussidi da una persona abitualmente impegnata nella prostituzione;
3. Chi, convivendo consapevolmente con una persona abitualmente impegnata nella prostituzione, non può giustificare risorse sufficienti per consentirgli di mantenersi da solo;
4. Chi assume, forma o mantiene, anche con il suo consenso, una persona, anche maggiorenne, in vista della prostituzione, o la consegna alla prostituzione o alla dissolutezza;
5. Chi agisce da intermediario, a qualsiasi titolo, tra soggetti che esercitano attività di prostituzione o dissolutezza e soggetti che sfruttano o remunerano la prostituzione o la dissolutezza altrui.
6. (*Legge n°98-024 del 25.01.99*) - Il che rende più facile per un magnaccia giustificare risorse fittizie.
7. (*Legge n°98-024 del 25.01.99*) - Chi ostacola l'azione di prevenzione, controllo, assistenza o rieducazione intrapresa da organizzazioni qualificate nei confronti di persone in pericolo di prostituzione o che praticano la prostituzione.

Arte. 334 bis (*Legge n°98-024 del 25.01.99*) - La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da 4.000.000 Ariary a 20.000.000 Ariary nel caso in cui: 1. il reato sia stato commesso ai danni di un minore; 2. Il reato è stato accompagnato da costrizione, abuso d'autorità o frode; 3. L'autore del reato portava un'arma apparente o nascosta; 4. L'autore del reato è il coniuge, il padre, la madre o il tutore della vittima o appartiene ad una delle categorie elencate nell'articolo 333; 5. L'autore del reato è chiamato, in virtù delle sue funzioni, alla lotta alla prostituzione, al

la tutela della salute o il mantenimento dell'ordine pubblico;

6. Il reato è stato commesso nei confronti di una persona la cui particolare vulnerabilità, dovuta all'età, alla malattia, all'handicap, all'insufficienza fisica o psichica o alla gravidanza, manifesta o nota al suo autore;
7. Il reato è stato commesso nei confronti di più persone;
8. Il reato è stato commesso nei confronti di una persona indotta alla prostituzione, sia fuori del territorio della Repubblica, sia al suo arrivo nel territorio della Repubblica;
9. Il reato è stato commesso da più soggetti in qualità di autore o complice, senza che costituissero una banda organizzata.

(*Ord. n°60-161 del 03.10.60*) - Fatte salve le pene più severe previste dal presente articolo o dalle disposizioni repressive in materia di adescamento pubblico, è punito con le pene di cui al primo comma, chiunque abbia commesso atti morali reati sia incitando, generalmente promuovendo o favorendo la dissolutezza o la corruzione di giovani di entrambi i sessi di età inferiore ai ventuno anni, o anche occasionalmente di minori di sedici anni.

(*Ord. n°60-161 del 03.10.60*) - Le pene previste dall'articolo 334 e dal presente articolo saranno pronunciate, anche se i vari atti che costituiscono gli elementi costitutivi dei reati sarebbero stati compiuti in paesi diversi.

Arte. 335 (*Ord. n° 60-161 del 03.10.60*) - E' punito con le sanzioni previste dal precedente articolo chiunque possieda, direttamente o per interposta persona, chi dirige, dirige o gestisce un istituto di prostituzione o tollera di norma la presenza di una o più persone impegnate nella prostituzione all'interno di un albergo, casa ammobiliata, pensione, pub, club, circolo, sala da ballo o luogo di spettacolo o loro annessi, o qualsiasi luogo aperto al pubblico o utilizzato dal pubblico e di cui è titolare, gestore o agente. Le stesse sanzioni sono applicabili a chiunque assuma detti titolari, dirigenti o agenti. In caso di nuova violazione

entro dieci anni le sanzioni inflitte saranno raddoppiate.

In tutti i casi in cui i fatti contestati siano avvenuti in uno stabilimento di cui al comma precedente, e il cui titolare, dirigente o dipendente sia condannato in applicazione dell'articolo precedente o del presente articolo, la sentenza revoca la licenza di cui il condannato sarebbe il beneficiario e potrà, inoltre, pronunciare la chiusura definitiva dello stabilimento.

I colpevoli di uno dei reati o del tentativo di uno dei delitti di cui agli articoli 334 e 334 bis e in questo articolo saranno, per almeno due anni e al massimo vent'anni, dal giorno in cui avranno subito la loro sentenza. , privato dei diritti enumerati nell'articolo 42 e interdetto a qualsiasi tutela o amministrazione fiduciaria.

In ogni caso, i colpevoli saranno inoltre posti, con sentenza o sentenza, in stato di divieto di soggiorno da due a cinque anni.

Il tentativo dei reati di cui agli articoli 334, 334 bis e nel presente articolo sarà punito con le sanzioni previste per tali reati.

Arte. 335 bis (*Legge n° 98-024 del 25.01.99*) - Il pignoramento è punito con i lavori forzati e la multa da 4.000.000 di Ariary a 40.000.000 di Ariary se commesso in banda organizzata.

È punito con i lavori forzati a vita quando viene commesso ricorrendo a torture o atti di barbarie.

Arte. 336 (*Legge n° 96-009 del 09.08.96*) - L'adulterio della moglie, o l'adulterio del marito, può essere denunciato solo dal marito o dalla moglie.

Questa facoltà cesserà se lui o lei è in stato di adulterio.

Arte. 337 (*Legge n° 96-009 del 08.09.96*) - La moglie condannata per adulterio o il marito condannato per adulterio subirà la pena della multa da 200.000 Ariary a 3.000.000 Ariary o della reclusione per tre almeno un mese e un anno a più.

La moglie attrice o il marito querelante manterranno il controllo di fermare l'effetto di questa condanna accettando di riprendere a vivere insieme.

Arte. 338 (*Legge n° 96-009 del 08.09.96*) - Il complice del coniuge adultero è punito con la stessa pena del coniuge adultero.

La ripresa della vita comune di cui all'articolo precedente interromperà anche l'effetto della condanna per questo complice.

L'unica prova ammissibile a carico dell'imputato di complicità sarà, oltre al delitto flagrante, quella risultante da lettere o altri atti redatti dall'imputato.

Arte. 339 (*Abrogato dalla Legge n°96-009 del 08.09.96*)

Arte. 340 - Chiunque, essendo impegnato nei vincoli di matrimonio, ne avrà contratto un altro prima dello scioglimento del precedente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 100.000 Ariary a 6.000.000 Ariary.

Il pubblico ufficiale che ha prestato il suo ministero a questo matrimonio, conoscendo l'esistenza del precedente, sarà condannato alla stessa pena.

L'articolo 479 del codice di procedura penale non si applica agli imputati del reato di cui al presente articolo.

DIVISIONE V

Arresti illegali e sequestri di persone

Arte. 341 - E' punito con la pena del lavoro forzato nel tempo chi, senza ordine dell'autorità costituita e salvo che la legge disponga il sequestro degli imputati, abbia arrestato, trattenuto o sequestrato qualsiasi persona.

Chi ha prestato un luogo per effettuare la detenzione o il sequestro, subirà la stessa pena.

Arte. 342 - Se la detenzione o il sequestro è durato più di un mese, la pena è quella del lavoro forzato a vita.

Arte. 343 - La pena è ridotta alla reclusione da due a cinque anni, se i colpevoli dei delitti di cui all'articolo 341, non ancora perseguiti infatti, hanno rilasciato l'arrestato, sequestrato o trattenuto, prima del decimo giorno compiuto da quello di l'arresto, la detenzione o il sequestro.

Arte. 344 - In ciascuna delle due ipotesi seguenti:

1. Se l'arresto è stato effettuato con il falso costume, sotto falso nome o con falso ordine autorità pubblica;
2. Se la persona arrestata, detenuta o rapita è stata minacciata di morte,

I colpevoli saranno puniti con i lavori forzati a vita.

Ma la pena sarà quella della morte, se le persone arrestate, detenute o rapite sono state sottoposte a torture corporali.

DIVISIONE VI

Delitti e delitti contro i minori e la famiglia

1^{ehm} - Delitti e delitti contro il minore

Arte. 345 - I colpevoli di sequestro, occultamento o soppressione di un bambino, di sostituzione di un bambino con un altro, o di assunzione di un bambino a una donna che non partorirà, sono puniti con la reclusione.

Se non è accertato che il figlio è vissuto, la pena è da un mese a cinque anni di reclusione.

Se viene accertato che il figlio non è in vita, la pena è da sei giorni a due mesi di reclusione.

È punito con la reclusione chi, essendo responsabile di un figlio, non lo rappresenterà dinanzi alle persone che hanno diritto di reclamarlo.

Arte. 346 (*Legge n° 98-024 del 25.01.9*) - Il fatto, ai fini della sua diffusione, di fissare, registrare o trasmettere l'immagine di un minore quando tale immagine presenti un carattere pornografico è punito da due anni a cinque anni reclusione e multa da 2.000.000 di Ariary a 10.000.000 di Ariary.

La diffusione di tale immagine con qualsiasi mezzo è punibile con le stesse sanzioni.

Le pene sono aumentate da tre a dieci anni di reclusione e la multa da 4.000.000 di Ariary a 20.000.000 di Ariary nel caso di minore quindicenne.

Arte. 347 (*Legge 25.01.99 n. 98-024*) - Il fatto di fabbricare, trasportare, diffondere con qualsiasi mezzo e con qualunque mezzo un messaggio di natura violenta o pornografica o lesiva gravemente la dignità umana, ovvero scambiare un messaggio del genere, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con una multa da 10.000.000 di Ariary a 20.000.000 di Ariary quando è probabile che questo messaggio venga visto o percepito da un minore.

Quando i reati previsti dall'articolo 346 e dal presente articolo sono commessi mediante la stampa scritta o audiovisiva, per la determinazione dei responsabili si applicano le specifiche disposizioni delle leggi che disciplinano tali materie.

Arte. 348 - Coloro che hanno accolto in un ospizio un fanciullo di età inferiore ai sette anni, che gli sarebbe stato affidato perché se ne occupino o per qualsiasi altro motivo, sarà punito con la reclusione da sei settimane, sei mesi, e una multa da 100.000 Ariary a 300.000 Ariary.

Tuttavia, non sarà inflitta alcuna sanzione se non sono stati tenuti o non si sono obbligati a fornire cibo e alimenti gratuiti per il bambino, e se nessuno lo ha provveduto.

Arte. 349 - Coloro che hanno esposto o fatto esporre, abbandonato o fatto abbandonare, in luogo solitario, un fanciullo o una persona incapace, incapace di tutelarsi, a causa del loro stato fisico o psichico, sarà, per questo solo, condannato alla reclusione da uno a tre anni e alla multa da 100.000 Ariary a 1.350.000 Ariary.

Arte. 350 - La pena prevista nell'articolo precedente è da due a cinque anni, e la multa da 100.000 Ariary a 2.700.000 Ariary nei confronti degli ascendenti o di altre persone che hanno potestà sul figlio o sull'incapace, o custode.

Arte. 351 - Se l'esposizione o l'abbandono comportano malattia o inabilità per più di venti giorni, si applica la pena massima.

Se il bambino o l'incapace rimane mutilato o menomato, o se rimane affetto da un'infermità permanente, i colpevoli saranno puniti con la reclusione.

Se i colpevoli sono le persone di cui all'articolo 350, la pena è quella della reclusione nel caso previsto dal comma 1 del presente articolo, e quella del lavoro forzato nel caso previsto dal comma 2 del suddetto articolo.

Quando l'esposizione o l'abbandono in un luogo solitario ha causato la morte, l'azione sarà considerata omicidio.

Arte. 352 - Coloro che hanno esposto o fatto esporre, abbandonato o fatto abbandonare in luogo non solitario, fanciullo o persona incapace di tutelarsi a causa del proprio stato fisico o psichico, sarà, per questo solo fatto, condannato alla reclusione da tre mesi a un anno, e alla multa da 100.000 Ariary a 1.350.000 Ariary.

Se i colpevoli sono le persone di cui all'articolo 350, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni e della multa da 100.000 Ariary a 1.800.000 Ariary.

Arte. 353 - Se risulta dall'esposizione o dall'abbandono una malattia o un'incapacità superiore a venti giorni, o una delle infermità previste dall'articolo 309, comma 3, i colpevoli sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 100.000 Ariary a 2.700.000 Ariary.

Se la morte è stata causata senza intenzione di darla, la pena sarà quella del lavoro forzato in tempo.

Se i colpevoli sono le persone di cui all'articolo 350, la pena è, nel primo caso, della reclusione, e, nel secondo, del lavoro forzato a vita.

§ 2 - Rapimento di minori

Arte. 354 (*Ord. n° 62-013 del 10.08.62*) - Chiunque abbia, con dolo o violenza, abbia rapito o fatto rapire minori, ovvero abbia fatto trascinare, deviare o spostare dai luoghi in cui erano stati collocati quelle autorità o alla direzione delle quali sono state sottoposte o affidate, subiranno la reclusione da cinque a dieci anni.

Il tentativo del reato previsto dal presente articolo sarà punito come reato.

Arte. 355 - Se il minore così rapito o deviato ha meno di quindici anni, la pena è quella del lavoro forzato a vita.

La stessa pena si applica, indipendentemente dall'età del minore, se il colpevole è stato pagato o destinato a ricevere un riscatto dalle persone sotto la cui autorità o vigilanza il minore è stato posto.

Tuttavia, nei casi previsti dai due commi precedenti, la pena è quella del lavoro forzato in tempo utile, se il minore viene trovato in vita prima della pronuncia della pena.

Il rapimento comporterà la pena di morte se è seguito dalla morte del minore.

Arte. 356 - Chiunque, senza frode o violenza, ha sequestrato o deviato, o tentato di rapire o deviare, un minore di diciotto anni, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 100.000 Ariary a 900.000 Ariary.

Quando un minore così sottratto o deviato ha sposato il suo rapitore, quest'ultimo può essere perseguito solo su querela delle persone che hanno la capacità di chiedere l'annullamento del matrimonio e può essere condannato solo dopo che tale annullamento sia stato pronunciato.

Arte. 357 - Quando sia stato pronunciato sull'affidamento di un minore con decisione giudiziaria, provvisoria o definitiva, il padre, la madre, o chiunque non rappresenti tale minore dinanzi a coloro che hanno diritto di reclamarlo o che, anche senza la frode o la violenza lo sottrae o lo devia o ne fa allontanare o deviare dalle mani di coloro ai quali è stata affidata la custodia, o dai luoghi dove questi l'hanno riposta, è punito con la reclusione da un mese a un anno, e una multa da 100.000 Ariary a 5.400.000 Ariary. Se il colpevole è stato dichiarato privato della potestà paterna, la reclusione può essere aumentata fino a tre anni.

§ 3 - Reati contro le leggi sulla sepoltura

Arte. 358 - Coloro che, senza la preventiva autorizzazione del pubblico ufficiale, nel caso in cui sia prescritto, hanno seppellito un defunto, sono puniti con la reclusione da sei giorni a due mesi, e con la multa da 100.000 Ariary a 300.000 Ariary, fermo restando il perseguimento dei reati che in tale circostanza potrebbero essere prevenuti gli autori di tale reato.

Arte. 359 - Chiunque nasconda o nasconda la salma di una persona uccisa o morta in seguito a colpi o ferite, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, e con la multa da 100.000 Ariary a 450.000 Ariary, senza pregiudizio a pene più gravi, se ha partecipato al delitto.

Arte. 360 (*Legge n° 96-001 del 16.02.96*):

1. E' punito con la reclusione da 2 a 5 anni chiunque abbia commesso un atto di profanazione ballando sulle tombe al di fuori delle cerimonie consuete.
2. È punito con la pena del lavoro forzato a tempo chi ha commesso un atto di profanazione violando le tombe o le sepolture.
3. Se alla violazione sarà seguita la rimozione delle spoglie o degli oggetti rinvenuti all'interno della tomba o della sepoltura, la pena sarà quella dei lavori forzati a vita.
Non trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 380 del codice penale sulle immunità familiari in caso di furto.
4. Nonostante quanto previsto dagli articoli 462 e 463 del codice penale, nessuna circostanza la mitigazione non può essere applicata ai soggetti colpevoli di tali reati.
Anche il colpevole di uno di questi reati sarà bandito dalla residenza.
5. L'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo non dispensa dall'adempimento delle consuetudini in ordine alla riabilitazione della tomba o alla sepoltura.

DIVISIONE VII

False testimonianze, calunnie, insulti, rivelazione di segreti

§ 1 - Falsa testimonianza

Arte. 361 (*Ord. n° 62-013 del 10.08.62*) - Chiunque si renda colpevole di falsa testimonianza in materia penale, sia nei confronti dell'imputato che in suo favore, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Se, invece, l'imputato è stato condannato ad una pena maggiore di quella della reclusione da cinque a dieci anni, il falso testimone che ha testimoniato contro di lui subirà la stessa pena.

Arte. 362 (*Ord. n° 60-161 del 03.10.60*) - Chiunque si renda colpevole di falsa testimonianza in materia correzionale, sia nei confronti dell'imputato sia in suo favore, è punito con la reclusione da un minimo di due anni a un massimo di cinque anni e una multa da 100.000 Ariary a 2.250.000 Ariary.

Se, invece, l'imputato è stato condannato a più di cinque anni di reclusione, il falso testimone che ha testimoniato contro di lui subirà la stessa pena.

Chiunque si renda colpevole di falsa testimonianza in materia di polizia, sia nei confronti dell'imputato che in suo favore, è punito con la reclusione da almeno un anno e al massimo tre anni e con la multa da 100.000 Ariary a 540.000 Ariary.

In questi due casi, i colpevoli possono, inoltre, essere privati dei diritti di cui all'articolo 42 del presente codice, per un periodo minimo di cinque anni e massimo dieci anni, dal giorno in cui avranno subito la pena.

Arte. 363 (*Ord. n. 62-013 del 10.08.62*) - Il colpevole di falsa testimonianza, in materia civile o davanti ai tribunali amministrativi, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 100.000 Ariary a 600.000 Ariary.

Può anche essere soggetto alle ulteriori sanzioni di cui all'articolo precedente.

Arte. 364 - Il falso testimone in materia penale, che avrà ricevuto denaro, qualsivoglia ricompensa o promessa, sarà punito con il lavoro coatto in tempo, salva l'applicazione del secondo comma dell'articolo 361.

Il falso testimone, in materia correzionale o civile, che abbia ricevuto denaro, qualsivoglia ricompensa o promessa, sarà punito con la reclusione.

Il falso testimone, in materia di polizia, che abbia ricevuto denaro, qualsiasi ricompensa o promessa, sarà punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 100.000 Ariary a 2.250.000 Ariary.

Può anche essere soggetto alle ulteriori sanzioni di cui all'articolo 362.

In ogni caso, quanto ricevuto dal falso testimone sarà sequestrato.

Arte. 365 - Chiunque, nel corso di un procedimento e comunque, o comunque in vista di un ricorso o di una difesa in giudizio, ha utilizzato promesse, offerte o regali, pressioni, minacce, aggressioni, manovre o artifici per indurre altri a fare o consegnare una dichiarazione, una dichiarazione o una falsa attestazione, sarà, indipendentemente dal fatto che questa corruzione abbia prodotto o meno i suoi effetti, punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 300.000 Ariary a 4.500.000 Ariary o solo una di queste due pene, fatte salve le sanzioni più severe previste dagli articoli precedenti, se complice di una falsa testimonianza qualificata come reato o reato.

Arte. 366 - Chiunque sia stato differito o deferito il giuramento in materia civile, e abbia prestato giuramento falso, è punito con la reclusione da almeno un anno e al massimo cinque anni e con la multa da 72.000 Ariary a 3.240.000 Ariary.

Può inoltre essere privato dei diritti di cui all'articolo 42 del presente Codice per un periodo minimo di cinque anni e massimo dieci anni, dal giorno in cui avrà scontato la pena.

Arte. 367 - L'interprete che, in materia penale, correzionale o civile, avrà in mala fede snaturato la sostanza di parole o documenti tradotti oralmente, sarà punito con le pene dello spergiuro secondo le disposizioni contenute negli articoli 361, 362, 363 e 364.

La manomissione dell'interprete sarà punita come la manomissione del testimone ai sensi dell'articolo 365.

§ 2 - Calunnia, insulti, rivelazione di segreti

Arte. da 368 a 372 (*Abrogato con Ord. n°60-161 del 10.03.60*)

Arte. 373 - Chiunque, con qualsiasi mezzo, rivolge una denuncia calunniosa contro uno o più individui agli ufficiali di giustizia o di polizia amministrativa o giudiziaria, o a qualsiasi autorità avente il potere di darvi seguito o di sottrarvi l'autorità, o anche ai superiori gerarchici o ai datori di lavoro del denunciato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 100.000 Ariary a 4.500.000 Ariary.

Il giudice può altresì disporre l'inserimento della sentenza, per intero o per estratto, su uno o più giornali, a spese del condannato.

Se il fatto denunciato è passibile di sanzione penale o disciplinare, il procedimento di cui al presente articolo può essere avviato sia dopo sentenza o sentenza di proscioglimento o proscioglimento, sia dopo ordinanza o sentenza di non querela, ovvero previa denuncia da parte del magistrato. ,

funzionario competente, autorità superiore o datore di lavoro per intraprendere l'azione che potrebbe comportare.

Il giudice adito ai sensi del presente articolo sarà tenuto a sospendere il procedimento se è pendente il procedimento relativo al fatto denunciato.

Arte. 373.1 (*Legge n° 2004-030 del 09-09-04*) – Segnalazione abusiva La

segnalazione sulla base di fatti inesistenti o che non costituiscono fattispecie di corruzione o reati simili costituisce reato di segnalazione abusiva.

Chiunque consapevolmente, con qualsiasi mezzo, effettua una denuncia abusiva sarà punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 100.000 Ariary a 1.000.000 Ariary. La pena detentiva può essere raddoppiata.

Il giudice può altresì disporre l'inserimento della sentenza, per intero o per estratto, su uno o più giornali, a spese del condannato.

Arte. da 374 a 377 (*Abrogato con Ord. n° 60-161 del 03.10.60*)

Arte. 378 - (*Ord. 60-161 del 03.10.60*) Medici, chirurghi nonché farmacisti, ostetriche e tutti gli altri soggetti che sono custodi, per stato o professione o per funzioni temporanee o permanenti, dei segreti loro affidati, i quali, salvo il caso in cui la legge li obbliga o li autorizza a essere informatori, hanno rivelato tali segreti, sarà punito con la reclusione da un mese a sei mesi e con la multa da 100.000 Ariary a 900.000 Ariary.

Tuttavia, i soggetti sopra elencati, senza essere tenuti a denunciare gli aborti da loro ritenuti reati di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro professione, non incorrono, se li denunciano, alle sanzioni previste dal comma precedente; citati in tribunale per un caso di aborto, rimangono liberi di fornire la loro testimonianza in tribunale senza esporsi ad alcuna sanzione.

CAPITOLO III

DELITTI E DELITTI CONTRO IL PROPRIETA'

SEZIONE UNO

voli

Arte. 379 - Si rende colpevole di furto chi ha fraudolentemente sottratto una cosa che non gli appartiene.

Arte. 380 - Può dar luogo ad appropriazione indebita di riparazione civile solo:

1. Dai mariti a danno delle loro mogli, dalle mogli a danno dei loro mariti, da una vedova o da un vedovo quanto a cose che erano appartenute al marito defunto; 2. Da figli o altri discendenti a danno dei padri o madri o altri ascendenti, da padri o madri o altri ascendenti a danno dei propri figli o di altri discendenti; 3. Dagli alleati negli stessi gradi, purché le sottrazioni siano commesse durante la durata del matrimonio e fuori del periodo durante il quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati.

Nei confronti di tutti gli altri soggetti che hanno occultato o chiesto a proprio vantaggio, in tutto o in parte, gli oggetti sottratti, saranno puniti come colpevoli di occultamento, a norma degli articoli 460 e 461.

Arte. 381 - *(Legge n° 69-013 del 16.12.69)* Sarà punito con la pena di morte la persona o le persone colpevoli di furto, se i colpevoli o uno di loro portassero un'arma visibile o nascosta, anche se il furto è stato commesso durante il giorno e da una sola persona. Lo stesso sarebbe se i colpevoli o uno di loro avessero avuto nell'automezzo l'arma che li avrebbe portati sul luogo del delitto o che avrebbero utilizzato per garantirne la fuga.

Arte. 382 - *(Legge n° 69-013 del 16.12.69)* Sono puniti con la pena del lavoro forzato a vita i soggetti colpevoli di furto commesso con l'incontro di sole tre delle seguenti cinque circostanze:

1. Se il furto è stato commesso di notte;
2. Se è stato commesso da due o più persone;
3. Se il colpevole o i colpevoli hanno commesso il delitto, sia con l'ausilio di effrazioni esterne o con scasso, o con chiavi false, in una casa, appartamento, stanza o abitazione abitata o adibita ad abitazione o loro pertinenze, sia assumendone il titolo di un pubblico ufficiale o di un ufficiale civile o militare, o dopo aver indossato l'uniforme o l'abito del funzionario o dell'ufficiale, o adducendo un falso ordine dell'autorità civile o militare;
4. Se il furto è stato commesso con violenza;
5. Se il colpevole o i responsabili hanno assicurato la fornitura di un autoveicolo per agevolare la loro impresa o favorire la loro fuga.

I soggetti colpevoli di furti commessi con violenza saranno puniti anche con la pena del lavoro forzato a vita quando quest'ultimo abbia lasciato tracce di ferite o contusioni.

Arte. 383 - *(Legge n° 69-013 del 16.12.69)* I colpevoli di furto commesso nelle seguenti condizioni saranno puniti con la pena del lavoro forzato puntuale:

1. Se il furto è stato commesso in un luogo abitato o adibito ad abitazione da due o più persone che abbiano provveduto alla dismissione di un autoveicolo per agevolare la propria attività o favorirne l'evasione;
2. Se il furto è stato commesso con l'ausilio di effrazione o scasso o false chiavi, sia in una casa, appartamento, stanza o abitazione abitata o adibita ad abitazione, sia in fabbricati, parchi o recinti non adibiti ad abitazione e non dipendenti su case abitate e anche se l'irruzione sarebbe stata solo interna;
3. Se il furto è stato commesso con l'ausilio della violenza.

Arte. 384 - *(Legge n° 69-013 del 16.12.69)* Saranno altresì puniti con la pena del lavoro forzato puntuale i soggetti colpevoli di furto commesso su strade pubbliche o in carrozze ferroviarie e qualsiasi altro mezzo adibito al trasporto di passeggeri, corrispondenza, fondi pubblici o privati, o bagagli, quando sono stati commessi in una sola delle circostanze elencate nel primo comma dell'articolo 382.

Arte. 385 - *(Legge n° 69-013 del 16.12.69)* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 44 del presente Codice, il divieto di soggiorno deve essere sempre pronunciato:

1. Per un periodo non inferiore a 5 anni, nei confronti dei colpevoli di furto, commesso nelle circostanze di cui agli articoli 383 e 384;
2. Per un periodo da 2 a 5 anni, nei confronti di soggetti colpevoli di furto o tentato furto, commessi nei casi previsti dai commi 1 e 5° del successivo articolo 386.

Arte. 386 - (Legge n. 69-013 del 16.12.69) I colpevoli di furto o tentato furto, commessi in uno dei seguenti casi, sono puniti con la reclusione da 5 a 10 anni:

1. se il furto è stato commesso in luogo abitato o adibito ad abitazione, sia da due o più persone, sia provvedendo alla fornitura di un mezzo a motore al fine di agevolare l'impresa o favorire l'evasione;
2. Se il ladro è un servo o un salariato, anche quando ha commesso il furto contro persone che non ha servito, ma che erano o in casa del suo padrone o in quella dove lui l'ha accompagnata; o se è un operaio o un apprendista presso la casa, l'officina o il magazzino del suo padrone, o un individuo che lavora abitualmente nell'abitazione dove ha rubato;
3. Se il furto è stato commesso da un oste, un albergatore, un cameriere, un barcaiolo o un loro dipendente, quando hanno rubato in tutto o in parte le cose loro affidate in tale qualità; 4. Se il furto è stato commesso, anche in tempo di pace, da un militare o simile, in danno dell'abitante presso il quale soggiorna o acquartierato; 5. Se il furto ha riguardato un autoveicolo ed è stato reso possibile da qualsiasi effrazione che ha consentito di accedervi o spostarlo, oppure è stato seguito da smontaggio, rifacimento o altra operazione che ha consentito di la sua scomparsa.

Arte. 387 - Saranno puniti i vettori, i barcaioli o loro dipendenti che abbiano alterato o tentato di alterare vini o qualsiasi altro genere di liquidi o merci di cui sia stato loro affidato il trasporto, e che abbiano commesso o tentato di commettere tale alterazione mescolando sostanze nocive con la reclusione da due a cinque anni e la multa da 100.000 Ariary a 900.000 Ariary.

Possono altresì essere privati dei diritti di cui all'articolo 42 del presente Codice per un periodo minimo di cinque anni e massimo dieci anni. Se non vi è stata mescolanza di sostanze nocive, la pena è della reclusione da un mese a un anno e della multa da 100.000 Ariary a 900.000 Ariary.

12 art. 388 - (Ord. n. 62-013 del 10.08.62) Chiunque rubi o tenti di rubare nei campi, animali domestici o strumenti agricoli, è punito con la reclusione da almeno un anno e massimo cinque anni. Tali disposizioni non si applicano tuttavia ai furti di carne bovina, che restano disciplinati da leggi specifiche.

La stessa pena si applica a chiunque si renda colpevole di furto o tentato furto, di pesce in stagno o bacino, di legna tagliata e di sassi nelle cave.

Chiunque rubi o tenti di rubare, nei campi, raccolti o altre produzioni utili della terra, già staccate dal suolo, o macine di grano facenti parte dei raccolti, è punito con la reclusione da quindici giorni a due anni.

Se il furto è stato commesso o di notte, o da più persone, o con l'ausilio di automobili o animali da carico, la reclusione è da uno a cinque anni.

¹² Si veda anche la legge n° 88-028 del 16 dicembre 1988 tendente a rafforzare la repressione dei furti di vaniglia (*GU n° 1903 del 19.12.88, p.2184, edizione speciale*)

Articolo uno - E' punito con la reclusione da 2 a 10 anni e con la multa da 20.000 Ariary a 200.000 Ariary chiunque rubi o tenti di rubare nei campi di bacche di vaniglia, e in qualunque luogo gli stessi prodotti sfusi, preparati o già confezionati per la vendita .

Il ricevitore sarà punito con le stesse sanzioni del ladro.

In deroga a quanto previsto dagli articoli 462 e 463 del codice penale, nessuna circostanza attenuante può essere ritenuta a favore dei soggetti riconosciuti colpevoli dei reati di cui ai commi precedenti, nonché dei loro coautori o complici. Ad essi non si applicano le disposizioni degli articoli 569 e seguenti del codice di procedura penale.

Verrà inoltre pronunciato nei loro confronti un divieto di soggiorno da 2 a 5 anni.

In caso di condanna sarà sempre emesso un ordine di rinvio nei confronti del convenuto libero presente in udienza e un mandato di cattura nei confronti del convenuto non comparante.

Quando il furto o il tentativo di furto di raccolti o altre produzioni utili della terra, che prima di essere asportate non erano ancora staccate dal suolo, sia avvenuto con ceste o altri oggetti equivalenti, sia di notte, sia con l'ausilio di autovetture o animali da carico, o da più persone, la pena è della reclusione da quindici giorni a due anni.

Nei casi previsti dal presente articolo può essere inflitta anche la sanzione da 20.000 Ariary a 900.000 Ariary.

Gli imputati possono, indipendentemente dalla pena, essere privati di tutti o parte dei diritti di cui all'articolo 42, per un periodo minimo di cinque anni e massimo dieci anni, dal giorno in cui hanno subito la pena.

Arte. 389 - È punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 100.000 Ariary a 690.000 Ariary.

Il colpevole può, inoltre, essere privato dei diritti di cui all'articolo 42, per almeno cinque anni e per dieci anni al massimo, dal giorno in cui avrà subito la pena.

Arte. 390 - Si considera casa abitata qualsiasi fabbricato, abitazione, loggia, capanna, anche mobile, che, senza essere attualmente abitata, è destinata ad abitazione, e tutto ciò che da essa dipende, quali cortili, cortili, fienili, stalle, edifici che vi sono racchiusi, qualunque sia il loro uso, e anche se avrebbero un recinto particolare all'interno del recinto o recinto generale.

Arte. 391 - Si considera parco o recinto qualsiasi terreno circondato da fossati, palafitte, transenne, assi, siepi veloci o asciutte, o muri di qualsiasi genere di materiale, qualunque sia l'altezza, la profondità, il degrado, il deterioramento di queste varie recinzioni, quando non ci sarà una porta che possa essere chiusa a chiave o meno, o quando la porta sarebbe aperta e normalmente aperta.

Arte. 392 - Si considerano recinti anche i parchi mobili destinati a contenere il bestiame nelle campagne, di qualunque materiale essi siano; e quando sono annessi a capanne mobili o altri ricoveri destinati ai guardiani, si considerano dipendenti da una casa abitata.

Arte. 393 - È qualificato, furto con scasso, qualsiasi forzatura, rottura, degrado, demolizione, rimozione di pareti, tetti, pavimenti, porte, finestre, serrature, lucchetti, o altri utensili o strumenti atti a chiudere o impedire il passaggio, e di qualsiasi genere la chiusura, qualunque cosa sia.

Arte. 394 - Le effrazioni sono esterne o interne.

Arte. 395 - Le effrazioni esterne sono quelle mediante le quali è possibile entrare in case, cortili, cortili, recinti o annessi, o in appartamenti o abitazioni private.

Arte. 396 - Le effrazioni interne sono quelle che, dopo l'ingresso nei luoghi di cui all'articolo precedente, vengono fatte dall'interno su porte o recinzioni, nonché su armadi o altri mobili chiusi.

Rientra nella classe delle effrazioni interne, la semplice rimozione di casse, scatole, fagotti sotto teloni e funi, e altri mobili chiusi, che contengono eventuali effetti, sebbene l'effrazione non sia avvenuta sul posto.

Arte. 397 - E' qualificata arrampicata, qualsiasi ingresso nelle case, palazzi, cortili, cortili, fabbricati non meglio specificati, giardini, parchi e recinti, effettuato sopra muri, porte, tetti o qualsiasi altra recinzione.

L'ingresso attraverso un'apertura sotterranea, diversa da quella prevista per fungere da ingresso, è una circostanza della stessa gravità dell'arrampicata.

Arte. 398 - Sono qualificati come chiavi false, tutti i ganci, usignoli, chiavi maestre, chiavi imitate, contraffatte, alterate, o che non fossero destinate dal proprietario, inquilino, oste o locatore, per serrature, lucchetti, o eventuali chiusure a cui il colpevole li avrà usati.

Arte. 399 - Chiunque abbia chiavi falsificate o alterate è condannato alla reclusione da tre mesi a due anni e alla multa da 100.000 Ariary a 450.000 Ariary.

Se il colpevole è un fabbro professionista, sarà punito con la reclusione da due a cinque anni e con una multa da 100.000 Ariary a 900.000 Ariary.

Egli può, inoltre, essere privato, in tutto o in parte, dei diritti di cui all'articolo 42 per un minimo di cinque anni e per un massimo di dieci anni, dal giorno in cui avrà scontato la pena.

Il tutto, fatte salve le sanzioni maggiori, ove applicabili, in caso di concorso in un reato.

Arte. 400 (*Ord.n° 62-013 del 10.08.62*) - Chiunque abbia estorto o tentato di estorcere con la forza, la violenza o la coercizione, la firma o la consegna di uno scritto, di un atto, di un titolo, di qualsiasi documento contenente o l'obbligazione operativa, la prestazione o l'estinzione, è punita con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque, avvalendosi della minaccia, scritta o verbale, di rivelazioni o imputazioni diffamatorie, abbia estorto o tentato di estorcere, sia la consegna di fondi o titoli, sia la firma o la consegna degli scritti sopra elencati, è punito con la reclusione di uno a cinque anni e una multa da 720.000 Ariary a 10.800.000 Ariary. Le stesse sanzioni possono essere applicate a chiunque abbia formulato in mala fede una richiesta di dichiarazione di paternità respinta dalla giurisdizione civile.

Il sequestrato che ha distrutto, dirottato o tentato di distruggere o sottrarre oggetti a lui sequestrati e affidati alla sua custodia, è punito con le pene previste dall'articolo 406.

E' punito con le pene previste dall'articolo 401, se la custodia degli oggetti sequestrati e che ha distrutto o deviato o tentato di distruggere o deviare fosse stata affidata a un terzo.

Le sanzioni dell'articolo 401 si applicano anche a qualsiasi debitore, mutuatario o terzo costituente che distrugga, si appropri indebitamente o tenti di distruggere o appropriarsi indebitamente degli oggetti da lui dati in pegno.

La persona che custodisce consapevolmente gli oggetti devianti, il coniuge, gli ascendenti e discendenti della persona sequestrata, il debitore, il mutuatario o il terzo pignorante che lo avrà aiutato nella distruzione, nella diversione o nel tentativo di distruzione o appropriazione indebita di questi oggetti, sarà punito con una pena pari a quella che avrà subito.

Arte. 401 - (*Ord. n. 62-013 del 10.08.62*) Gli altri furti qui non specificati, il furto e l'inganno, nonché i tentativi dei medesimi delitti, sono puniti con la reclusione da almeno sei mesi e al massimo cinque anni e può anche essere punito con una multa di almeno 720.000 Ariary e massimo 10.800.000 Ariary.

Ai colpevoli possono essere comunque vietati i diritti di cui all'articolo 42 del presente codice, per un minimo di cinque anni e per un massimo di dieci anni, dal giorno in cui avranno subito la condanna.

Può anche essere vietato loro di rimanere, per ordine o sentenza, da due a cinque anni.

È punito con la reclusione da almeno sei giorni e al massimo sei mesi, e la multa di almeno 100.000 Ariary e massimo 450.000 Ariary.

La stessa sanzione si applicherà a chiunque, sapendo che è assolutamente impossibile pagare, avrà ricevuto una o più stanze in un albergo o una locanda e le avrà effettivamente occupate.

Tuttavia, nei casi previsti dai due commi precedenti, l'occupazione dell'alloggio non deve aver superato il termine di dieci giorni.

(Legge n. 70-024 del 23.12.70) E' punito con la sanzione prevista dal quarto comma del presente articolo chiunque, sapendo di essere assolutamente incapace di pagare, sarà stato servito carburante o lubrificanti di cui ha avuto i serbatoi di un veicolo riempiti in tutto o in parte da professionisti della distribuzione.

E' punito con la stessa sanzione, chiunque sapendo che è assolutamente impossibile pagare, avrà noleggiato un'auto.

DIVISIONE II

Truffe e altri tipi di frode

§ 1 - Frode

Arte. 402-404 *(Abrogato dalla Legge n. 2003-037 del 9.09.04).*

Arte. 405 *(Ord. n° 62-013 del 10.08.62)* - Chiunque, con nomi falsi o qualità false, o con manovre fraudolente, atti a persuadere l'esistenza di società false, di un potere o di un credito immaginario, ovvero di far nascere la speranza o il timore di un successo, un incidente o qualsiasi altro evento fantasioso, saranno stati dati o consegnati, o si sarà tentato di ricevere o consegnare, fondi, mobili o obbligazioni, provviste, biglietti, promesse, ricevute o congeda, ed ha, con uno di questi mezzi, truffato o tentato di frodare in tutto o in parte il patrimonio altrui, sarà punito con la reclusione da sei mesi e al massimo cinque anni, e con la multa di almeno 720.000 Ariary e di la maggior parte di 10.800.000 Ariary.

Se il reato è stato commesso da persona che si è rivolta al pubblico in vista dell'emissione di azioni, obbligazioni, warrant, azioni o titoli a qualsiasi titolo, sia di società che di impresa commerciale o industriale, la reclusione può essere aumentata a dieci anni e la multa a 36.000.000 Ariary.

In ogni caso, i colpevoli possono anche essere colpiti per un massimo di dieci anni dal divieto dei diritti di cui all'articolo 42 del presente Codice; possono anche essere soggetti a un divieto di soggiorno da due a cinque anni.

§ 2 - Violazione della fiducia

Arte. 406 *(Legge n° 66-009 del 07.05.66)* - Chiunque abbia abusato dei bisogni, delle debolezze o delle passioni di un minore, per fargli sottoscrivere, a suo pregiudizio, obbligazioni, ricevute o scarichi, per il prestito di denaro o mobiliare cose, o strumenti negoziabili o altri strumenti obbligatori, in qualunque forma questa trattativa sia stata fatta o dissimulata, saranno puniti

la reclusione da almeno sei mesi e al massimo cinque anni, e può anche essere multata di almeno 720.000 Ariary e al massimo 10.800.000 Ariary.

La sanzione può, tuttavia, essere aumentata a un quarto dei rimborsi e dei danni, se superiore al massimo previsto dal comma precedente.

Può trovare applicazione anche la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Arte. 407 - Chiunque, abusando di un assegno in bianco che gli è stato affidato, avrà dolosamente scritto sopra un'obbligazione o un adempimento, o qualsiasi altro atto che possa pregiudicare la persona o la fortuna del firmatario, è punito con le pene previste nella sezione 405.

Nel caso in cui l'assegno in bianco non gli sia stato affidato, sarà perseguito come falsario e come tale punito.

Arte. 408 - Chiunque abbia dirottato o dissipato in danno dei proprietari, possessori o possessori, effetti, denaro, beni, biglietti, ricevute o qualsiasi altra scrittura contenente od operante obbligazione o estinzione, che gli sarebbe stata data solo in locazione, di deposito, mandato, pegno, comodato d'uso, o per lavoro subordinato o autonomo, a spese della loro restituzione o rappresentanza, ovvero di farne uso o impiego specifico, sono puniti con le sanzioni previste dall'art. sezione 406.

(Ord. n° 76-042 del 17.12.76) - E' punito con le stesse pene chi, essendo stati anticipati per l'esecuzione di un contratto, si rifiuta di dare esecuzione al presente contratto o di rimborsare gli anticipi.

Possono trovare applicazione anche le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 405.

Arte. 409 - Chiunque, dopo aver prodotto, in giudizio, qualsiasi titolo, atto o memoria, lo abbia in qualsiasi modo sottratto, è punito con la multa da 18.000 Ariary a 324.000 Ariary.

Tale sanzione sarà pronunciata dal giudice adito.

§ 3 - Violazione delle norme sulle case da gioco, sulle lotterie e sui banchi dei pegni.

Arte. 410 - *(Legge n° 71-011 del 30.06.71)* Salvo autorizzazione concessa a norma di legge, coloro che hanno tenuto una casa da gioco e vi hanno ammesso il pubblico, liberamente o su presentazione di interessati o affiliati, i banchieri di questa casa, coloro che hanno stabilito o tenuto lotterie, tutti gli amministratori, servitori o agenti di questo stabilimento, saranno puniti con la reclusione da almeno due mesi e al massimo 6 mesi, e la multa da 72.000 Ariary a 10.800.000 Ariary.

I colpevoli possono inoltre essere, dal giorno in cui hanno scontato la pena, esclusi, per un minimo di cinque anni e per un massimo di dieci anni, dai diritti di cui all'articolo 42 del presente codice.

In ogni caso saranno sequestrati tutti i fondi o effetti trovati esposti al gioco o collocati alla lotteria, mobili, strumenti, utensili, elettrodomestici utilizzati o destinati al servizio di giochi o lotterie, mobili ed effetti domestici i cui posti saranno arredati o decorati.

Arte. 411 - Coloro che hanno istituito o tenuto banchi di pegno o pegni senza autorizzazione legale, o che ne sono muniti di autorizzazione, non avranno tenuto un registro a norma di regolamento, contenente immediatamente, senza alcuno spazio, le somme o gli oggetti prestati, i nomi, il domicilio e la professione dei mutuatari, la natura, la qualità, il valore degli oggetti posti

pegno, sarà punito con la reclusione per almeno quindici giorni, al massimo tre mesi, e con la multa da 72.000 Ariary a 2.160.000 Ariary.

Le sanzioni pronunciate nel primo comma del presente articolo si applicano anche a coloro che hanno acquistato o venduto abitualmente ricevute di pegno da prestatori di pegno o da fondi di credito comunale successivamente alla data di promulgazione della presente legge.

§ 4 - Ostacoli alla libertà delle aste

Arte. 412 - Coloro che, nell'aggiudicazione della proprietà, dell'usufrutto o della locazione di cose immobili o mobili, di una società, di una fornitura, di un'operazione o di qualsiasi servizio, hanno ostacolato o disturbato, tentato di ostacolare o turbare la libertà di le offerte o le sottomissioni, con aggressione, violenza o minacce, sia prima che durante le offerte o le sottomissioni, saranno punite con la reclusione per almeno quindici giorni, al massimo tre mesi e con la multa da 300.000 Ariary a 45.000.000 Ariary.

La stessa sanzione si applica nei confronti di coloro che, con donazioni, promesse o accordi fraudolenti, hanno escluso o tentato di escludere offerenti, limitato o tentato di limitare le offerte o offerte, nonché contro coloro che hanno ricevuto tali doni o accettato tali promesse.

Saranno puniti con la stessa pena tutti coloro che, dopo un'asta pubblica, procederanno o parteciperanno ad una riasta senza l'assistenza di un funzionario ministeriale competente.

§ 5 - Violazione delle norme relative alle lavorazioni, al commercio e agli artt

Arte. 413 - Ogni violazione delle norme di pubblica amministrazione relative ai prodotti delle manifatture malgasce che saranno esportate all'estero e che sono intese a garantire la buona qualità, le dimensioni e la natura della manifattura, sarà punita con la sanzione pecuniaria. Ariary almeno, 3.240.000 Ariary al massimo, e la confisca dei beni. Queste due sanzioni possono essere pronunciate cumulativamente o separatamente, a seconda delle circostanze.

Arte. 414 (*Ord. n° 74-023 del 21.06.74*) - E' punito con la reclusione da 6 giorni a 3 anni e con la multa da 100.000 Ariary a 3.000.000 Ariary, o una sola di queste due pene, chiunque, mediante violenza, aggressione, minacce, doni, promesse o manovre fraudolente, abbia determinato o mantenuto, tentato o mantenuto una cessazione concertata del lavoro, allo scopo sia di costringere l'aumento o la diminuzione del salario, sia di interferire con la libera esercizio dell'industria o del lavoro, o per sostenere rivendicazioni non direttamente connesse alla difesa di diritti e interessi professionali.

Arte. 415 - Quando i fatti punibili dall'articolo precedente sono stati commessi a seguito di un progetto concordato, ai colpevoli può essere vietata la permanenza, con decreto o sentenza, da un minimo di due anni ad un massimo di cinque anni.

Arte. 416 (*Abrogato con Ord. n° 60-161 del 03.10.60*).

Arte. 417 - Chiunque, allo scopo di recare danno all'industria malgascia, abbia fatto passare all'estero dirigenti, impiegati o lavoratori di uno stabilimento, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 100.000 Ariary a 450.000 Ariary.

Arte. 418 - Ogni direttore, impiegato, operaio di fabbrica, che abbia comunicato o tentato di comunicare a stranieri o malgasci residenti all'estero i segreti della fabbrica presso la quale è impiegato, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 360.000 Ariary a 21.600.000 Ariary.

Egli può, inoltre, essere privato dei diritti di cui all'articolo 42 del presente Codice per un periodo minimo di cinque anni e massimo dieci anni a decorrere dal giorno in cui avrà scontato la pena.

Se questi segreti sono stati comunicati ai malgasci residenti in Madagascar, la pena sarà della reclusione da tre mesi a due anni e della multa da 100.000 Ariary a 540.000 Ariary.

La pena massima inflitta dai commi 1 e 3 del presente articolo si applica necessariamente se si tratta di segreti di fabbricazione di armi e munizioni da guerra appartenenti allo Stato.

Arte. 419 - Tutti quelli:

1. Chi, da fatti falsi o calunniosi consapevolmente diffusi in pubblico, da offerte lanciate al mercato con l'intento di turbare i prezzi, da offerte eccedenti ai prezzi che gli stessi venditori chiedevano, con modalità o mezzi fraudolenti; 2. O chi, esercitando o tentando di esercitare, individualmente o in forma sindacale o combinata, un'azione sul mercato volta a procurare un guadagno che non sarebbe il risultato del naturale gioco di offerta e Fabbisogno,

Hanno direttamente, o per interposta persona, operato o tentato di operare l'artificioso aumento o diminuzione del prezzo di generi alimentari o beni o effetti pubblici o privati, è punito con la reclusione da due mesi a due anni e con la multa da 1.440.000 Ariary a 108.000.000 Ariary.

Il giudice può, inoltre, pronunciare contro i colpevoli la sentenza di divieto di soggiorno per un periodo minimo di due anni e massimo cinque anni.

Arte. 420 - La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da 3.600.000 Ariary a 162.000.000 Ariary se l'aumento o la diminuzione è stata operata o tentata su cereali, farine, sostanze farinose, alimenti, bevande, combustibili o concimi commerciali.

La reclusione può essere aumentata a cinque anni e la multa a 216.000.000 di Ariary se si tratta di generi alimentari o beni che non rientrano nell'esercizio abituale della professione del trasgressore.

Nei casi previsti dall'articolo 420, il divieto di soggiorno che può essere pronunciato sarà di almeno due anni e di un massimo di cinque anni.

Arte. 421 - In tutti i casi previsti dagli articoli 419 e 420, il tribunale può pronunciare contro i colpevoli il divieto dei diritti civili e politici.

Inoltre, e ferma l'applicazione dell'articolo 463, ordina che la sentenza di condanna sia pubblicata per intero o per estratto sui giornali che indicherà e affisse nei luoghi che indicherà, in particolare alle porte della domicilio, magazzini, fabbriche o officine del condannato, il tutto a spese del condannato, nei limiti della multa massima sostenuta.

Il tribunale fisserà le dimensioni del manifesto, i caratteri tipografici che dovranno essere utilizzati per la sua stampa e il tempo durante il quale tale esposizione dovrà essere mantenuta.

In caso di sottrazione, occultamento o lacerazione totale o parziale dei manifesti ordinati dalla sentenza di condanna, si procederà nuovamente alla piena esecuzione delle disposizioni della sentenza relative all'esposizione.

Quando la soppressione, l'occultamento o la lacerazione, totale o parziale, è stata effettuata volontariamente dal condannato, su sua istigazione o su suo ordine, comporta nei suoi confronti l'applicazione della reclusione da uno a sei mesi e della multa da 72.000 Ariary a 2.160.000 Ariary.

Arte. 422 e 423 - *(Abrogato con Ord. n° 60.161 del 03.10.60).*

Arte. 424 - Se il venditore ed il compratore hanno utilizzato, nei loro mercati, pesi o misure diverse da quelle stabilite dalle leggi dello Stato, il compratore sarà privato di ogni azione contro il venditore che lo ha ingannato con l'uso di pesi o misure vietati; fatta salva l'azione punitiva pubblica, sia per questa frode, sia per l'uso stesso di pesi e misure vietati.

La sanzione, in caso di frode, sarà quella di cui all'articolo precedente.

La sanzione per l'uso di misure e pesi vietati sarà determinata dal Libro IV del presente Codice, contenente le pene semplici di polizia.

Arte. 425 - Costituisce contraffazione qualsiasi edizione di scritti, composizioni musicali, disegni, dipinti o qualsiasi altra produzione, stampata o incisa in tutto o in parte, in violazione delle leggi e dei regolamenti relativi alla proprietà degli autori; e ogni violazione è reato.

La contraffazione, sul territorio malgascio, di opere pubblicate in Madagascar o all'estero, è punita con una multa da 72.000 Ariary a 3.600.000 Ariary.

Sono puniti con le stesse sanzioni l'addebito, l'esportazione e l'importazione di opere contraffatte.

Arte. 426 - Costituisce reato di contraffazione anche la riproduzione, rappresentazione o distribuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera dell'ingegno in violazione del diritto d'autore, così come definita e regolata dalla legge.

Arte. 427 - La pena è della reclusione da tre mesi a due anni e della multa da 160.000 Ariary a 6.000.000 Ariary, se è accertato che il colpevole ha abitualmente commesso gli atti di cui ai due articoli precedenti.

In caso di recidiva, dopo la condanna pronunciata ai sensi del comma precedente, può essere pronunciata la chiusura temporanea o definitiva degli esercizi gestiti dal contraffattore abituale o dai suoi complici.

Quando tale provvedimento di chiusura è stato pronunciato, il personale deve percepire un'indennità pari alla propria retribuzione, maggiorata di tutte le prestazioni in natura, per la durata della chiusura e per un massimo di sei mesi.

Se i contratti collettivi o speciali prevedono, dopo il licenziamento, un'indennità più elevata, è questa che sarà dovuta.

L'eventuale violazione delle disposizioni dei due commi precedenti sarà punita con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa da 30.000 Ariary a 450.000 Ariary.

In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.

Arte. 428 - In tutti i casi previsti dagli articoli 425, 426 e 427, i colpevoli saranno, inoltre, condannati alla confisca di somme pari all'ammontare delle quote di entrate prodotte dalla illecita riproduzione, rappresentazione o diffusione nonché il sequestro di qualsiasi materiale appositamente installato in vista della riproduzione illecita e di tutte le copie e gli oggetti contraffatti.

Il giudice può disporre, su richiesta dell'attore, la pubblicazione delle sentenze di condanna, integralmente o per estratti, sui giornali da esso designati e l'affissione delle stesse nei luoghi da esso indicati, in particolare alle porte del residenza, di tutti gli stabilimenti, sale di spettacolo, di detenuti, il tutto a spese di questi ultimi, senza tuttavia che le spese di questa pubblicazione possano eccedere il massimo della sanzione pecuniaria.

Al momento dell'ordine di affissione, il tribunale fisserà le dimensioni del poster e i caratteri tipografici che dovranno essere utilizzati per la sua stampa.

Il tribunale dovrà fissare il tempo durante il quale dovrà essere mantenuto tale distacco, senza che la durata possa superare i quindici giorni.

L'asportazione, l'occultamento o la lacerazione totale o parziale dei manifesti sarà punito con l'ammenda da 600 Ariary a 4500 Ariary. In caso di recidiva la multa sarà aumentata da 72.000 Ariary a 216.000 Ariary e potrà essere pronunciata la reclusione da undici giorni a un mese.

Quando l'asportazione, l'occultamento o la lacerazione totale o parziale dei manifesti sia stata effettuata volontariamente dal condannato, su sua istigazione o su suo ordine, si provvede nuovamente alla piena esecuzione delle disposizioni della sentenza relativa all'affissione, a spese del condannato.

Arte. 429 - Nei casi previsti dagli articoli 425, 426, 427 e 428, il materiale o le copie contraffatte, nonché le ricevute o le quote di ricevute che hanno dato luogo a confisca, saranno restituiti all'autore o ai suoi aventi causa a titolo di risarcirli per tutti i danni che hanno subito; l'eccedenza della loro indennità o l'intera indennità se non vi è stato sequestro di materiale, oggetti o ricevute contraffatte, sarà regolata attraverso i canali ordinari.

§ 6 - Reati dei fornitori

Arte. 430 - Tutti i soggetti responsabili, in qualità di componenti di una società o individualmente, di forniture, società o gestioni per conto delle forze armate, i quali, senza esservi stati costretti da causa di forza maggiore, avranno arrecato il servizio di cui sono responsabili mancato, sarà punito con la reclusione e la multa che non potrà eccedere un quarto del danno, né essere inferiore a 360.000 Ariary; il tutto fatte salve sanzioni più severe in caso di intelligence con il nemico.

Arte. 431 - Quando la cessazione del servizio deriva da atti degli agenti dei fornitori, gli agenti sono condannati alle sanzioni previste dall'articolo precedente.

Saranno condannati anche i fornitori e i loro agenti, quando entrambi hanno partecipato al reato.

Arte. 432 - Se pubblici ufficiali o agenti, dipendenti o impiegati del Governo, hanno aiutato i colpevoli a far mancare il servizio, saranno puniti con la pena del lavoro forzato in tempo utile; fatte salve sanzioni più severe in caso di intelligence con il nemico.

Arte. 433 - Benché il servizio non sia venuto meno, se, per negligenza, sono state ritardate le consegne e l'opera, o se vi è stata frode sulla natura, qualità o quantità dell'opera o del lavoro o delle cose fornite, i colpevoli saranno puniti con la reclusione da almeno sei mesi e al massimo cinque anni, e la multa che non può superare un quarto dei danni, né essere inferiore a 72.000 Ariary.

Nei vari casi previsti dagli articoli che compongono il presente comma, l'accusa può essere fatta solo su denuncia del Governo.

DIVISIONE III

Distruzione, degrado, danno

Arte. 434 - (Ord. n° 62-013 del 10.04.62) Chiunque volontariamente appicca il fuoco a edifici, navi, barche, magazzini, cantieri, quando sono abitati o adibiti ad abitazione, ed in genere a luoghi abitati o adibiti ad abitazione, indipendentemente dal fatto che appartengano o meno all'autore del reato, sarà punito con la morte.

E' punito con la stessa pena chi, volontariamente, appicca fuoco, sia a vetture o carri contenenti persone, sia a vetture o carri non contenenti persone, ma facenti parte di un convoglio che le contiene.

E' punito con la dura punizione chiunque volontariamente appicca il fuoco a edifici, navi, barche, magazzini, cantieri, quando non sono abitati né adibiti ad abitazione, o a boschi, boschi cedui o colture in piedi, quando tali oggetti non sono di pertinenza. lavoro per la vita.

Chiunque, appiccando o facendo incendiare uno degli oggetti elencati nel comma precedente ed appartenenti a se stesso, abbia volontariamente arrecato ad altri un danno di qualsiasi genere, è punito nel tempo con i lavori forzati.

Sarà punito con la stessa pena chiunque abbia appiccato il fuoco su ordine del proprietario.

Chiunque volontariamente appicca fuoco o tenta di appiccare il fuoco sia a capanne, capanne di paglia o altre costruzioni di materiali leggeri, sia a paglia o raccolti, in cumuli o macine, oppure a legna disposta a cumuli o in metri cubi, sia ad autoveicoli o i carri carichi o meno di merci o altri oggetti mobili che non facciano parte di un convoglio contenente persone, se tali oggetti non gli appartengono, sono puniti con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque, appiccando o facendo incendiare uno degli oggetti elencati nel comma precedente, ed appartenenti a se stesso, ha volontariamente arrecato ad altri un danno di qualsiasi genere è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Sarà punito con la stessa pena chiunque abbia appiccato il fuoco su ordine del proprietario.

Chiunque comunichi il fuoco ad uno degli oggetti elencati nei commi precedenti, appiccando deliberatamente il fuoco a qualsiasi oggetto di sua proprietà o altrui, e posto in modo da comunicare il suddetto fuoco, è punito con la stessa pena come se avesse direttamente appiccato il fuoco a uno di detti oggetti.

In tutti i casi in cui un incendio deliberatamente provocato abbia provocato la morte di una o più persone o lesioni o infermità delle specie definite nel terzo comma del precedente articolo 309, la pena è la morte.

Arte. 435 - La pena sarà la stessa, secondo le distinzioni operate nell'articolo precedente, nei confronti di coloro che hanno volontariamente distrutto in tutto o in parte o tentato di distruggere per effetto di mina o di qualsiasi sostanza esplosiva edifici, abitazioni, dighe, strade, navi, barche, veicoli di ogni genere, negozi o cantieri, o loro dipendenze, ponti, strade pubbliche o private e in genere tutti gli oggetti mobili o immobili di qualsiasi genere.

Il deposito, con intento criminale, su strada pubblica o privata, di un ordigno esplosivo sarà assimilato a tentato omicidio premeditato.

Sono esentati dalla punizione i colpevoli dei delitti di cui al presente articolo se, prima della commissione di tali delitti e prima di ogni procedimento penale, ne hanno dato conoscenza e denunciato gli autori all'autorità costituita, ovvero se, anche dopo che il procedimento ha avuto luogo iniziato, procurarono l'arresto degli altri colpevoli.

Tuttavia, potrebbe essere loro vietato l'ingresso.

Arte. 435 bis - (*Ord. n° 77-036 del 26.06.77*) Chiunque, in un'operazione agricola, industriale, commerciale, forestale o mineraria, in un laboratorio, con qualsiasi mezzo, volontariamente distrugge o deteriora, tenta di distruggere o deteriorare, permettere la distruzione o il deterioramento di beni, generi alimentari, materiali, strumenti, materiali, materiali, destinati o utilizzabili per la produzione, fabbricazione, attrezzature, trasporto, fornitura o consumo, istruzione o ricerca scientifica, sarà punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e una multa da 200.000 Ariary a 10.800.000 Ariary a meno che non giustifichi un motivo legittimo.

Arte. 436 - La minaccia di bruciare o distruggere, per effetto di una mina o di una qualsiasi sostanza esplosiva, gli oggetti compresi nell'elencazione dell'articolo 435 del codice penale è punita con la pena prevista contro la minaccia di omicidio, e secondo l'art. distinzioni stabilite dagli articoli 305, 306 e 307.

Arte. 437 - Chiunque volontariamente distrugge o capovolge, con qualsiasi mezzo, in tutto o in parte, edifici, ponti, dighe o strade rialzate o altre costruzioni che sa appartenere ad altri, o provoca l'esplosione di una macchina a vapore, è punito con la reclusione e la multa che non può superare un quarto dei rimborsi e delle indennità, né essere inferiore a 72.000 Ariary.

In caso di omicidio o lesioni, il colpevole sarà, nel primo caso, punito con la morte e, nel secondo, punito con la pena dei lavori forzati nel tempo.

Arte. 437 bis (*Ord. n° 77-036 del 29.06.77*) - Chiunque, volontariamente, in tutto o in parte, distrugge o tenta di distruggere con qualsiasi mezzo diverso da quelli previsti dagli articoli 434 e seguenti cp, ammette sarà punita la distruzione di edifici, abitazioni, dighe, strade, navi, barche, aerei, veicoli di ogni genere, negozi o cantieri o loro annessi, ponti, strade pubbliche o private e in genere tutti gli oggetti mobili o immobili di qualsiasi genere, sarà punita con la reclusione da cinque a dieci anni se non giustifica un motivo legittimo.

Arte. 438 - Chiunque, con aggressione, si opponga all'allestimento delle opere autorizzate dal Governo, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni, e con la multa non superiore a un quarto degli interessi danni o inferiore a 100.000 Ariary.

Arte. 439 - (*Ord. n° 62-013 del 10.08.62*) Chiunque intenzionalmente brucia o distrugge, in qualsiasi modo, registri, verbali o originali di pubblica autorità, titoli, banconote, cambiali, effetti commerciali o bancari, contenere o operare obblighi, disposizioni o adempimenti; Chi consapevolmente distrugge, sottrae, occulta o altera un documento pubblico o privato idoneo a facilitare la ricerca di reati e delitti, la scoperta di prove o la punizione del loro autore è, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla legge, punito come segue: se gli atti distrutti sono atti della pubblica autorità o effetti commerciali o bancari, la pena è della reclusione da cinque a dieci anni; Se si tratta di un altro pezzo, il colpevole sarà punito con la reclusione da due a cinque anni.

In tutti i casi previsti dal presente articolo può essere inflitta anche una sanzione da 100.000 Ariary a 900.000 Ariary.

Arte. 440 - Ogni saccheggio, ogni danno a derrate o beni, effetti, beni mobili, commessi in assemblea o banda e con la forza aperta, sarà punito in tempo con i lavori forzati; ciascuno dei colpevoli sarà inoltre condannato a una multa da 144.000 Ariary a 5.400.000 Ariary.

Arte. 441 - Tuttavia, coloro che si dimostrano indotti da provocazioni o sollecitazioni a prendere parte a tale violenza, possono essere puniti solo con la reclusione.

Arte. 442 - Se le derrate saccheggiate o distrutte sono grano, grano o farina, sostanze farinose, pane, vino o altra bevanda, la pena che subiranno solo i capi, istigatori o provocatori, sarà il massimo dei lavori forzati nel tempo, e quella della sanzione inflitta dall'articolo 440.

Arte. 443 - Chiunque, utilizzando un liquore corrosivo o con qualsiasi altro mezzo, abbia volontariamente danneggiato i beni, i materiali o gli strumenti utilizzati nella fabbricazione, è punito con la reclusione da un mese a due anni, e con la multa non superiore a un quarto dei danni, né essere inferiore a 100.000 Ariary.

Se il reato è stato commesso da un operaio in fabbrica o da un impiegato della casa di commercio, la reclusione va da due a cinque anni, fatta salva la multa, come si è appena detto.

Arte. 444 - Chiunque devasta colture in piedi o piante coltivate naturalmente o da mano umana, è punito con la reclusione da un minimo di due anni a un massimo di cinque anni.

Chiunque, in un'operazione agricola, industriale, commerciale, forestale o in una stazione di ricerca senza motivi legittimi e qualunque siano i suoi diritti, devasta o distrugge piantine, colture in piedi o piante nate naturalmente o dall'uomo, è punito con la reclusione per da due a cinque anni (*Ord. n° 77-036 del 29.06.77*).

Arte. 445 - Chiunque abbatta uno o più alberi che sa appartenere ad altri, sarà punito con la reclusione non inferiore a sei giorni, né superiore a sei mesi, per ogni albero, senza che la totalità possa superare i cinque anni.

Arte. 446 - Le pene saranno le stesse per ogni albero mutilato, tagliato o scortecciato in modo da provocarne la morte.

Arte. 447 - Se vi è stata distruzione di uno o più innesti, la reclusione sarà da sei giorni a due mesi, sulla base di ciascun innesto, senza che il totale possa superare i due anni.

Arte. 448 - La pena minima è di venti giorni nei casi previsti dagli articoli 445 e 446, e di dieci giorni nel caso previsto dall'articolo 447, se gli alberi sono stati piantati nelle piazze, strade, vialetti, vie pubbliche o locali o incroci.

Arte. 449 - Chi taglia grano o foraggi che sapeva appartenere ad altri, sarà punito con la reclusione non inferiore a sei giorni né superiore a due mesi.

Arte. 450 - La reclusione è di almeno venti giorni e di quattro mesi al massimo, se è stata tagliata da grano a verde.

Nei casi previsti dal presente articolo e dai sei precedenti, se il fatto è stato commesso in odio a pubblico ufficiale e per le sue funzioni, il colpevole sarà punito con il massimo della pena prevista dall'articolo, nel qual caso rinviare .

Sarà lo stesso, anche se questa circostanza non esiste, se l'atto è stato commesso durante la notte.

Arte. 450 bis (*Ord. n. 77-036 del 29.06.77*) - Chiunque abbatte alberi senza necessità in un'azienda agricola o in un centro di ricerca è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 100.000 Ariary a 10.800.000 Ariary o solo una di queste due penalità.

Le stesse sanzioni saranno comminate quando la mutilazione, il taglio o la scortecciatura degli alberi abbia l'effetto di provocarne la morte.

Sarà lo stesso se c'è distruzione degli innesti.

Arte. 451 (*Ord. n° 62-013 del 10.08.62*) - L'eventuale rottura, la distruzione di capanne di paglia, o altre costruzioni in materiali leggeri, di stalle o di attrezzi agricoli è punita con la reclusione da un mese a due anni.

Arte. 452 - Chiunque avvelena cavalli o altri carri, monta o carica animali, bovini cornuti, pecore, capre o maiali, o pesca in stagni, peschiere o bacini, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 100.000 Ariary a 900.000 Ariari.

Arte. 453 - Coloro che, senza necessità, hanno ucciso uno degli animali menzionati in questo articolo, saranno puniti come segue: Se il delitto è stato commesso negli edifici, recinti e annessi o sui terreni di cui è stato il padrone dell'animale ucciso proprietario, affittuario, colono o agricoltore, la pena è della reclusione da due a sei mesi; Se è stato commesso nei luoghi di cui il colpevole era proprietario, affittuario, colono o contadino, la reclusione sarà da sei giorni a un mese; Se è stato commesso in altro luogo, la reclusione sarà da quindici giorni a sei settimane.

La penalità massima sarà sempre assegnata in caso di violazione della recinzione.

Arte. 453 bis (*Ord. n° 77-036 del 29.06.77*) - Chiunque avvelena pesci in laghi, fiumi o acque territoriali è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 100.000 Ariary a 1.500.000 Ariary.

Sarà punito con la stessa pena chiunque abbia volontariamente causato o contribuito a diffondere un'epizootia negli animali domestici, da cortile o voliere, api, bachi da seta e selvaggina.

Il tentativo sarà punito come reato consumato.

Arte. 454 - Chiunque abbia, senza necessità, ucciso un animale domestico in luogo di cui colui al quale appartiene tale animale sia proprietario, affittuario, colono o allevatore, è punito con la reclusione da un minimo di sei giorni ad un massimo di sei mesi .

Se c'è stata una violazione della recinzione, sarà inflitta la massima sanzione.

Arte. 455 - Nei casi previsti dagli articoli 444 e seguenti fino al precedente articolo (454) compreso, si applica la sanzione pecuniaria che non può eccedere un quarto dei rimborsi e danni né essere inferiore a 100.000 Ariary.

Arte. 456 - Chiunque abbia, in tutto o in parte, riempito fossi, distrutto steccati, di qualunque materiale essi siano, tagliato o sradicato siepi vive o secche; chi ha spostato o rimosso terminali o piedi d'angolo, o altri alberi piantati o riconosciuti per stabilire i limiti tra diverse eredità, è punito con la reclusione non inferiore a un mese né superiore a un anno, e con la multa pari a un quarto di i rimborsi ei danni, che, in nessun caso, potranno essere inferiori a 100.000 Ariary.

Arte. 457 - Saranno puniti con l'ammenda che non può eccedere un quarto delle rimborsi e dei danni, né essere inferiore a 100.000 Ariary, i proprietari o agricoltori, o chiunque goda di frantoi, opifici o stagni, che, per l'elevazione dello sbarramento di le loro acque al di sopra dell'altezza determinata dall'autorità competente, avranno allagato le strade o le proprietà di altri.

Qualora dal fatto derivi qualche degrado, la pena sarà, oltre alla multa, della reclusione da sei giorni a un mese.

Arte. 458 - (*Ord. n° 62-013 del 10.08.62*) E' punito con la reclusione, in tutto o in parte, un veicolo qualunque, appartenente ad altra persona, chiunque volontariamente distrugge o danneggia, con il fuoco o con qualsiasi altro mezzo, da due a cinque anni e la multa da 100.000 Ariary a 6.000.000 Ariary, ferma restando l'applicazione delle disposizioni degli articoli 434 e 435 ove applicabili.

Il tentativo del reato previsto dal presente articolo sarà punito come reato.

Arte. 458 bis (*Ord. n. 77-036 del 29.06.77*) - Chiunque, in qualità di vettore, agente o dipendente di un'impresa di trasporti, ha commesso o lasciato volontariamente commettere qualsiasi atto di occultamento, detenzione, distruzione, deterioramento di mezzi di trasporto o loro accessori o parti correlate, adibiti a tali attività professionali o qualsiasi altro atto o manovra idoneo a determinarne l'immobilizzazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 400.000 Ariary a 15.000.000 Ariary, fermo restando l'obbligo amministrativo sanzioni previste dalla normativa vigente.

Arte. 459 - Se i reati di polizia penitenziaria di cui al presente capo sono stati commessi da guardiani delle aree rurali o forestali, o da agenti di polizia, a qualunque titolo, la pena detentiva è di almeno un mese, e al massimo un terzo oltre alla la pena più forte che verrebbe applicata a un altro colpevole dello stesso reato.

occultamento

Arte. 460 - Coloro che, consapevolmente, hanno occultato, in tutto o in parte, cose sottratte, dirottate od ottenute con l'ausilio di un delitto o di una colpa, sono puniti con le pene previste dall'articolo 401. La sanzione può anche essere aumentata oltre 10.800.000 Ariary fino alla metà del valore degli oggetti occultati. Il tutto fatte salve sanzioni maggiori, se del caso, in caso di concorso in un reato, ai sensi degli articoli 59, 60 e 61.

Arte. 461 - Nei casi in cui al fatto che ha procurato le cose occultate si applica una pena afflittiva ed infamante, il curatore è punito con la pena prevista dalla legge al delitto ed alle circostanze del delitto.

delitto di cui avrà avuto conoscenza al momento dell'occultamento. Tuttavia, la pena di morte sarà sostituita, per quanto riguarda i percettori, da quella del lavoro forzato a vita. La sanzione prevista dall'articolo precedente può ancora essere pronunciata.

DISPOSIZIONI GENERALI¹³

Arte. 462 (*Ord. n° 62-013 del 10.08.62*) Salvo i casi in cui una specifica disposizione di legge lo vieti espressamente, le corti e i tribunali possono dichiarare che sussistono circostanze attenuanti a favore degli imputati o imputati colpevoli.

Gli organi giurisdizionali dovranno articolare i fatti da loro ritenuti come circostanze attenuanti, a pena di nullità dei provvedimenti che li hanno concessi.

Arte. 463 (*Ord. n° 62-013 del 10.08.62*) - Ammesse le circostanze attenuanti, le sanzioni previste dalla legge saranno così modificate:

1. In materia penale:

ha. Se il reato è punibile con la morte, il giudice applicherà la pena del lavoro forzato a vita o quella del lavoro forzato a tempo.

Tuttavia, nel caso previsto dall'articolo 56, 1° comma, si applica da sola la pena dei lavori forzati a vita;

b. Se la pena è quella del lavoro forzato a vita o del massimo del lavoro forzato per un periodo di tempo, può essere ridotta a cinque anni di lavoro forzato per un periodo di tempo;

contro Se la legge prevede un'altra pena, può essere ridotta fino a tre anni di reclusione.

2. In materia correzionale, la pena prevista dalla legge può essere ridotta fino alla metà del minimo legale.

Inoltre, quando la pena massima prevista non supera i cinque anni di reclusione, il tribunale può anche pronunciare separatamente la reclusione o la multa e anche sostituire la multa con la reclusione, quando è prevista la sola pena della reclusione.

In quest'ultimo caso, la sanzione massima che potrà essere irrogata sarà di 6.000.000 Ariary e la minima di 100.000 Ariary;

3. In materia di contravvenzione alla polizia, i tribunali possono abbassare la pena multa fino a cento Ariary.

LIBRO IV

BIGLIETTI E PENALI DELLA POLIZIA

(*Ord. n°60-113 del 29.09.60*)

PRIMO CAPITOLO

PENALI

Arte. 464 - Le sanzioni di polizia sono:

¹³ Vedi anche Appendice al Codice Penale, p. da 268 a 271 e Appendice al codice di procedura penale, p. 15-17.

reclusione; La multa;
E la confisca di
alcuni oggetti sequestrati.

Arte. 465 - Sono considerati contravvenzioni di polizia i fatti punibili con la pena da 400 Ariary a 100.000 Ariary in multa e da uno a ventinove giorni di reclusione, oppure solo in una di queste due pene vi sia o meno la confisca delle cose sequestrate e qualunque sia il loro valore.
I giorni di reclusione sono giorni interi di ventiquattro ore.

Arte. 466 - Vi è recidiva in tutti i casi previsti dal presente libro, quando nei dodici mesi precedenti sia stata pronunciata una prima sentenza nei confronti dell'autore del reato per contravvenzione di polizia commessa nella giurisdizione del medesimo tribunale.

Arte. 467 - L'articolo 463 del presente codice si applicherà a tutti i reati semplici di polizia, salvo che la legge disponga diversamente.

Arte. 468 - Per il pagamento dell'ammenda si procede alla reclusione. Tuttavia, il condannato non può essere trattenuto a tal fine per più di quindici giorni, se dimostri la sua insolvenza.

Arte. 469 - In caso di insufficienza patrimoniale, alla sanzione sono preferite le restituzioni e le indennità dovute al danneggiato.

Arte. 470 - I rimborsi, le indennità e le spese comporteranno la reclusione, ed il condannato resterà in carcere fino al completo pagamento. Tuttavia, se queste convinzioni sono pronunciate a vantaggio dello Stato, il condannato può godere della facoltà concessa dall'articolo 468, in caso di insolvenza prevista dal presente articolo.

Arte. 471 - I tribunali di polizia possono anche, nei casi determinati dalla legge, pronunciare la confisca, sia delle cose sequestrate in contravvenzione, sia delle cose prodotte dalla contravvenzione, o dei materiali o degli strumenti che furono o furono destinati alla commissione.

CAPITOLO II CONTRAUVENZIONI E SANZIONI

SEZIONE UNO *Prima classe*

Arte. 472 - Sarà punito con la multa, da 400 Ariary fino a 30.000 Ariary compreso e può essere punito anche con la reclusione fino a un massimo di dieci giorni:

1. Albergatori, albergatori, locatori o affittuari di case arredate, che abbiano omesso di iscriversi immediatamente e senza alcuno spazio, in un registro tenuto regolarmente il nome, le qualità, il domicilio abituale, la data di entrata e di uscita di chi avrebbe dormito o passato una notte nelle loro case; coloro tra loro che non hanno presentato tale registro nei tempi stabiliti dal regolamento, o quando vi è stato richiesto, ai sindaci, deputati, ufficiali o commissari di polizia, ovvero ai cittadini all'uopo incaricati, tutti fatti salvi i casi di responsabilità di cui all'articolo 73 del codice penale, relativi

- ai delitti o delitti di coloro che, avendoli alloggiati o soggiornati presso di essi, non saranno stati regolarmente iscritti;
2. Coloro che hanno trascurato di distruggere insetti o animali nocivi quando questa cura lo è prescritto da legge o regolamento;
 3. Coloro che hanno trascurato di mantenere, riparare o pulire i focolari di qualsiasi tipo di loro sono in carica;
 4. *(Abrogata dalla legge n° 78-039 del 13.07.78 : v. art. 259 cpv.1 supra)*
 5. Coloro che si sono rifiutati senza motivo legittimo di fornire informazioni ad un'autorità debitamente abilitata ad ottenerle o che le hanno comunicato consapevolmente false informazioni; 6. Coloro che hanno scritto, fatto, o incitato a scrivere o fatto petizioni, lettere o documenti a nome della fokonolona senza che quest'ultima ne avesse mandato, e coloro che si avvalgono di tali lettere, petizioni o documenti conoscendo la loro carattere irregolare;
 7. Coloro che non hanno rispettato regolarmente le convenzioni di fokonolona approvato;
 8. Coloro che hanno presentato domanda, fatto domanda o tentato di presentare domanda o presentato domanda a convenzione di fokonolona che non sarà stata debitamente approvata;
 9. Coloro che, senza altre circostanze previste dalla legge, hanno raccolto o mangiato nei locali stessi, frutti o raccolti appartenenti ad altri;
 10. Coloro che, senza autorizzazione dell'amministrazione, hanno, con qualsiasi mezzo, apposto iscrizioni o affissi manifesti su beni mobili o immobili appartenenti allo Stato o agli enti locali;
 11. Coloro che, senza essere proprietari, usufruttuari o affittuari di un edificio e senza esservi presenti autorizzati da queste persone, vi avranno apposto iscrizioni o affissi manifesti;
 12. Coloro che, non essendo né proprietari né usufruttuari, né locatari, né affittuari, né titolari di terra o di diritto di passaggio, o che, non essendo agenti o servitori di nessuno di questi soggetti, saranno entrati e l'avranno trasmesso macinato, o su una parte di questo terreno, se preparato, seminato o caricato di frutti maturi o prossimo alla maturità; 13. Coloro che hanno fabbricato o lasciato passare bestiame su terreni altrui, seminati o carichi di raccolti, in qualunque stagione, o in un bosco ceduo di altrui ;
 14. Coloro che hanno lasciato vagare buoi o animali da soma in un luogo abitato. sella o bozza;
 15. Coloro che, senza essere stati debitamente autorizzati, hanno asportato erba, terra, sassi da strade pubbliche, o che, in località appartenenti ai comuni, hanno asportato terra o materiali, a meno che non vi sia un generale che lo autorizzi;
 16. Coloro che hanno lasciato nei luoghi pubblici o nei campi macchine, strumenti, prodotti pericolosi, o armi, che possono essere abusate da ladri e altri criminali;
 17. Coloro che hanno permesso a pazzi o pazzi di vagare sotto la loro custodia, o animali malevoli o feroci; coloro che eccitavano o non riuscivano a trattenere i loro cani quando attaccavano o inseguivano i passanti, anche se non ne sarebbero derivati danni o danni;
 18. Coloro che hanno cagionato la morte o il ferimento di animali o buoi altrui, per effetto di peregrinazioni di pazzi o pazzi o animali malvagi o feroci.
Coloro che hanno cagionato lo stesso danno con l'impiego o l'uso di armi senza precauzione o con goffaggine; o lanciando pietre o altri corpi duri; 19. Coloro che hanno gettato o esposto davanti ai loro edifici cose che possono recare danno per la loro caduta o per esalazioni malsane; 20. Coloro che hanno lanciato pietre o altri corpi duri o spazzatura contro case, edifici o recinti altrui, o nei giardini o recinti;

21. Coloro che hanno trascurato di pulire le strade o i corridoi, nelle località dove si trova tale cura lasciato agli abitanti;
22. Coloro che hanno ostruito la pubblica via depositandovi o lasciandovi senza necessità materiali o cose che impediscano o diminuiscano la libertà o la sicurezza del passaggio, coloro che, in violazione delle leggi e dei regolamenti, avranno omesso di segnalare materiali da loro depositati o scavi da loro effettuati sulla pubblica via;
23. Coloro che hanno trascurato o rifiutato di eseguire i regolamenti o i decreti concernenti le piccole strade, o di obbedire alla citazione, emanata dall'autorità amministrativa, di riparare o demolire gli edifici minacciando la rovina; 24. Coloro che, senza essere provocati, hanno pronunciato insulti contro qualcuno diverso da quelli previsti dagli articoli da 368 a 378.

SEZIONE II Seconda Classe

Arte. 473 - Sarà punito con la multa da 2.000 Ariary a 100.000 Ariary e può essere punito anche con la reclusione fino a ventinove giorni al massimo:

1. Coloro che si sono rifiutati di obbedire a un ordine normativo impartito da un agente amministrativo o forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni;
Coloro che, in materia di stato civile, hanno consapevolmente reso dichiarazioni mendaci agli ufficiali di stato civile, o che sono stati testimoni di fatti di cui non hanno avuto conoscenza¹⁴ ;
2. Coloro che, senza giustificato motivo, non hanno reso le dichiarazioni obbligatorie allo stato civile, entro il termine; 3. Coloro che, potendo, avranno rifiutato o trascurato di svolgere il lavoro, il servizio, o di prestare l'assistenza che sarà loro richiesta, nelle circostanze di incidente, tumulto, naufragio, inondazione, incendio, furto di cavallette, o altre calamità, nonché nei casi di rapina, saccheggio, furto di bestiame, flagranza di reato, pubblica protesta o sequestro; 4. Coloro che sono privi di fonti di reddito dichiarate e che volontariamente, abitualmente, non esercitano né il commercio né la professione; coloro che scrivono o fanno scrivere lettere anonime;
5. (*Legge n° 88-029 del 16.12.88*) Le persone che fanno professione di indovinare, predire, spiegare i sogni, coloro che detengono odi, coloro che assumono la qualità di stregoni per influenzare le popolazioni.
6. Coloro che, senza autorizzazione, hanno istituito o tenuto in luoghi pubblici giochi della lotteria o altri giochi d'azzardo;
7. Coloro che hanno esposto o fatto esporre in luoghi pubblici manifesti o immagini contrario alla decenza;
8. Coloro che hanno esposto o fatto esporre in luoghi pubblici manifesti o immagini contrario alla decenza;
9. Coloro che utilizzano pesi o misure diverse da quelle stabilite dalle leggi vigenti; commercianti che venderanno beni di prima necessità oltre il prezzo stabilito dalla tassa legalmente stabilita e pubblicata⁽²⁾¹⁵

¹⁴ Tale comma è stato implicitamente abrogato e sostituito dalla legge modificata n° 61-025 del 9 ottobre 1961 in materia di atti di stato civile (GU del 14.10.61, p.1789, RTL VI) " **Art. 76** - E' punito con le sanzioni previste dall'articolo 147 cp, salvo il risarcimento dei danni, l'ufficiale di stato civile, l'agente d'affari, ogni comparizione, dichiarante o testimone che abbia consapevolmente contribuito alla costituzione di un falso atto di stato civile a vantaggio dei terzi lesi dall'atto presso lo stabilimento del quale avrà così

gareggiato. »

10. Coloro che si sono rifiutati di ricevere denaro contante e monete nazionali, non contraffatte o alterati, a seconda del valore per il quale sono attuali;
11. Gli autori o complici di risse, aggressioni o violenze minori, purché le percosse non abbiano comportato inabilità al lavoro; coloro che hanno gettato corpi duri o sporcia su qualcuno; 12. Coloro che, per goffaggine, imprudenza, disattenzione, negligenza o inosservanza delle norme, saranno stati involontariamente causa di lesioni, colpi, malattie o danni, non determinanti un'inabilità al lavoro superiore a sei giorni; 13. Gli autori o complici di rumori, disturbi o assembramenti offensivi o notturni che turbano la tranquillità degli abitanti; 14. Coloro che, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 fino all'articolo 459 compreso, del codice penale, hanno volontariamente arrecato danno a beni mobili e animali domestici altrui o agli enti locali;
15. Coloro che hanno volontariamente deviato o utilizzato in modo improprio l'acqua destinata all'irrigazione per legge o per disposizioni regolamentari emanate dall'amministrazione o dagli organi di distribuzione, o per consuetudine;
16. Coloro che, salvo i casi previsti dall'articolo 445 del codice penale, hanno abbattuto, mutilato o scortecciato alberi di cui non sono proprietari; 17. Coloro che hanno cagionato l'incendio di beni mobili o immobili di cui non sono proprietari, sia per l'obsolescenza o il vizio, sia di riparazione, sia di pulitura dei focolari e dei loro accessori, sia per fuochi o lumi portati o lasciato senza sufficienti precauzioni; o da esplosivi o fuochi d'artificio accesi o sparati per negligenza o imprudenza;
18. Conduttori di carri che abbiano violato le norme con cui sono obbligati a tenersi costantemente a portata di mano dei loro animali da tiro e delle loro auto, e in condizione di guidarli e guidarli¹⁶ ;
19. Coloro che si sono degradati o deteriorati, direttamente o attraverso i loro armenti, edifici o opere pubbliche o di servizio;
20. Coloro che, avendo raccolto bestiame errante o abbandonato, non l'avranno fatto dichiarazione entro otto giorni all'autorità amministrativa più vicina;
21. (*Ord. n° 62-013 del 10.08.62*) - Coloro che rubano senza alcuna delle circostanze previste dall'articolo 388, raccolti o altre produzioni utili della terra, che, prima di essere sottratte, non erano ancora staccato da terra.

Arte. 474 - In caso di recidiva delle contravvenzioni previste dagli articoli 472 e 473 si applica la pena della reclusione.

Tuttavia, ai sensi del comma 13° dell'articolo 472, i reati ripetuti costituiscono reato e l'autore del reato è punito con la reclusione da un mese a sei mesi e con la multa da 100.000 Ariary a 900.000 Ariary, o una sola di queste due pene. (*Ord. n° 76-042 del 17.12.76*).

¹⁵ Tale comma è stato implicitamente abrogato e sostituito dall'ordinanza n. 73-054 dell'11 settembre 1973 relativo al sistema dei prezzi e ad alcune modalità di intervento in materia economica (GU n. 947 del 20.10.73, p. 3490): "Art. 60 - In relazione alla presente ordinanza, si considera illecito qualsiasi prezzo non conforme alle disposizioni della presente ordinanza o alle decisioni prese per la sua applicazione... "Art. 65 - Sono considerate aggravanti per i reati di cui agli articoli da 61 a 64: "3° Il fatto di utilizzare pesi, misure false, bilance false o bilance false".

¹⁶ Tale comma è stato implicitamente abrogato e sostituito dal Codice della Strada: "R. 204.- Ogni conducente di un veicolo trainato da animali deve essere in grado di dirigere ed efficacemente controllare in ogni momento la propria squadra. "R; 276.- Sarà punito con la multa di terza categoria prevista dall'articolo R. 267 (= da 300 Ariary a 1.000 Ariary: D. 79-281 del 15 ottobre 1979: JOn° 1334 del 17.10.79, p. 2352 ; Errata : JO n° 1353 del 16.02.80, p. 261), chiunque abbia contravvenuto alle disposizioni del primo Libro concernenti: "1° La guida di veicoli e animali, fuori dai casi previsti dagli articoli del presente Codice ".

Arte. 475 - Saranno inoltre sequestrati e confiscati:

1. Macchine, strumenti, prodotti o armi lasciati in luogo pubblico, nell'ipotesi prevista dall'articolo 472, § 16;
2. Pesi e misure diversi da quelli stabiliti dalla legge nel caso dell'articolo 473, § 9¹⁷ ;
3. L'ody, gli oggetti e il materiale che sarà stato utilizzato per pronosticare, indovinare o interpretare i sogni, o che conferiscono a chi li detiene la qualità di stregone, o che vengono messi in vendita a causa di presunti poteri magici nel caso di cui all'articolo 473, § 6; 4. Tavoli, strumenti, congegni per giochi o lotterie collocati nelle strade, nelle strade e nelle strade pubbliche, nonché pali, fondi, generi alimentari, oggetti e premi offerti ai giocatori nel caso di cui all'articolo 473, § 7; 5. I costumi di cui all'articolo 472, § 4.

Arte. 476 - I decreti normativi possono prevedere che le contravvenzioni alle disposizioni da essi emanate siano punite con le sanzioni previste sia dall'articolo 472 sia dal precedente articolo 473.

In caso di silenziosità del decreto e in caso di violazione di ogni altra disciplina legalmente emanata dall'autorità amministrativa, si applicheranno le sole sanzioni di cui all'articolo 472.

In ogni caso si applicheranno le disposizioni dell'articolo 475 di cui sopra.

¹⁷

Tale comma è stato implicitamente abrogato e sostituito dall'ordinanza n. 73-055 dell'11 settembre 1973 concernente l'osservazione, il perseguimento e la repressione dei reati contro l'ordinanza n. 73-054 dell'11 settembre 1973 (*GU* n. 947 del 20.10.73, p. 3507): "Art. 7.- Quando i reati sono accompagnati dalle circostanze aggravanti previste dall'articolo 65 dell'ordinanza n. 76-054 dell'11 settembre 1973, il sequestro riguarda anche pesi falsi, misure false, bilancia falsa o falsa usata o detenuta

".